

Verbale n. **91**

Seduta pomeridiana del 12 dicembre 2024

Presidenza del Presidente **Bordin**

indi

del Vicepresidente **Mazzolini**

indi

del Presidente **Bordin**

Verbalizza Leopoldo PITALI, segue Barbara LOGAR, segue Enrico Guglielmo FOCARDI.

Presidenza del Presidente Bordin.

La seduta inizia alle ore 14.40

Il PRESIDENTE dichiara aperta la 91ª seduta del Consiglio regionale.

Comunica che ha chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, il consigliere Budai.
(Il congedo è concesso)

Si passa, quindi, all'esame del punto n. **1 dell'ordine del giorno** che prevede:

Seguito della discussione sui seguenti disegni di legge:

"Legge collegata alla manovra di bilancio 2025-2027" **(31)**

"Legge di stabilità 2025" **(32)**

"Bilancio di previsione per gli anni 2025-2027" **(33)**

(Relatori di maggioranza: **CALLIGARIS, BASSO, DI BERT, CABIBBO**)

(Relatori di minoranza: **CARLI, MORETUZZO, HONSELL**)

Il PRESIDENTE dà subito la parola all'assessore Scoccimarro, il quale, in sede di dibattito, in chiusura dell'odierna seduta antimeridiana, aveva chiesto di poter interrompere il proprio intervento per riprendere, all'inizio della seduta pomeridiana, l'analisi degli emendamenti presentati.

L'assessore SCOCCIMARRO, quindi, motiva la posizione della Giunta sugli argomenti emersi precedentemente e, fra l'altro, si dichiara favorevole agli emendamenti C 3 sexies.1, C 3 quater.1, C 3 quinquies.1, S 4.7, S 4.7.1 (lettera A), S 4.17, S 4.39.1, S 4.41, S 4.41.1, S 4.41.0.2, S 4.41.3 e S 4.43 (come subemendato oralmente alla lettera C) dalla Giunta); invita, motivandone le ragioni, i proponenti a ritirare gli emendamenti S 4.8, S 4.10, S 4.22, S 4.26, S 4.27, S 4.36, S 4.42, S 4.45, S 4.46, S 4.47, S 4.48 e S 4.51; chiede, altresì, ai rispettivi proponenti il ritiro degli emendamenti S 4.3, S 4.5, S 4.6, S 4.19, S 4.35 e S 4.44 per convertirli in un Ordine del giorno; motivandone le ragioni, si dichiara contrario agli emendamenti rimanenti.

Prendono la parola, nell'ordine, quindi, alla luce della valutazione dell'assessore Scoccimarro, i consiglieri BULLIAN (il quale ritira l'emendamento S 4.42 per trasformarlo in un Ordine del giorno), CONFICONI (il quale ritira gli emendamenti S 4.22, S 4.26 e S 4.27), CELOTTI (la quale ritira gli emendamenti S 4.8, S 4.46, S 4.47 e S 4.49), il Relatore di minoranza HONSELL (il quale ritira l'emendamento S 4.55 per trasformarlo in un Ordine del giorno), i consiglieri POZZO (il quale ritira gli emendamenti S 4.45 e S 4.48), LIGUORI (la quale ritira l'emendamento S 4.44 per convertirlo in un Ordine del giorno), MASSOLINO (la quale ritira l'emendamento S 4.13), FASIOLO (la quale ritira l'emendamento S 4.28 e gli emendamenti S 4.35 e S 4.51, per trasformarli entrambi in Ordini del giorno), PELLEGRINO (la quale ritira gli emendamenti S 4.3 e S 4.6 per trasformarli in Ordini del giorno) e MORETTI (il quale avanza un subemendamento orale al proprio emendamento S 4.7.1, sopprimendone le lettere B) e C) e conservando la lettera A)), infine il PRESIDENTE (il quale, riepiloga gli emendamenti che sono stati ritirati: S 4.3, S 4.6, S 4.8, S 4.13, S 4.22, S 4.26, S 4.27, S 4.28, S 4.35, S 4.42, S 4.44, S 4.45, S 4.46, S 4.47, S 4.48, S 4.49, S 4.51 e S 4.55).

In sede di replica, prendono la parola, i Relatori di minoranza HONSELL (il quale si rimette alle

valutazioni dell'Aula per tutti gli emendamenti), MORETUZZO (Collegata: astenuto sugli emendamenti C 3 bis.1, C3 quater.1 e C 3 quinquies.1, favorevole ai restanti emendamenti; Stabilità: contrario agli emendamenti S 4.1 e S 4.54, astenuto sugli emendamenti S 4.2, S 4.41.1 e S 4.41.3, favorevole ai restanti emendamenti), CARLI (Collegata: contrario all'emendamento 3 bis.1, astenuto sugli emendamenti C3 quater.1 e C 3 quinquies.1, favorevole ai restanti emendamenti; Stabilità: contrario agli emendamenti S 4.1 e S 4.54, astenuto sull'emendamento S 4.41.1, chiede il voto per parti separate sull'emendamento S 4.17: astenuto sulla lettera D), favorevole sulle altre lettere, si rimette alle valutazioni dell'Aula per l'emendamento S 4.2, favorevole poi ai restanti emendamenti), i Relatori di maggioranza BASSO (Collegata: contrario agli emendamenti C 3 bis.1, C 3 ter.1 e C 3 novies.1, favorevole ai restanti emendamenti; Stabilità: favorevole agli emendamenti S 4.7, S 4.7.1, S 4.17, S 4.39.1, S 4.40, S 4.41, S 4.41.1, S 4.41.0.2, S 4.42, S 4.41.3 e S 4.43, contrario ai restanti emendamenti), CABIBBO, DI BERT, CALLIGARIS e, per la Giunta, l'assessore SCOCCIMARRO (i quali, tutti, si rimettono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Basso).

Si passa ora alla votazione degli emendamenti all'articolo 3 del DDL 31 – Collegata:

Gli emendamenti C 3 bis.1, C 3 ter.1 e C 3 quater.0.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli emendamenti C 3 quater.1, C 3 quinquies.1 e C 3 sexies.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento C 3 septies.1 è stato ricollocato con numerazione S 4.41.2.

Gli emendamenti C 3 octies.0.1 e C 3 octies.1 sono stati precedentemente ritirati.

L'emendamento C 3 novies.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento C 3 novies.2 è stato ricollocato con numerazione S 4.41.0.2.

L'articolo 3 del DDL 31 (Collegata) posto in votazione, nel testo così emendato, viene approvato.

Si passa ora alla votazione degli emendamenti all'articolo 4 del DDL 32 – Stabilità:

Gli emendamenti S 4.1 e S 4.2, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 4.3 è stato ritirato.

Gli emendamenti S 4.4 e S 4.5, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 4.6 è stato ritirato.

L'emendamento S 4.7, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento S 4.7.1, posto in votazione per l'unica parte residua, costituita dalla lettera A), in quanto le lettere B) e C) sono state precedentemente soppresse, così come subemendato oralmente dal proponente Moretti, viene approvato.

L'emendamento S 4.8 è stato ritirato.

Gli emendamenti S 4.9, S 4.9.1, S 4.10, S 4.11, S 4.11.1 e S 4.12, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 4.13 è stato ritirato.

L'emendamento S 4.14, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 4.15 è stato ricollocato con numerazione S 10.3.1.

L'emendamento S 4.16, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 4.17 viene posto in votazione per parti separate.

La lettera A), posta in votazione, viene approvata.

La lettera B), posta in votazione, viene approvata.

La lettera C), posta in votazione, viene approvata.

La lettera D), posta in votazione, viene approvata.

Gli emendamenti S 4.18, S 4.18.1 e S 4.19, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 4.20 è stato ricollocato con numerazione S 5.62.1.

L'emendamento S 4.21, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 4.22 è stato ritirato.

L'emendamento S 4.23 è stato ritirato.

Gli emendamenti S 4.24 e S 4.25, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli emendamenti S 4.26 e S 4.27 sono stati ritirati.

A questo punto, il PRESIDENTE precisa che la votazione, appena effettuata, sull'emendamento S 4.27.1, viene subito annullata, in quanto l'emendamento è da ritenersi decaduto.

L'emendamento S 4.28 è stato ritirato.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere Moretti, l'emendamento S 4.29, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 2.32: favorevoli 19, contrari 27*).

Gli emendamenti S 4.30, S 4.31, S 4.32 e S 4.33, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere Moretti, l'emendamento S 4.34, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 2.37: favorevoli 19, contrari 27*).

L'emendamento S 4.35 è stato ritirato.

L'emendamento S 4.36, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 4.37 è stato ricollocato al numero S 5.64.4.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere Moretti, l'emendamento S 4.38, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 2.39: favorevoli 19, contrari 26*).

L'emendamento S 4.39, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 4.39.1 è stato ritirato.

Gli emendamenti S 4.40, S 4.40.1, S 4.41, S 4.41.0.2 e S 4.41.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento S 4.41.2 è stato ritirato.

L'emendamento S 4.41.3, posto in votazione come subemendato oralmente alla lettera C) dalla Giunta, viene approvato.

L'emendamento S 4.42 è stato ritirato.

L'emendamento S 4.43, posto in votazione, viene approvato.

Gli emendamenti S 4.44, S 4.45, S 4.46, S 4.47, S 4.48 e S 4.49 sono stati precedentemente ritirati.

L'emendamento S 4.50, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 4.51 è stato ritirato.

L'emendamento S 4.52, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 4.52.1 decade.

L'emendamento S 4.53 è stato ritirato.

L'emendamento S 4.54, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 4.55 è stato ritirato.

Gli emendamenti S 4.56, S 4.56.1 e S 4.56.2, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'articolo 4 del DDL 32 (Stabilità), posto in votazione, nel testo così emendato, viene approvato.

Il PRESIDENTE, comunica all'Aula che i lavori proseguono ora con la discussione degli articoli 4 (Collegata) e 5 (Stabilità) di competenza dell'assessore Amirante in materia di assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità; informa, altresì, che, ai sensi dell'articolo 52, comma 8 del Regolamento interno del Consiglio regionale, sono da ritenersi inammissibili, in quanto ripropongono disposizioni già respinte dall'Assemblea senza che siano trascorsi 6 mesi dalla deliberazione negativa, i seguenti emendamenti:

- S 5.30 (riproduce sostanzialmente l'emendamento 5.67 dell'Assestamento del bilancio)
- S 5.31 (riproduce sostanzialmente l'emendamento 5.60 dell'Assestamento del bilancio)
- S 5.32 (riproduce sostanzialmente l'emendamento 4.73.1 dell'Assestamento del bilancio)
- S 5.34 (riproduce sostanzialmente l'emendamento 5.66 dell'Assestamento del bilancio)
- S 5.35 (riproduce sostanzialmente l'emendamento 5.61 dell'Assestamento del bilancio)
- S 5.36 (riproduce sostanzialmente l'emendamento 5.57 dell'Assestamento del bilancio)
- S 5.37 (riproduce sostanzialmente l'emendamento 5.51 dell'Assestamento del bilancio)
- S 5.44 (riproduce sostanzialmente l'emendamento 4.73.2 dell'Assestamento del bilancio)

All'articolo 4 del ddl n. 31 – Collegata sono stati presentati i seguenti emendamenti:

CAPOZZI

Emendamento modificativo (C 4.1)

1. Al comma 3, dopo le parole <<alternative progettuali>> sono aggiunte le seguenti <<, il documento di indirizzo>>.

Nota: Senza la presente modifica non si stabilirebbe a chi spetti il compito di approvare il documento di indirizzo, la cui approvazione è propedeutica all'inserimento dell'opera nel programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, come sancito dal Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il comma 4 dell'articolo 50 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) modificato dall'articolo 4 del DDL 31 e dal presente emendamento viene così modificato: 4. La Giunta regionale approva il documento di fattibilità delle alternative progettuali, il documento di indirizzo e il progetto di fattibilità tecnico-economica di lavori pubblici; il Direttore del servizio competente approva il progetto esecutivo. La Giunta regionale può delegare l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica al Direttore regionale competente e, nel caso di delegazione amministrativa intersoggettiva, al soggetto delegatario.

Il presente emendamento non comporta oneri.

HONSELL

Emendamento modificativo (C 4.2)

1. All'articolo 4, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

<<6 bis. All'articolo 3, comma 1, della Legge regionale 9 febbraio 2023, n. 1 dopo le parole <<persone fisiche residenti nel Friuli Venezia Giulia>> sono inserite le seguenti <<con ISEE pari o inferiore ai 40 mila euro>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (C 4.3)

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. Al comma 16 dell'articolo 5 della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), la parola << 2024>> è sostituita dalla seguente: <<2025>>.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

B) Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. All'articolo 50 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), dopo il comma 6 è inserito il seguente:

<<6 bis. Per le opere di competenza degli EDR in materia di edilizia scolastica e viabilità, il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), presentato dalla Stazione appaltante, è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di infrastrutture.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

C) Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. All'articolo 50 bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<2. Per le opere pubbliche di cui al comma 1, il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente. L'approvazione di ogni altro livello progettuale rimane in capo al soggetto delegatario.>>.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

CARLI, MORETTI, CELOTTI, FASIOLO

Emendamento modificativo (C 4.4)

Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

<<6 bis. La lettera c), comma 1, dell'articolo 29 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) è abrogata.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CARLI, MORETTI, CELOTTI, FASIOLO

Emendamento modificativo (C 4.5)

Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

<<6 bis. La lettera c), comma 1, dell'articolo 29 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) è abrogata.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

FASIOLO, RUSSO, POZZO, MENTIL, MORETTI, CARLI, COSOLINI

Emendamento modificativo (C 4.6)

Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. Alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), dopo l'articolo 21, è inserito il seguente:

<<21 bis

(Riserva di alloggi a favore di giovani, coppie e famiglie monoparentali)

1. Per le iniziative di cui agli articoli 16 e 17 sono stabilite le seguenti riserve di alloggi da assegnare annualmente:

a) fino all'8 per cento, a favore di coloro che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando;

b) fino all'8 per cento, a favore delle coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio; nell'ambito di detta riserva, è data priorità alle coppie con figli minori a carico, di età non superiore a quattro anni ed in ragione del loro numero;

c) fino all'8 per cento, a favore delle famiglie costituite da un unico genitore, con uno o più figli a carico.>>>.

MORETTI, MARTINES, CARLI, RUSSO, POZZO, COSOLINI, FASIOLO, MENTIL

Emendamento modificativo (C 4.7)

Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

<<6 bis. Alla legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica) sono apportate le seguenti modifiche:

A) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

<<Art. 4

(Organi delle Ater)

1. Sono organi delle Ater:

a) l'Amministratore Unico di ciascuna Ater;

b) il Collegio unico di revisori dei conti.>>;

B) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

<<Art. 5

(Amministratore unico)

1. Ogni Ater è retta da un Amministratore unico, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di infrastrutture e territorio.

2. Dalla data di nomina degli Amministratori unici sono sciolti i Consigli di amministrazione delle Ater e dalla medesima data decadono i Presidenti delle Ater. All'Amministratore unico sono attribuiti cumulativamente i poteri precedentemente spettanti ai Consigli di amministrazione e ai Presidenti delle Ater.

5. Quando leggi regionali o altri atti normativi riferiti all'ordinamento delle ATER menzionano il <<Consiglio di amministrazione>> o il <<Presidente del Consiglio di amministrazione>> la menzione si intende riferita all'<<Amministratore unico>>.>>

C) gli articoli 6 e 7 sono abrogati;

D) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

<<Art. 8

(Direttore)

1. La Giunta regionale individua un Direttore per ciascuna Ater, tra i dirigenti delle Ater con le modalità e i criteri previsti per i Direttori centrali dell'Amministrazione regionale. I Direttori nominati, al fine di

consentire in caso di assenza o impedimento lo svolgimento delle funzioni loro attribuite, individuano un sostituto presso ciascuna singola Ater tra i dirigenti in servizio presso le Ater stesse.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da contratto individuale, per la durata massima di cinque anni, ed è rinnovabile una sola volta; l'incarico è conferito nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di inconfiribilità, incompatibilità e ineleggibilità. L'incarico può essere revocato, prima della scadenza e con atto motivato.

3. Il trattamento giuridico ed economico del Direttore è determinato con riferimento alle condizioni previste per gli enti del settore e non può in alcun modo essere superiore a quello spettante ai Direttori centrali della Regione.

4. Qualora il Direttore sia dipendente di Ater, ovvero di ente del comparto unico del Friuli Venezia Giulia, istituito ai sensi articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), la nomina determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio, con oneri previdenziali a carico o rimborsati dall'Ater.

5. In particolare il Direttore:

a) cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Ater, anche mediante l'adozione di atti di organizzazione e di spesa rilevanti nei confronti dei terzi;

b) ha la responsabilità di conseguire gli obiettivi di Ater;

c) organizza l'Azienda assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini generali e particolari dell'Ater;

d) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dallo statuto dell'Ater e compie tutti gli atti di gestione non riservati agli organi dell'Ater.

6. Ai sensi dell' articolo 11, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), i provvedimenti di annullamento e revoca dell'assegnazione degli alloggi emessi dal Direttore, decorsi i termini ivi previsti, costituiscono titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario o di chiunque occupi l'alloggio e non sia soggetto a graduazioni o proroghe.>>.

E) ovunque ricorrano, all'interno della legge, le parole <<Presidente del Consiglio di amministrazione>>, <<Presidenti dei Consigli di amministrazione>>, <<Consiglio di amministrazione>>, <<Consigli di amministrazione>>, sono sostituite dalle seguenti: <<Amministratore unico>>.>>.

MORETTI, POZZO, RUSSO, FASIOLO, MENTIL, CELOTTI, COSOLINI, CARLI

Emendamento modificativo (C 4.8)

Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<< 6 bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Nel caso in cui i regolamenti prevedano l'obbligo di ricorrere ad operazioni creditizie erogate da banche, da enti di previdenza e da enti assicurativo-assistenziali, gli stessi regolamenti non possono prevedere requisiti reddituali minimi per l'accesso al contributo, fatto salvo quanto richiesto dai soggetti erogatori del credito.>>.

MORETTI, MARTINES, FASIOLO, MENTIL, COSOLINI

Emendamento modificativo (C 4.9)

Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

<<6 bis. All'articolo 3, comma 2 ter, della legge regionale 19/2009, ovunque ricorra, la parola <<pertinenziale>> è abrogata.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

TRELEANI, BASSO, DI BERT, BERNARDIS, BOLZONELLO, GRILLI, LIRUTTI, MAZZOLINI, MORANDINI, POLESELLO

Subemendamento modificativo (4.9.0.1)

1. All'emendamento 4.9.1 è apportata la seguente modifica:

a) Alla lettera K bis del comma 1, articolo 16 della legge regionale 19/2009, così come introdotta dal comma 6 bis, dopo le parole <<in deroga ai vincoli di inedificabilità>> sono aggiunte le seguenti: <<relativi a fasce di rispetto stradali, autostradali e ferroviarie>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

TRELEANI, BASSO, DI BERT, BERNARDIS, BOLZONELLO, GRILLI, LIRUTTI, MAZZOLINI, MORANDINI, POLESELLO

Emendamento modificativo (C 4.9.1)

1. All'articolo 4, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

<<6 bis. All'articolo 16, comma 1 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), dopo la lettera k è aggiunta la seguente:

<<K bis) tendostrutture e tensostrutture non temporanee, anche ancorate al suolo, purché facilmente rimovibili senza opere di demolizione, destinate allo svolgimento di attività sportive e soggette unicamente alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in deroga ai vincoli di inedificabilità qualora realizzate in aree sportive già esistenti e operanti nell'attività;>>.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

All'articolo 5 del ddl n. 32 – Stabilità, altresì, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

CAPOZZI

Emendamento modificativo (S 5.1)

1. Dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

<<25 bis. Al fine di favorire l'estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l'offerta formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l'orario scolastico, e accogliere le necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie, attraverso la costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai Comuni di Arta Terme, Monfalcone, Terzo di Aquileia, Pasian di Prato e Moggio Udinese, per la riqualificazione, la messa in sicurezza e l'adeguamento impiantistico delle proprie mense scolastiche.

25 ter. I Comuni di Arta Terme, Monfalcone, Terzo di Aquileia, Pasian di Prato e Moggio Udinese presentano, distintamente, la domanda di contributo al Servizio competente in edilizia scolastica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa.

25 quater. Per le finalità previste dal comma 25 bis è destinata la spesa di 2.198.000,00 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 04 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di

cui al comma 26 (NI S/ _____).>>.

COPERTURA:

=====TABELLA E RELATIVA ALL'ART. 5 =====

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo 1 SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

| 2025: -2.198.000,00 | 2026: | 2027: |

Nota: I quattro comuni citati in normativa hanno risposto all'Avviso pubblico prot. 104609 del 29 luglio 2024 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, ma le loro domande non sono state ammesse per mancanza di fondi.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (S 5.2)

1. Dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

<<25 bis. Al fine di prevenire e contrastare azioni e aggressioni che mettano a repentaglio la sicurezza del personale di bordo e conseguentemente quella dei fruitori del servizio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale un contributo straordinario per dotare i veicoli di categoria internazionale M2 e M3 (di seguito autobus) appartenenti alle classi A, I e II, destinati al trasporto pubblico di linea di pareti o pannelli divisorii (da adesso paratie) in vetro o vetratura e di un dispositivo autonomo, indipendente dal veicolo, anche mobile, che consenta la geolocalizzazione e la chiamata di emergenza alle forze dell'ordine, al fine di consentirne l'immediato intervento, qualora il veicolo non sia già dotato di analogo sistema fisso, così come previsto dal Decreto 17 aprile 2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

25 ter. L'assegnazione delle risorse è disposta sulla base di un programma di interventi e di un preventivo di spesa da presentarsi, da parte dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso di richieste eccedenti le disponibilità di bilancio il riparto viene definito proporzionalmente alle previsioni di spesa.

25 quater. Per le finalità previste dal comma 25 bis è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26 (NI S/ _____).>>.

COPERTURA:

=====TABELLA E RELATIVA ALL'ART. 5 =====

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 2: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

| 2025: -3.000.000,00 | 2026: | 2027: |

HONSELL

Emendamento modificativo (S 5.3)

1. Dopo il comma 25 dell'articolo 5 vengono inseriti i seguenti:

<<25 bis. Al fine di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi, in conformità a quanto previsto dalla Legge regionale 7 novembre 2019, n. 17, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare le risorse destinate alla Convenzione tra il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Protezione Civile, consentendo la copertura operativa delle squadre dei Vigili del Fuoco sulle 24 ore, anziché sulle 12 ore, nei periodi di stato di attenzione stabiliti dalla normativa regionale e su un periodo annuale più esteso in modo da coprire ulteriori stagioni a causa della siccità.

25 ter. Per le finalità di cui al comma 25 bis, è autorizzata una spesa di 1.650.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26 (NI).

Nota: L'emendamento consente di adeguare le risorse finanziarie per garantire una risposta tempestiva ed efficace alle emergenze legate agli incendi boschivi. La copertura operativa sulle 24 ore mira a migliorare la prevenzione dei danni ambientali, economici e sociali derivanti dagli incendi, in linea con gli obiettivi della normativa regionale e nazionale in materia.

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): 70007 "PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

TABELLA E (RELATIVA ALL'ART. 5)

MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 1: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2025: + 1.650.000

I 2026: --

I 2027: --

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI

TITOLO SPESE CORRENTI

2025: - 1.650.000

I 2026: --

I 2027: --

HONSELL

Emendamento modificativo (S 5.4)

1. All'articolo 5, dopo il comma 25 sono aggiunti i seguenti:

<<25 bis. L'Amministrazione regionale, al fine di incentivare la mobilità sostenibile e promuovere il cicloturismo, è autorizzata a concedere un contributo a Trieste Airport volto allo sviluppo e realizzazione di strutture e servizi a supporto dei cicloturisti e degli utenti delle ciclovie regionali, che comprendono:

- a) spazi appositi per il deposito temporaneo delle biciclette e strumenti per la manutenzione di base e per il montaggio e lo smontaggio delle biciclette;
- b) stazioni di ricarica per biciclette elettriche, compatibili con le principali tipologie di batterie;
- c) pannelli informativi digitali e interattivi, contenenti mappe, percorsi ciclabili regionali e informazioni logistiche.

25 quater. Le opere e i servizi di cui al comma 25 bis si collocano in coerenza con gli obiettivi strategici delineati nel Piano regionale della mobilità ciclistica e delle ciclovie, promosso dall'Amministrazione

regionale per lo sviluppo e la valorizzazione delle infrastrutture ciclabili, come parte integrante di un sistema di trasporti sostenibile e intermodale nel Friuli Venezia Giulia.

25 quinquies. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 25 bis, Trieste Airport si avvarrà della collaborazione delle associazioni di cicloturismo operanti sul territorio, di Promoturismo FVG, di Trenitalia e TPL FVG, garantendo la massima integrazione e funzionalità delle infrastrutture ed assicurando la piena connessione con il sistema turistico e della mobilità regionale.

25 sexies. Per le finalità di cui al comma 25 bis, è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26 (NI).>>

Nota: L'emendamento proposto mira a promuovere la mobilità sostenibile e il cicloturismo nella regione Friuli Venezia Giulia attraverso lo sviluppo di infrastrutture dedicate all'intermodalità, con un focus particolare sul nodo strategico di Trieste Airport. L'iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di valorizzazione delle infrastrutture ciclabili regionali, in linea con il Piano regionale della mobilità ciclistica e delle ciclovie.

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): 70007 "PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari:

TABELLA F (RELATIVA ALL'ART. 6)			
MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
PROGRAMMA 5: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI			
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			
2025:	+ 200.000		2026: -- 2027: --

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)			
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI			
PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI			
TITOLO 1: SPESE CORRENTI			
2025:	- 200.000		2026: -- 2027: --

MAURMAIR, BASSO

Subemendamento modificativo (S 5.4.1)

1. All'emendamento S 5.5 dopo la lettera a) è inserita la seguente:

a bis) Il comma 187 è sostituito dal seguente:

<<187. Il contributo di cui al comma 186 è concesso nella misura massima di 10.000 euro per cantiere, intervento o lotto di opera pubblica. Sono ammessi a contributo anche i costi già sostenuti nell'anno a cui si riferisce il bando di cui al comma 189.>>.

Nota: Il presente subemendamento non comporta oneri finanziari.

MAURMAIR

Emendamento modificativo (S 5.5)

1. Dopo il coma 25, è aggiunto il seguente:

<<25 bis All'articolo 5 della Legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) sono apportate le

seguenti modifiche:

a) Il comma 186 è sostituito dal seguente:

<<186. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a soggetti pubblici o privati aventi residenza, sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia per i costi sostenuti a seguito dell'obbligo imposto dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia di effettuare scavi archeologici propedeutici o conseguenti a cantieri, opere pubbliche e ogni altro intervento sul territorio regionale soggetto alle predette prescrizioni.>>.

b) Il comma 189 è sostituito dal seguente:

<<189. Per l'ottenimento del contributo i beneficiari di cui al comma 186, in seguito a un bando da approvarsi entro il 15 ottobre, con il quale sono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi e le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente corredata dal preventivo di spesa o fattura.>>.

25 ter. Per le finalità di cui al comma 186, articolo 5, della legge regionale 7/2024, come modificato dal comma 25 bis, lettera a) è destinata la spesa di 100.000,00 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26.(S/NI)>>.

CAPITOLO DI DESTINAZIONE:

S/NI

2025: + 100.000,00 euro 2026: --- 2027: ---

CASSA 2025 + 100.000,00 euro

CAPITOLO DI COPERTURA:

S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2025 - 100.000,00 euro 2026 --- 2027: ---

CASSA 2025 - 100.000,00 euro

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (S 5.6)

1. Dopo il comma 25 dell'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

<<25 bis. All'articolo 34 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) del comma 2 sono inserite le seguenti:

<<b bis) gli utenti con ISEE non superiore a 20.000 euro;

b ter) gli studenti iscritti alle scuole dell'obbligo e superiori, università o istituti superiori equiparati, fino a ventisei anni di età;>>;

b) il comma 4 bis è abrogato;

c) il comma 4 ter è sostituito dal seguente:

<<4 ter. La Giunta regionale, con specifico atto da adottarsi annualmente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale, definisce priorità, criteri e modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 2 lettera b bis e b ter) e di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale.>>;

d) al comma 4 quater le parole <<di cui al comma 4 bis>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui al

comma 2, lettera b ter)>>.

25 ter. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 2, lettera b bis), della legge regionale 23/2007, come modificato dal comma 25 bis, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 7,5 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) – Programma 2 (Trasporto pubblico locale) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26 (NI/S_____).

COPERTURA:

=====TABELLA E RELATIVA ALL'ART. 5=====

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI TITOLO 2: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

| 2025: - 2.500.000,00 | 2026: - 2.500.000,00 | 2027: - 2.500.000,00 |

Nota: L'emendamento introduce la gratuità dei titoli di viaggio per il TPL per i soggetti con ISEE inferiore a 20.000 euro e per gli studenti. Finora per gli studenti era prevista già un'agevolazione per l'acquisto dei titoli di viaggio, pertanto i relativi commi vengono modificati. Viene inoltre estesa la gratuità alle ipotesi di cui al comma 4 quater modificato.

Per consentire il trasporto gratuito degli studenti vengono destinati 7,5 milioni di euro, suddivisi in ragione di 2.500.000 per ciascuno degli anni 2025 – 2027 che si aggiungono ai 9 milioni di euro già presenti sul capitolo 7140 "Rimborso alle aziende tpl per agevolazioni a studenti".

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (S 5.7)

Dopo il comma 25 è inserito il seguente

<<25 bis. Per le finalità di cui all'art. 5, comma 39, della legge regionale 28 dicembre 2023, n.16 è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26. (NI S/_____) >>.

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007/S

DENOMINAZIONE: PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

| 2025 -500.000,00 | 2026 | 2027 |

Nota: Il tema relativo all'idea di realizzare la bicipolitana anche nella nostra regione, è stato inserito nella legge di Bilancio n. 16 del 28 dicembre 2023. Con questo emendamento si propone uno stanziamento di 500.000 euro per la progettazione e parte della realizzazione dell'opera.

Numerose città della Penisola hanno già avviato la realizzazione di questa importante infrastruttura e, a maggiore esplicazione, si evidenzia che "la Bicipolitana, richiamando l'idea di una metropolitana (fatta di assi e di nodi), viene intesa come un nuovo modo di vedere i percorsi ciclabili all'interno della città. Una serie di percorsi principali (assi colorati) messi in evidenza sul resto della rete, a realizzare specifici itinerari, individuano i tratti preferenziali che rappresentano la rete primaria. L'utilizzo di questa gerarchia dei percorsi ha una duplice valenza nei confronti degli utenti i ciclisti che la utilizzano. Gli utenti giornalieri, nei percorsi casa-lavoro, casa-scuola, hanno la possibilità di muoversi in bicicletta velocemente e in sicurezza attraverso la rete principale. Grazie ai percorsi colorati i turisti sono in grado di orientarsi più facilmente sul territorio, potendo usare il colore dei percorsi per individuare i luoghi di interesse (monumenti, musei, spiagge, parchi, ecc.). Gli assi della rete individuano dei nodi in corrispondenza delle loro intersezioni e nei punti di interesse della città. Il proposito di questa schematizzazione è quello di generare un sistema di spostamenti facile e intuitivo e allo stesso tempo veloce seguendo la rappresentazione logica di una metropolitana. Il sistema della Bicipolitana così concepito fornisce ai ciclisti dei percorsi

ciclabili che consentono spostamenti più veloci e più sostenibili, rispetto anche agli spostamenti in automobile" (da Piano Urbano della mobilità sostenibile del Comune di Rimini).

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (S 5.8)

1. Dopo il comma 25 è inserito il seguente:

<<25 bis. Per le finalità di cui all'articolo 39 della Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità) è destinata la spesa complessiva di 1.000.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto Ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26. (NI S/ _____)>>.

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03: ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007/S

DENOMINAZIONE: PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

2025	-1.000.000,00	2026	2027	
------	---------------	------	------	--

Nota: L'articolo 39 della Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità) così recita:

"1. La Regione sostiene l'organizzazione del trasporto pubblico di persone mediante collegamenti ferroviari tra più Comuni, anche di Province diverse, attraverso la previsione di servizi ferroviari metropolitani nel PRTPL, che prevede altresì l'istituzione di un servizio sperimentale di metropolitana leggera nell'ambito della Provincia di Trieste, quale primo avvio di un servizio integrato di trasporto pubblico locale, stradale e ferroviario.

2. La Regione inserisce negli atti di gara la previsione di servizi ferroviari metropolitani come definiti dal comma 1, subordinatamente alla presenza di infrastrutture idonee allo svolgimento del servizio, con l'obbligo per l'affidatario di organizzare il servizio ferroviario metropolitano qualora istituito in sostituzione di analogo servizio automobilistico già assegnato a livello contrattuale, alle condizioni tecnico - economiche previste nel PRTPL e senza ulteriori oneri a carico della Regione per il sistema del trasporto pubblico locale".

Dal 2018 ai sensi dell'art. 1, commi 1, 2, 3, della legge regionale n. 12/1999 (abrogati a seguito dell'approvazione della L.R. 23/2007) è previsto il ricorso al mercato finanziario per le spese della progettazione e della realizzazione del sistema ferroviario metropolitano regionale per euro 516.466,90, che non risultano mai esser stati pagati. Pertanto, si ritiene di finanziare l'articolo della Legge vigente.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (S 5.9)

Dopo il comma 25 sono aggiunti i seguenti:

<<25 bis. Viene redatto e pubblicato a cura dell'Assessorato alle Infrastrutture e Territorio un bando per la concessione di contributi fino a 200mila euro ai Comuni al fine di convertire superfici esterne a bassa o nulla permeabilità, pertinenti agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con pavimentazioni drenanti ecocompatibili o, ove possibile, manto erboso.

25 ter. I contributi, di cui al comma 10 bis, sono concessi con procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

25 quater. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 25 bis sono presentate a seguito di avviso emanato con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di risorse idriche, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Nell'avviso sono stabilite le modalità di

presentazione delle domande di concessione del contributo, le spese ammissibili, le modalità di concessione e di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

25 quinquies. Per le finalità di cui al comma 25 bis è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26. (NI S/69360).

25 sexties La Direzione centrale alle Infrastrutture e Territorio pubblicherà sul sito della Regione entro il 28 febbraio 2025 il bando.

25 septies Per le finalità previste dal comma 25 bis è destinata la spesa complessiva di 1.000.000 di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 04 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 16. (NI/S_____)>>.

COPERTURA:

=====TABELLA E RELATIVA ALL'ART. 5=====

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 2: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2025: -1.000.000,00	2026:	2027:	
---------------------	-------	-------	--

Nota. Con il presente emendamento si intendono promuovere interventi per diminuire il consumo di suolo, contrastare la diminuzione delle capacità drenanti del suolo in ambito urbano, contribuire alla gestione sostenibile delle acque riducendo gli afflussi negli scarichi fognari, mitigare il fenomeno delle isole di calore e influire positivamente sulla qualità di utilizzo del sito, favorendo la possibile piantumazione di specie arboree.

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO

Subemendamento modificativo all'emendamento S 5.10 (S 5.9.1)

1. All'art. 5 dopo il comma 25 bis sono inseriti i seguenti commi:

<<25 ter. Per le finalità di cui al comma 199 dell'articolo 5 della L.R. 7/2024 come modificato dal comma 25 bis è destinata la spesa di 5.035.231,06 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione 8- Assetto del territorio ed edilizia abitativa- Programma 1- urbanistica e assetto del territorio- Titolo 2 - spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025, 2026 e 2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella E, di cui al comma 26 (S/69235).>>.

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, LIGUORI, PUTTO

Emendamento modificativo (S 5.10)

1. Dopo il comma 25 dell'articolo 5 è inserito il seguente comma:

<<25 bis. Al comma 199 dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) dopo le parole << rendicontazione della spesa.>> sono inserite le seguenti <<L'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse rese disponibili, ai successivi scorrimenti della graduatoria.>>.>>.

Nella Tabella E, relativa all'articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella tabella stessa:

=====

TABELLA E (RELATIVA ALL' ARTICOLO 5)

=====

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
CAPITOLO DI DESTINAZIONE: 69235 CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 10.000
ABITANTI PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI, STRUMENTI E ATTREZZATURE
AL FINE DI SOSTENERE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
L.R. N.7 DEL 2024 ART. 5 COMMA 196

|2025 +5.035.231,06|2026 -- |2027 -- |

COPERTURA

=====

TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)

=====

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
970090 S -NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2025 -5.035.231,06|2026 --|2027 -- |

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: 69235

+5.035.231,06 per l'annualità 2025

CAPITOLO DI PRELIEVO: 970090

- 5.035.231,06 per l'annualità 2025

Nota: le domande ammissibili sono 178 per un importo pari a 7.397.643,59, le domande finanziate sono 55 pari a 2.362.412,53, per concedere alle restanti 123 domande ammissibili il contributo servono 5.035.231,06.

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (S 5.11)

1. Dopo il comma 25 sono aggiunti i seguenti:

<<25 bis. Nelle more della revisione della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 e dei relativi regolamenti di attuazione, in via sperimentale per l'anno 2025 gli incentivi per il "sostegno alle locazioni" a favore dei privati cittadini che mettono a disposizione i loro alloggi, sfitti da almeno due anni, a favore di locatari meno abbienti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 della L.R. 1/2016 e dal Regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018 n. 87 (DPRReg 87/2018) sono erogati:

a) in relazione a locazioni a soggetti il cui ISEE sia non superiore a euro 25.000;

b) sottoforma di contributi in unica soluzione, una tantum, determinati come di seguito:

1) per i contratti di locazione previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera a) con canone annuo non superiore al 25 per cento dell'ISEE posseduto dal locatario alla data di stipula del contratto medesimo, il contributo è pari a 3.500,00 euro;

2) per i contratti di locazione previsti dall'articolo 4, comma 2 lettera b) con canone annuo non superiore al 25 per cento dell'ISEE posseduto dal locatario alla data di stipula del contratto medesimo, il contributo è pari a 4.500,00 euro;

c) con eventuale maggiorazione fino ad un massimo di euro 5.000,00 qualora il proprietario sia intervenuto sull'alloggio - a proprie spese, sostenute e rimaste effettivamente a suo carico - da non più di 6 mesi alla data di presentazione della domanda ovvero entro i successivi 4 mesi con lavori edili di cui all'articolo 4, comma 2 lettere a), b) e d) della legge regionale 19/2009 e relative eventuali certificazioni. L'importo della maggiorazione non può superare la spesa rimasta effettivamente a carico

del proprietario;

25 ter. Per le finalità di cui al comma 25 bis è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella E di cui al comma 26 (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE).>>.

COPERTURA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2025 -100.000,00 |2026 -- |2027 -- |

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI, FASIOLO

Emendamento modificativo (S 5.12)

1. Dopo il comma 25 sono aggiunti i seguenti:

<<25 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Gorizia per la realizzazione di interventi di tabellazione, segnaletica orizzontale e verticale, valorizzazione, e promozione della Ciclovia della Cultura GO!2025, eventualmente anche con infrastrutture temporanee da sostituire con opere definitive dopo febbraio 2026 al termine di GO!2025.

25 ter. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 25 bis è presentata dal Comune di Gorizia alla Direzione centrale Infrastrutture e Territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico dell'intervento.

25 quater. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini per l'esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

25 quinquies. Per le finalità previste dal comma 25 bis è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione 10 (TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ) - Programma 4 (ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO) - TITOLO 1 (Spese correnti) del Bilancio di Previsione 2025-2027 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26 (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE).>>.

COPERTURA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2025 - 500.000,00 |2026 -- |2027 -- |

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, LIGUORI

Emendamento modificativo (S 5.13)

1. Dopo il comma 25 sono aggiunti i seguenti:

<<25 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, di un servizio finalizzato alla redazione di uno studio di fattibilità sotto il profilo tecnico ed economico, concernente un sistema di sanzioni amministrative per gli autoveicoli in sosta vietata che ostacolano lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico, utilizzando le videocamere presenti a bordo dei mezzi di Trasporto Pubblico Locale, anche con

l'uso dell'intelligenza artificiale.

25 ter. Per le finalità previste dal comma 25 bis è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione 10 (TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ) - Programma 4 (ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO) - TITOLO 1 (Spese correnti) del Bilancio di Previsione 2025-2027 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26 (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE).>>.

COPERTURA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090 -NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2025 - 40.000,00 |2026 -- |2027 -- |

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (S 5.14)

1. Dopo il comma 25 sono aggiunti i seguenti:

<<25 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti ovvero a Comuni di popolazione inferiore ai 30.000 abitanti che presentino domanda in forma aggregata, secondo il principio di contiguità territoriale, garantendo in tal modo il raggiungimento della soglia dei 30.000 abitanti, per interventi per la mobilità ciclabile, quali in via esemplificativa e non esaustiva l'attribuzione di incentivi chilometrici per gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta alle e ai dipendenti di aziende nella misura massima di 20 centesimi a km e nella misura massima di 50 euro mensili per ciascun dipendente, in accordo con le/i Mobility Manager aziendali; attribuzione di incentivi per la realizzazione di velostazioni o altri depositi finalizzati all'interscambio modale; riduzione del costo del bike sharing a servizio dei lavoratori per gli spostamenti casa-lavoro, tramite accordi di Mobility Management con i fornitori dei servizi. Le aziende e gli enti che aderiscono ai bandi dei Comuni dovranno avere sottoscritto un accordo con il Comune di riferimento o il Comune capofila e in ogni caso dovranno aver approvato il PSCL aziendale (piano degli spostamenti casa-lavoro).

25 ter. I contributi di cui al comma 25 bis sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Con regolamento regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il limite massimo del contributo concedibile, la tipologia di intervento finanziabile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 25 bis.

25 quater. Per le finalità previste dal comma 25 bis è destinata la spesa di 1.000.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione 10 (TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ) - Programma 4 (ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO) - TITOLO 1 (Spese correnti) del Bilancio di Previsione 2025-2027 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26 (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE).>>.

COPERTURA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2025 - 1.000.000,00 |2026 -- |2027 -- |

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI, CELOTTI

Emendamento modificativo (S 5.15)

1. Dopo il comma 25 sono aggiunti i seguenti:

<<25 bis. Allo scopo di individuare soluzioni abitative temporanee per le persone non abienti in uscita dal percorso di esecuzione penale all'interno di una casa circondariale del territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle Aziende Territoriali di Edilizia Residenziale per la messa a disposizione di alloggio ai suddetti soggetti, in collaborazione con i servizi sociali del Comune di riferimento, e in particolare per la copertura dei canoni e degli oneri accessori per il primo anno di contratto.

25 ter. La domanda per accedere al contributo straordinario di cui al comma 25 bis è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia residenziale pubblica dalle stesse ATER del territorio in base alle casistiche che si presentano.

25 quater. Per le finalità previste dal comma 25 bis è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025, 500.000 euro per il 2026 e 500.000 euro per il 2027 a valere sulla Missione 8 (ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA) - Programma 2 (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE) - TITOLO 1 (Spese correnti) del Bilancio di Previsione 2025-2027 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26 (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE).>>.

COPERTURA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007 - PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2025 - 500.000,00 |2026 - 500.000 |2027 - 500.000 |

MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (S 5.16)

1. Dopo il comma 25 sono aggiunti i seguenti:

<<25 bis. Dopo il comma 4 septies dell'articolo 34 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità) sono aggiunti i seguenti:

<<4 octies. L'Amministrazione regionale, ferma restando la disciplina regionale in materia di trasporto pubblico regionale e locale, al fine di promuovere il territorio regionale e facilitare gli spostamenti in un'ottica di mobilità sostenibile, è autorizzata a introdurre in via sperimentale, per l'anno 2025, una tariffazione integrata con un abbonamento unico ridotto per l'accesso a tutti i servizi di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano sul territorio regionale, anche per il tramite di apposite convenzioni con i soggetti che operano nel trasporto pubblico locale.

4 nonies. La Giunta regionale, con regolamento da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, definisce durata, tariffe, eventuale integrazione con altre offerte turistiche e modulazioni per fasce di età per l'agevolazione sperimentale di cui al comma 4 quinquies.>>;

25 ter. Per le finalità di cui ai commi 4 octies e 4 nonies della legge regionale 23/2007, come aggiunti dal comma 25 bis, è destinata la spesa di 5.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione 10 (TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ) - Programma 4 (ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO) - TITOLO 1 (Spese correnti) del Bilancio di Previsione 2025-2027 con riferimento alla

corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26 (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE).>>.

COPERTURA:

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007

|2025 - 5.000.000,00 |2026 - 5.000.000,00 |2027 - 5.000.000,00 |

MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (S 5.17)

1. Dopo il comma 25 sono aggiunti i seguenti:

<<25 bis. Al fine di garantire il collegamento transfrontaliero tra l'Italia e l'Austria attraverso il Passo di Monte Croce Carnico nel Comune di Paluzza, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli interventi necessari per le opere alternative alla viabilità esistente, anche mediante stipula di apposita convenzione con Anas S.p.A..

25 ter. L'Amministrazione regionale attiva le necessarie sinergie con lo Stato per conseguire un'intesa tra i Ministri competenti e il Presidente della Regione, finalizzata a garantire l'accelerazione dell'azione amministrativa nella realizzazione degli interventi di cui al comma 25 bis.

25 quater. Per le finalità di cui al comma 25 bis è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

25 quinquies. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 25 ter si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.>>.

COPERTURA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2025 -50.000.000,00 |2026 -- |2027 -- |

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (S 5.18)

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

<<25 bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 7, della legge regionale 14/2021, per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio agli Enti di decentramento regionale le seguenti somme per spese correnti, comprensive delle risorse già concesse sulle seguenti annualità:

a) per l'anno 2025:

1) 6.134.964,11 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;

2) 13.000.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;

3) 1.800.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Trieste;

4) 2.757.108,86 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia;

b) per l'anno 2026:

1) 6.300.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;

2) 13.000.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;

3) 1.800.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Trieste;

4) 2.357.108,86 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia;

c) per l'anno 2027:

1) 6.300.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;

2) 13.000.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;

3) 1.800.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Trieste;

4) 2.590.539,88 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia;

25 ter. Per le finalità di cui al comma 25 bis si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 (S/12073)

25 quater. Per le medesime finalità richiamate al comma 25 bis, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio agli Enti di decentramento regionale, le seguenti somme per spese in conto capitale:

a) per l'anno 2025:

1) 2.000.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;

2) 3.935.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;

3) 0,00 euro all'Ente di decentramento regionale di Trieste;

4) 230.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia;

b) per l'anno 2026:

1) 1.100.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;

2) 15.950.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;

3) 0,00 euro all'Ente di decentramento regionale di Trieste;

4) 180.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia;

c) per l'anno 2027:

1) 3.000.000,00 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;

2) 22.400.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;

3) 2.421.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Trieste;

4) 30.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia;

25 quinquies. Per le finalità di cui al comma 25 quater si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (S/15421, S/25421)>>.

B) Dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

<<25 bis. Ai fini di garantire il pieno recupero funzionale dell'immobile denominato Palazzo Scarpa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gemona del Friuli un contributo straordinario, ad integrazione delle risorse destinate dall'articolo 10, comma 35 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento di bilancio per gli anni 2021-2023).

25 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25 bis è presentata al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di quadro economico, nonché della relazione descrittiva dell'intervento e del relativo cronoprogramma. Con il decreto di

concessione sono fissati termini di esecuzione dei lavori e di rendicontazione della spesa.

25 quater. Per le finalità previste dal comma 25 bis è destinata la spesa di 1.800.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) – Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione della Tabella E di cui al comma 26. (NI S/69417)>>.

C) Dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

<<25 bis. Al fine di garantire la protezione acustica di abitazioni e attività economiche situate nei pressi delle linee ferroviarie, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, in attuazione dell'articolo 9, comma 11 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), apposite convenzioni con Rete Ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. per la realizzazione di interventi finalizzati alla creazione di barriere fonoassorbenti.

25 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati i criteri di selezione degli interventi di cui al comma 25 bis. Possono essere finanziati anche interventi ricompresi nei "Piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore" redatti da RFI S.p.A. ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente 29 novembre 2000 (Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore) e del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale), qualora non già finanziati con risorse statali.

25 quater. La convenzione di cui al comma 25 bis definisce gli interventi da realizzare, nonché le modalità di compensazione degli oneri assunti dalla Regione secondo quanto disposto dall'articolo 40, comma 3 bis della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità).

25 quinquies. Per le finalità previste dal comma 25 bis è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per il 2025 e di 200.000 euro per il 2026 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) – Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione della Tabella E di cui al comma 26. (NI S/69418)>>.

D) Al comma 26, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella E sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella E e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.

=====

TABELLA E (RELATIVA ALL'ARTICOLO 5)

=====

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 3 - Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

TITOLO 1 - Spese correnti

8049/S CANONI DI LOCAZIONE CORRISPOSTI ALL'INAIL PER IMMOBILI DA CONSEGNARE AGLI ENTI LOCALI A SOSTEGNO DELLA COSTRUZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI NUOVI L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 7 COMMA 13/2

CASSA 0,00 2025 -300.000,00 2026 -300.000,00 2027 -300.000,00

69520/S CANONI DI LOCAZIONE CORRISPOSTI ALL'INAIL PER IMMOBILI DA CONSEGNARE AGLI ENTI LOCALI A SOSTEGNO DELLA COSTRUZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI NUOVI

CASSA 0,00 2025 300.000,00 2026 300.000,00 2027 300.000,00 2028 300.000,00 2029 300.000,00 2030 300.000,00 2031 300.000,00 2032 300.000,00 2033 300.000,00 2034 300.000,00 2035 300.000,00 2036 300.000,00 2037 300.000,00 2038 300.000,00 2039 300.000,00 2040 300.000,00 2041 300.000,00 2042 300.000,00 2043 300.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2025 0,00 2026 0,00 2027 0,00

TITOLO 2 -Spese in conto capitale

11710/S ASSEGNAZIONE AGLI ENTI REGIONALI DI DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO PER INTERVENTI STRATEGICI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA L.R. N. 21 DEL 2019 ART. 29 COMMA 2, L.R. N. 7 DEL 2024 ART. 5 COMMA 64, L.R. N. 21 DEL 2019 ART. 30 COMMA 1, L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 10 COMMA 22 LETT. B

CASSA 0,00 2025 6.461.000,00 2026 11.161.000,00 2027 2.500.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2025 6.461.000,00 2026 11.161.000,00 2027 2.500.000,00

PROGRAMMA 3 - Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

CASSA 0,00 2025 6.461.000,00 2026 11.161.000,00 2027 2.500.000,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

CASSA 0,00 2025 6.461.000,00 2026 11.161.000,00 2027 2.500.000,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

69417/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO SCARPA L.R. STAB. N. 1 DEL 2024 ART. 5

CASSA 0,00 2025 1.800.000,00 2026 0,00 2027 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2025 1.800.000,00 2026 0,00 2027 0,00

PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio

CASSA 0,00 2025 1.800.000,00 2026 0,00 2027 0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

CASSA 0,00 2025 1.800.000,00 2026 0,00 2027 0,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 8 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

69418/S CONVENZIONE CON RETE FERROVIARIA ITALIANA (R.F.I.) S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA CREAZIONE DI BARRIERE FONOASSORBENTI L.R. STAB. N. 1 DEL 2024 ART. 5

CASSA 0,00 2025 300.000,00 2026 200.000,00 2027 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2025 300.000,00 2026 200.000,00 2027 0,00

PROGRAMMA 8 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

CASSA 0,00 2025 300.000,00 2026 200.000,00 2027 0,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

CASSA 0,00 2025 300.000,00 2026 200.000,00 2027 0,00

MISSIONE 10-Trasporti e diritto alla mobilità'

PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale

TITOLO 1 - Spese correnti

2124/S CONTRATTI DI SERVIZIO IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE L.R. N. 23 DEL 2007 ART. 17, L.R. N. 23 DEL 2007 ART. 18, L.R. N. 23 DEL 2007 ART. 19, L.R. N. 23 DEL 2007 ART. 20

CASSA 0,00 2025 -300.000,00 2026 -200.000,00 2027 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2025 -300.000,00 2026 -200.000,00 2027 0,00

PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale

CASSA 0,00 2025 -300.000,00 2026 -200.000,00 2027 0,00

MISSIONE 10 -Trasporti e diritto alla mobilità

CASSA 0,00 2025 -300.000,00 2026 -200.000,00 2027 0,00

LIGUORI, PUTTO, MORETUZZO, BULLIAN, MASSOLINO

Emendamento modificativo (S 5.19)

1. Dopo il comma 25 è inserito il seguente:

<<25 bis. La Regione sostiene gli interventi di installazione di ascensori, nonché di adeguamento di ascensori da realizzare su immobili ed edifici di proprietà delle Ater e degli Enti locali aventi più di tre livelli fuori terra al fine di migliorare la fruibilità e l'accessibilità degli spazi abitativi.

25 ter. Con apposito regolamento sono individuati le misure degli incentivi, i requisiti dei beneficiari, i

criteri e le modalità di concessione degli incentivi, tenendo conto per ciascun immobile del numero dei piani.

25 quater. Gli incentivi di cui al comma 25 bis sono cumulabili con altre agevolazioni aventi la stessa finalità entro i limiti della spesa sostenuta.

25 quinquies. Per le finalità di cui al comma 25 bis è destinata la spesa complessiva di 3.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2025, 1.500.000 euro per l'anno 2026 e 1.500.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26. (S/NI_____).>>.

COPERTURA:

=====TABELLA E relativa all'art. 5 =====

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo 1 SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI -DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

| 2025: -500.000,00 | 2026: - 1.500.000,00 | 2027: - 1.500.000,00 |

LIGUORI, PUTTO, MORETUZZO, BULLIAN, MASSOLINO

Emendamento modificativo (S 5.20)

1. Dopo il comma 25 è inserito il seguente:

<< 25 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere Comuni un finanziamento straordinario per migliorare l'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti e alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone con disabilità.

25 ter. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 25 bis è presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata di una relazione illustrativa delle attività di cui al comma 9 bis e del relativo preventivo di spesa.

25 quater. Gli incentivi di cui al comma 25 bis sono cumulabili con altre agevolazioni aventi la stessa finalità entro i limiti della spesa sostenuta ed erogabili, in via prioritaria, agli Enti Locali che hanno inserito questi interventi nel piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA).

25 quinquies. Per le finalità di cui al comma 25 bis è destinata la spesa complessiva di 3.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2025, 1.500.000 euro per l'anno 2026 e 1.500.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26. (S/NI_____).>>.

COPERTURA:

=====TABELLA E relativa all'art. 5 =====

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo 1 SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

| 2025: -500.000,00 | 2026: - 1.500.000,00 | 2027: - 1.500.000,00 |

NOVELLI, CABIBBO, LOBIANCO

Subemendamento modificativo del subemendamento S 5.20.1 (S 5.20.0.1)

1. Al subemendamento 5.20.1 è apportata la seguente modifica:

Al termine del comma 25 ter è aggiunto il seguente periodo:

<<Il contributo massimo concedibile per singola comunità di montagna è pari ad euro 60.000, secondo la disponibilità delle risorse.>>.

NOVELLI, CABIBBO, LOBIANCO

Subemendamento modificativo dell'emendamento S 5.21 (S 5.20.1)

1. L'emendamento 5.21 è sostituito dal seguente:

<<25 bis. Al fine di favorire l'attivazione di azioni coordinate nel quadro di una visione strategica e integrata finalizzata allo sviluppo e alla tutela del territorio montano con ricadute positive su ambiente, prevenzione del rischio e sicurezza, rilancio dell'economia locale e contrasto allo spopolamento delle zone montane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Comunità di montagna della regione per interventi di manutenzione ordinaria delle strade di proprietà dei Comuni facenti parte delle medesime Comunità, diversi dagli interventi oggetto di finanziamento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 14 maggio 2020, n. 7 (Contributi per interventi per la manutenzione delle reti stradali comunali).

25 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25 bis è presentata al Servizio infrastrutture e opere strategiche entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie, corredata da una relazione preliminare di sintesi degli interventi da realizzarsi a cura dei Comuni. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento, nonché i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

25 quater. Per le finalità previste dal comma 25 bis, è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. i (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26.>>.

Tabella E di cui al comma 26 dell'articolo 5

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

TITOLO 1- Spese correnti

CAPITOLO S/NI

I 2025: +350.000 | 2026: --- | 2027: -- |

COPERTURA:

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

I 2025: -240.000 | 2026: --- | 2027: -- |

COPERTURA:

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO 70007 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

I 2025: -110.000 I 2026: --- I 2027: -- I

Nota a commento: il presente emendamento è volto a finanziare gli interventi di manutenzione ordinaria delle strade di proprietà dei Comuni delle Comunità di Montagna, diversi da quelli già finanziati a valere sulla legge regionale 7/2020, quali, ad esempio, lo sfalcio dell'erba sui bordi stradali, la rimozione di eventuali rami pericolanti o incombenti sulla sede stradale. Il contributo è concesso alle Comunità di Montagna, che sondano le esigenze dei singoli Comuni al fine di individuare i puntuali interventi da realizzare sul territorio. La Comunità di Montagna renderà il contributo alla Regione entro i termini e con le modalità fissate nel decreto di concessione.

NOVELLI, CABIBBO, LOBIANCO

Subemendamento modificativo dell'emendamento S 5.21 (S 5.20.1)

1. L'emendamento 5.21 è sostituito dal seguente:

<<25 bis. Al fine di favorire l'attivazione di azioni coordinate nel quadro di una visione strategica e integrata finalizzata allo sviluppo e alla tutela del territorio montano con ricadute positive su ambiente, prevenzione del rischio e sicurezza, rilancio dell'economia locale e contrasto allo spopolamento delle zone montane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Comunità di montagna della regione per interventi di manutenzione ordinaria delle strade di proprietà dei Comuni facenti parte delle medesime Comunità, diversi dagli interventi oggetto di finanziamento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 14 maggio 2020, n. 7 (Contributi per interventi per la manutenzione delle reti stradali comunali).

25 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25 bis è presentata al Servizio infrastrutture e opere strategiche entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie, corredata da una relazione preliminare di sintesi degli interventi da realizzarsi a cura dei Comuni. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento, nonché i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

25 quater. Per le finalità previste dal comma 25 bis, è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. i (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26.>>.

Tabella E di cui al comma 26 dell'articolo 5

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO S/NI

I 2025: +350.000 I 2026: --- I 2027: -- I

COPERTURA:

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

I 2025: -240.000 I 2026: --- I 2027: -- I

COPERTURA:

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO 70007 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

| 2025: -110.000 | 2026: --- | 2027: -- |

Nota a commento: il presente emendamento è volto a finanziare gli interventi di manutenzione ordinaria delle strade di proprietà dei Comuni delle Comunità di Montagna, diversi da quelli già finanziati a valere sulla legge regionale 7/2020, quali, ad esempio, lo sfalcio dell'erba sui bordi stradali, la rimozione di eventuali rami pericolanti o incombenti sulla sede stradale. Il contributo è concesso alle Comunità di Montagna, che sondano le esigenze dei singoli Comuni al fine di individuare i puntuali interventi da realizzare sul territorio. La Comunità di Montagna renderà il contributo alla Regione entro i termini e con le modalità fissate nel decreto di concessione.

NOVELLI, CABIBBO, LOBIANCO

Emendamento modificativo (S 5.21)

1. Dopo il comma 25 dell'articolo 5 sono inseriti i seguenti commi

<<25 bis. Al fine di favorire l'attivazione di azioni coordinate nel quadro di una visione strategica e integrata finalizzata allo sviluppo e alla tutela del territorio montano con ricadute positive su ambiente, prevenzione del rischio e sicurezza, rilancio dell'economia locale e contrasto allo spopolamento delle zone montane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Comunità di montagna della regione per interventi di manutenzione ordinaria delle strade di proprietà dei Comuni facenti parte delle medesime Comunità, diversi dagli interventi oggetto di finanziamento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 14 maggio 2020, n. 7 (Contributi per interventi per la manutenzione delle reti stradali comunali).

25 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25 bis è presentata al Servizio infrastrutture e opere strategiche entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie, corredata da una relazione preliminare di sintesi degli interventi da realizzarsi a cura dei Comuni. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento, nonché i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

25 quater. Per le finalità previste dal comma 25 bis, è destinata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26.>>

Tabella E di cui al comma 26 dell'art. 5

MISSIONE 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

PROGRAMMA 1 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO 5/NI

| 2025: +240.000 | 2026: --- | 2027: ---

COPERTURA:

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

| 2025: - 240.000 | 2026: --- | 2027: ---

Nota a commento: il presente emendamento è volto a finanziare gli interventi di manutenzione ordinaria delle strade di proprietà dei Comuni delle Comunità di Montagna, diversi da quelli già finanziati a valere sulla legge regionale 7/2020, quali, ad esempio, lo sfalcio dell'erba sui bordi stradali, la rimozione di eventuali rami pericolanti o incombenti sulla sede stradale. Il contributo è concesso alle Comunità di Montagna, che sondano le esigenze dei singoli Comuni al fine di individuare i puntuali interventi da realizzare sul territorio. La Comunità di Montagna renderà il contributo alla Regione entro i termini e con le modalità fissate nel decreto di concessione.

LOBIANCO, CABIBBO, NOVELLI

Subemendamento modificativo dell'emendamento S 5.22 (S 5.21.1)

L'Emendamento 5.22 è sostituito dal seguente:

<<25 bis. Al fine di tutelare il patrimonio culturale e di interesse religioso regionale e di evitarne il deterioramento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni per la sistemazione delle tombe monumentali e lapidi commemorative edificate entro l'anno 1950.

25 ter. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 25 bis è presentata alla Direzione centrale competente in materia di Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità, entro il 30 marzo di ogni anno, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare, di un quadro economico e del relativo cronoprogramma

25 quater. I contributi di cui al comma 25 bis sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a sportello di cui all'articolo 36 comma 4 della legge regionale 7/2000, nella misura massima di 40.000 euro a Comune, fino a esaurimento delle risorse disponibili a bilancio regionale.

25 quinquies. Per l'erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 25 bis si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici)

25 sexies. Per le finalità previste dal comma 25 bis, è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. i (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26.>>.

Tabella E di cui al comma 26 dell'articolo 5

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 1 - Urbanistica ed assetto del territorio

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CAPITOLO - Di nuova istituzione

|2025: +120.000 |2026: --- |2027: -- |

COPERTURA:

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2025: -90.000 |2026: --- |2027: -- |

COPERTURA:

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CAPITOLO 70007 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

| 2025: -30.000 | 2026: --- | 2027: -- |

LOBIANCO, CABIBBO, NOVELLI

Emendamento modificativo (S 5.22)

1. Dopo il comma 25 dell'articolo 5 sono inseriti i seguenti commi

<<25 bis. Al fine di tutelare il patrimonio culturale e di interesse religioso regionale e di evitarne il deterioramento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni per la sistemazione delle tombe monumentali e lapidi commemorative edificate entro l'anno 1950.

25 ter. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 25 bis è presentata alla Direzione centrale competente in materia di Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità, entro il 30 marzo di ogni anno, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare, di un quadro economico e del relativo cronoprogramma.

25 quater. I contributi di cui al comma 25 bis sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a sportello di cui all' articolo 36 comma 4 della legge regionale 7/2000, nella misura massima di 40.000 euro a Comune, fino a esaurimento delle risorse disponibili a bilancio regionale.

25 quinquies. Per l'erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 25 bis si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

25 sexies. Per le finalità previste dal comma 25 bis, è destinata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26.>>.

Tabella E di cui al comma 26 dell'art. 5

MISSIONE 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 1 – Urbanistica ed assetto del territorio

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CAPITOLO – Di nuova istituzione

| 2025: +90.000 | 2026: --- | 2027: ---

COPERTURA:

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

| 2025: - 90.000 | 2026: --- | 2027: ---

CARLI, CONFICONI

Emendamento modificativo (S 5.23)

All'articolo 5 dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

<<25 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Barcis un contributo straordinario finalizzato all'adeguamento e al miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità destra lago e alla realizzazione di un ponte d'attraversamento.

25 ter. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 25 bis è presentata alla Direzione centrale competente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico dell'intervento.

25 quater. Il decreto di concessione determina i requisiti per l'erogazione del finanziamento, nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

25 quinquies. Per le finalità di cui al comma 25 bis è autorizzata la spesa di 20.000.000 euro per il 2025 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26. (Capitolo S/Nuova istituzione).>>.

COPERTURA:

TABELLA K relativa all'Art. 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	3	Altri fondi
Titolo	1	Spese correnti

| 2025: - 20.000.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 20.000.000 euro per il 2025

CARLI, COSOLINI, CELOTTI, MENTIL, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (S 5.24)

<<25 bis. Al fine di contrastare l'emergenza abitativa e favorire la messa a disposizione per fini abitativi del patrimonio immobiliare sfitto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per la promozione delle azioni di cui al Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 087/Pres (Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi per i soggetti privati che mettono a disposizione alloggi ai locatari meno abbienti e per i Comuni che per tali iniziative abbattano i tributi, di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)).

25 quater. Per le finalità di cui al comma 26 bis è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26 (S/capitolo di nuova istituzione)>>

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2025: - 20.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 20.000,00 euro per l'anno 2025

CARLI, RUSSO, POZZO, MENTIL, FASIOLO, CELOTTI, COSOLINI, MORETTI

Emendamento modificativo (S 5.25)

All'articolo 5, dopo il comma 25, sono inseriti i seguenti:

<<25 bis. Dopo l'articolo 20 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) è inserito il seguente:

<<Art. 20 bis

(Fondo regionale per i proprietari di immobili in locazione)

1. Al fine di favorire la messa a disposizione del patrimonio immobiliare privato di persone fisiche per fini abitativi offrendo le opportune garanzie ai proprietari degli immobili, è istituito il Fondo regionale di garanzia per i proprietari di immobili dati in locazione.

2. Con regolamento regionale da approvarsi entro il 31 marzo 2025, previo parere della commissione consiliare competente, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 1.>>.

25 ter. Per le finalità di cui comma 25 bis è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro in ragione di 500.000 € per ognuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella E di cui al comma 26. (S/Nuova istituzione)>>.

COPERTURA:

=====

TABELLA K relativa all'Art. 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	3	Altri fondi
Titolo	1	Spese correnti

| 2025: - 500.000,00 | 2026: - 500.000,00 | 2027: - 500.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 500.000 euro per il 2025

- 500.000 euro per il 2026

- 500.000 euro per il 2027

CARLI, POZZO, FASIOLO, MENTIL, CELOTTI

Emendamento modificativo (S 5.26)

Dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

<<25 bis. Al fine di sostenere la manutenzione del territorio e l'operatività dei Comuni negli interventi di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta, sono riaperti i termini di presentazione delle domande di cui all'articolo 5, commi da 196 a 199, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), esclusivamente per i Comuni la cui popolazione è ricompresa tra i 10.000 e i 15.000 abitanti.

25 ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun Comune presenta domanda di contributo alla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici. La modalità di presentazione e i contenuti della domanda, l'importo del contributo nonché le modalità di concessione ed erogazione sono i medesimi di cui all'articolo 5, commi 197-199, della LR 7/2024.

25 quater. Per le finalità di cui al comma 25 bis è destinata la spesa di 650.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e

assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26.>>.

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11		
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA	3	Altri fondi
TITOLO	2	Spese in conto capitale
2025: - 650.000,00 2026: --- 2027: ---		

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
-650.000 euro per l'anno 2025

CELOTTI, COSOLINI, MARTINES, FASIOLO, MENTIL, CARLI, RUSSO

Emendamento modificativo (S 5.27)

Dopo il comma 25 sono aggiunti i seguenti:

<<25 bis all'articolo 34, comma 2, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 <<Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità>> la lettera c) è così sostituita:

c) gli studenti iscritti alle scuole dell'obbligo e secondarie, università o istituti superiori equiparati della Regione Friuli Venezia Giulia, fino a ventisei anni di età, anagraficamente residenti nel territorio regionale.

25 ter I commi 4 bis, 4 ter e 4 quater dell'articolo 34 della legge regionale n.23/2007 sono abrogati.

25 quater Per le finalità previste dal comma 25 bis è destinata la spesa di 400.000,00 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n.10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n.1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella E di cui al comma 26 (S/7651)>>.

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11		
Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti
2025: - 400.000,00 2026: --- 2027: ---		

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 400.000,00 euro per l'anno 2025

CELOTTI, MENTIL, FASIOLO, COSOLINI, MORETTI, CARLI

Emendamento modificativo (S 5.28)

Dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

<<25 bis. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2020, n. 7 (Contributi per interventi per la manutenzione delle reti stradali comunali), dopo le parole << inferiore ai 3.000 abitanti e ai

Comuni monta-ni>> sono inserite le seguenti: <<Il contributo non può comunque essere inferiore a 250.000 euro.>>.>>.

CELOTTI, POZZO, MENTIL, FASIOLO, MORETTI, CARLI

Emendamento modificativo (S 5.29)

Dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

<<25 bis. All'articolo 5, comma 89, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), dopo le parole <<22 luglio 2022>> sono inserite le seguenti: <<, nonché a copertura delle spese di progettazione e di realizzazione degli interventi di messa in sicurezza a seguito dell'assolvimento degli obblighi previsti.>>.>>.

CELOTTI, POZZO, MENTIL, FASIOLO, CARLI

Emendamento modificativo (S 5.30)

Dopo il comma 25 sono aggiunti i seguenti:

<<25 bis L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Fagagna un contributo straordinario di 2.500.000 euro per la copertura del quadro economico dei lavori per la realizzazione delle rotatorie sulla SR 464 e sulla SR UD 10 del Medio Friuli.

25 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma precedente è presentata dal Comune di Fagagna al Servizio competente in materia di infrastrutture e viabilità entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata da una relazione illustrativa e da un quadro economico dell'opera, nonché da un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

25 quater Per le finalità previste dal comma 25 bis è destinata la spesa di 2.500.000,00 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n...(..) - Programma n. ...(..) - Titolo n... (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella E di cui al comma 26. (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE)>>.

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2025: - 2.500.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 2.500.000,00 euro per l'anno 2025

CONFICONI, POZZO, FASIOLO, MENTIL, CARLI

Emendamento modificativo (S 5.31)

All'articolo 5 dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

<<25 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario finalizzato all'adeguato miglioramento delle condizioni di sicurezza da caduta massi ai fini della fruibilità turistica ciclo-pedonale della Vecchia Strada della Val Cellina.

25 ter. Entro il 30 marzo 2025 con deliberazione della Giunta regionale sono identificati i beneficiari del contributo, nonché le modalità di presentazione della domanda e di rendicontazione della spesa.

25 quater. Il decreto di concessione determina i requisiti per l'erogazione del finanziamento, nonché le

modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

25 quinquies. Per le finalità di cui al comma 25 bis è autorizzata la spesa di 10.000.000 euro per il 2025 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26. (Capitolo S/Nuova istituzione).>>.

COPERTURA:

TABELLA K relativa all'Art. 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	3	Altri fondi
Titolo	1	Spese correnti

| 2025: - 10.000.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO 970090 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 10.000.000 euro per il 2025

CONFICONI, CARLI

Emendamento modificativo (S 5.32)

All'articolo 5 dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

<<25 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni a ristoro dei costi sostenuti per le analisi e l'installazione di targhe energetiche in edifici di propria disponibilità.

25 ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 25 bis presentano istanza di contributo alla direzione centrale competente in materia, corredata da relazione illustrativa e quadri economici delle opere in oggetto.

25 quater. Per le finalità di cui al comma 25 bis è destinata la spesa di 300.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 per l'anno 2025, 2026 e 2027 a valere sulla Missione n. ...(..) - Programma n. ...(..) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26 (S/capitolo di nuova istituzione).>>.

COPERTURA:

TABELLA K relativa all'Art. 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	3	Altri fondi
Titolo	1	Spese correnti

| 2025: - 100.000,00 | 2026: -100.000,00 | 2027: -100.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 100.000 euro per il 2025
-100.000 euro per il 2026
-100.000 euro per il 2027

CONFICONI, CARLI

Emendamento modificativo (S 5.33)

All'articolo 5 dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

<<25 bis. La Regione è autorizzata a concedere un contributo a FVG Strade per la progettazione di una di una bretella di collegamento tra la zona artigianale di Cordenons e la Cimpello-Sequals.

25 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25 bis, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e viabilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

25 quater. Per le finalità di cui al comma 25 bis è destinata la spesa di 500.000 euro per il 2025° valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 05 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26 (S/capitolo di nuova istituzione).>>

COPERTURA:

TABELLA K relativa all'Art. 11		
Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	3	Altri fondi
Titolo	1	Spese correnti
2024: - 500.000,00 2025: --- 2026: ---		

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 500.000,00 euro per il 2025

nota: la bretella in questione fa riferimento al tratto L-M ipotizzato nello studio di fattibilità del 2020 sulla Gronda Nord e permette di collegare la zona artigianale di Cordenons alla Cimpello-Sequals e conseguentemente alla grande viabilità, mettendo fine all'isolamento dell'area.

CONFICONI, MENTIL. FASIOLO, CARLI

Emendamento modificativo (S 5.34)

All'articolo 5 dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

<<25 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo straordinario finalizzato alla progettazione e alla realizzazione di una rotatoria all'altezza dell'incrocio tra via del Troi e via Castelfranco, lungo la SS13 Pontebbana.

25 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma precedente è presentata al Servizio competente in materia di infrastrutture e viabilità entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata da una relazione illustrativa e da un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

25 quater. Per le finalità di cui al comma 25 bis è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. ... (..) - Programma n. ... (..) - Titolo n. ... (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella E di cui al comma 26. (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE)>>.

COPERTURA:

TABELLA K relativa all'Art. 11		
Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	3	Altri fondi
Titolo	1	Spese correnti

| 2025: - 700.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 700.000 euro per il 2025

CONFICONI, CARLI

Emendamento modificativo (S 5.35)

All'articolo 5 dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

<<25 bis. L'Amministrazione regionale, direttamente o tramite delegazione amministrativa, è autorizzata a realizzare il completamento del tratto della Ciclovia FVG-9 nel tratto da Spilimbergo a Tremeacque (Noncello-Mare).

25 ter. Per le finalità di cui al comma 25 bis è destinata la spesa complessiva di 5 milioni di euro per il 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26 (Capitolo S/CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE).>>.

COPERTURA:

TABELLA K relativa all'Art. 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	3	Altri fondi
Titolo	1	Spese correnti

| 2025: - 5.000.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 5.000.000 euro per il 2025

CONFICONI, CARLI

Emendamento modificativo (S 5.36)

All'articolo 5 dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

<<25 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a FVG Strade le risorse necessarie a sostenere i costi della progettazione e della realizzazione di un sottopasso ferroviario, lungo la SS13 Pontebbana in Comune di Sacile.

25 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma precedente è presentata al Servizio competente in materia di infrastrutture e viabilità entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata da una relazione illustrativa e da un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

25 quater. Per le finalità di cui al comma 25 bis è destinata la spesa di 10.000.000 euro, per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. ... (...) - Programma n. ... (...) - Titolo n. ... (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella E di cui al comma 26. (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE)>>.

COPERTURA:

TABELLA K relativa all'Art. 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	3	Altri fondi
Titolo	1	Spese correnti

2025: ---	2026: -10.000.000,00	2027: ---	
-----------	----------------------	-----------	--

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 10.000.000 euro per il 2026

CONFICONI, CARLI

Emendamento modificativo (S 5.37)

All'articolo 5 dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

<<25 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni e alle ATER al fine dell'acquisto e della rigenerazione degli alloggi militari dismessi

25 ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 25 bis presentano istanza di contributo alla direzione centrale competente in materia, corredata da relazione illustrativa e quadri economici delle opere in oggetto.

25 quater. Per le finalità di cui al comma 25 bis è destinata la spesa di 5.000.000 euro suddivisa in ragione di 2.500.000,00 per l'anno 2025 e 2.500.000,00 per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. ... (...) – Programma n. ... (...) – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26 (S/capitolo di nuova istituzione).>>

COPERTURA:

TABELLA K relativa all'Art. 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	3	Altri fondi
Titolo	1	Spese correnti

2025: - 2.500.000,00	2026: -2.500.000,00	2027: ---	
----------------------	---------------------	-----------	--

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

-2.500.000 euro per il 2025

-2.500.000 euro per il 2026

CONFICONI, RUSSO, CARLI

Emendamento modificativo (S 5.38)

Dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

<<25 bis. La Regione, al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera b) della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa), è autorizzata a concedere contributi ai Comuni e agli Istituti scolastici per la realizzazione di progetti diretti a favorire iniziative di mobilità sostenibile, ivi compresi gli incentivi per gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro in bicicletta.

25 ter. I criteri, le modalità, i limiti e l'ammontare massimo ammissibile e le premialità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 25 bis sono stabiliti con regolamento da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

25 quater. Per le finalità di cui al comma 25 bis è destinata la spesa di 600.000 euro in ragione di 200.000,0 per il 2025, 2026 e 2027 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 04 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 1 (Spese in conto corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26 (S/capitolo di nuova istituzione).>>.

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 03 Altri fondi
TITOLO 1 Spese correnti

| 2025: - 200.000,00 | 2026: -200.000,00 | 2027: -200.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 200.000,00 euro per l'anno 2025

- 200.000,00 euro per l'anno 2026

- 200.000,00 euro per l'anno 2027

CONFICONI, RUSSO, CARLI

Emendamento modificativo (S 5.39)

Dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

<<25 bis. Al fine di riqualificare i centri abitati nell'ottica di una maggiore sostenibilità ambientale, di agevolare la transizione alla mobilità lenta e di garantire la sicurezza dei cittadini, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni per le spese di progettazione e realizzazione di "Zone 30 Km/h" all'interno dei centri abitati, nonché per le opere di riqualificazione della viabilità e dei centri urbani correlate all'introduzione della "Zona 30 Km/h".

25 ter. I contributi di cui al comma 25 bis sono concessi nella misura massima del 100 per cento, riconoscendo una maggiore premialità per i progetti che interessano aree del territorio urbano in cui sono localizzati edifici scolastici, centri sportivi, uffici pubblici. Con regolamento regionale, da approvare entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti i livelli di premialità, oltre che eventuali ulteriori criteri e le modalità di presentazione della domanda.

25 quater. Per le finalità di cui al comma 25 bis è destinata la spesa di 5.000.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26 (S/capitolo di nuova istituzione).>>

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione 20 Fondi e accantonamenti
Programma 03 Altri fondi
Titolo 01 Spese correnti

| 2025: - 5.000.000,00 | 2026: ---- | 2027: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 5.000.000,00 euro per l'anno 2025

FASIOLO, MENTIL, CARLI

Emendamento modificativo (S 5.40)

Dopo il comma 25 sono aggiunti i seguenti:

<<25 bis L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un ulteriore contributo straordinario di 500.000 euro per il completamento della messa in sicurezza e dei lavori necessari al drenaggio delle acque di Galleria Bombi.

25 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma precedente è presentata dal Comune di Gorizia al Servizio competente in materia di lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata da una relazione illustrativa e da un quadro economico dell'opera, nonché da un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

25 quater. Con il decreto di concessione del contributo sono definite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

25 quinquies Per le finalità previste dal comma 25 bis è destinata la spesa di 500.000,00 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. ... (...) - Programma n. ... (...) - Titolo n. ... (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella E di cui al comma 26. (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE)>>.

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2025: - 500.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

=====

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 500.000,00 euro per l'anno 2025

FASIOLO, POZZO, MENTIL, CELOTTI, MORETTI, CARLI, COSOLINI

Emendamento modificativo (S 5.41)

Dopo il comma 25 sono aggiunti i seguenti:

<<25 bis. Al fine di garantire la massima accessibilità degli immobili di proprietà delle ATER regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari alle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale a sostegno delle spese necessarie a sostegno dell'installazione nonché dell'adeguamento di ascensori.

25 ter. Per accedere al contributo di cui al comma 25 bis, le ATER presentano, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture apposita domanda corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 25 bis. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

25 quater. Per le finalità di cui al comma 26 bis è autorizzata la spesa di 3.000.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA) - Programma n. 1 (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26 (S/capitolo di nuova istituzione)>>

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
----------	----	------------------------

Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2025: - 3.000.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 3.000.000,00 euro per l'anno 2025

FASIOLO, POZZO, MENTIL, CARLI

Emendamento modificativo (S 5.42) RICOLLOCATO con numerazione S 7.23.2

Dopo il comma 25 sono aggiunti i seguenti:

<<25 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore dell'ARDIS per sostenere interventi di miglioramento e implementazione dell'offerta di servizi dedicati agli studenti del Polo Universitario di Gorizia.

25 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25 bis è presentata entro novanta giorni al Servizio competente in materia di istruzione, corredata dalla relazione descrittiva degli interventi da realizzarsi.

25 quater. Con decreto del dirigente competente in materia sono definiti i requisiti, le spese ammissibili, le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

25 quinquies. Per le finalità di cui al comma 25 bis è destinata la spesa di euro 1.000.000 per il 2025 a valere sulla Missione n. 04 (Istruzione e diritto allo studio) – Programma n. 04 (Istruzione universitaria) – Titolo n. 02 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025 – 2027 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26>>

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2025: -1.000.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 1.000.000,00 euro per l'anno 2025

FASIOLO, POZZO, MENTIL, CARLI

Emendamento modificativo (S 5.43)

Dopo il comma 25 sono aggiunti i seguenti:

<<25 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Gorizia al fine di sostenere i lavori di ristrutturazione e di rigenerazione degli edifici storici dell'aeroporto.

25 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25 bis è presentata dal Comune di Gorizia alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata dell'intervento e dei relativi costi di realizzazione. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

25 quater Per le finalità previste dal comma 25 bis è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla Mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli

anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella E di cui al comma 26. (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE)>>.

Copertura:

=====			
TABELLA K Relativa all'articolo 11			
=====			
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	
PROGRAMMA	03	Altri fondi	
TITOLO	1	Spese correnti	

2025: - 1.000.000,00 2026: --- 2027: ---			

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
1.000.000,00 euro per l'anno 2025

FASIOLO, CARLI

Emendamento modificativo (S 5.44)

Dopo il comma 25 dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:

25 bis. La Regione è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Gorizia per la sistemazione del collegamento tra l'area alle spalle della piazzetta con il monumento ai caduti di Piuma l'altura denominata "Sanc".

25 ter. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, il Comune di Gorizia presenta domanda di contributo al servizio competente in materia di tutela dell'ambiente, sostenibilità e gestione delle risorse naturali. Con il decreto di assegnazione sono definiti i termini di approvazione del progetto e di rendicontazione del contributo

25 quater. Per le finalità previste dal comma 25 bis è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 01 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 26 (S/capitolo di nuova istituzione).>>.

Copertura:

=====			
TABELLA K Relativa all'articolo 11			
=====			
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	
PROGRAMMA	3	Altri fondi	
TITOLO	2	Spese conto capitale	

2025: - 10.000,00 2026: --- 2027: ---			

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
-10.000,00 euro per l'anno 2025

FASIOLO, CARLI

Emendamento modificativo (S 5.45)

Dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

<<25 bis. Al fine di garantire la manutenzione delle aree esterne garantendo il decoro degli alloggi di proprietà dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale in vista di GO!2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'ATER di Gorizia.

25 ter. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, l'ATER di Gorizia presenta domanda di

contributo alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata della relazione descrittiva e della spesa prevista. Con il Decreto di assegnazione del contributo, sono definite le modalità di rendicontazione della spesa.

25 quinquies. Per le finalità di cui al comma 25 bis è destinata la spesa di 2.000.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26 (S/capitolo di nuova istituzione).>>
Copertura:

=====		
TABELLA K Relativa all'articolo 11		
=====		
Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

2025: - 2.000.000,00 2026: --- 2027: ---		

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 2.000.000,00 euro per l'anno 2025

FASIOLO, MENTIL, CARLI

Emendamento modificativo (S 5.46)

Dopo il comma 25 sono aggiunti i seguenti:

<<25 bis L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo straordinario di 2.000.000 di euro per la progettazione e la realizzazione dei lavori necessari alla ristrutturazione del Palazzo "ex Bagni Pubblici".

25 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma precedente è presentata dal Comune di Gorizia al Servizio competente in materia di lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata da una relazione illustrativa e da un quadro economico dell'opera, nonché da un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

25 quater. Con il decreto di concessione del contributo sono definite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

25 quinquies Per le finalità previste dal comma 25 bis è destinata la spesa di 2.000.000,00 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n...(..) - Programma n. ...(..) - Titolo n... (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella E di cui al comma 26. (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE)>>.

Copertura:

=====		
TABELLA K Relativa all'articolo 11		
=====		
Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

2025: - 2.000.000,00 2026: --- 2027: ---		

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 2.000.000,00 euro per l'anno 2025

FASIOLO, MENTIL, CARLI

Emendamento modificativo (S 5.47) RICOLLOCATO con numerazione S 6.44.2

Dopo il comma 25 sono aggiunti i seguenti:

<<25 bis L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo straordinario di 500.000 euro la realizzazione della progettazione della ristrutturazione di Villa Frommer, da destinare a finalità culturali, sociali e ricreative.

25 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma precedente è presentata dal Comune di Gorizia al Servizio competente in materia di lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata da una relazione illustrativa e da un quadro economico dell'opera, nonché da un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

25 quater. Con il decreto di concessione del contributo sono definite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

25 quinquies Per le finalità previste dal comma 25 bis è destinata la spesa di 500.000,00 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n...(..) - Programma n. ...(..) - Titolo n... (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella E di cui al comma 26. (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE)>>.

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2025: - 500.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 500.000,00 euro per l'anno 2025

MARTINES, CONFICONI, RUSSO, POZZO, COSOLINI, MENTIL, FASIOLO, CARLI

Emendamento modificativo (S 5.48)

Dopo il comma 25 è inserito il seguente:

<<25 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore dei Comuni del Friuli Venezia Giulia, contributi fino nella misura del 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e fino all'importo massimo di 150.000 euro per la sostituzione dei punti luce presenti su strade urbane di gestite da FVG Strade Spa o dagli EDR.

25 ter. I contributi di cui al comma 25 bis sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

25 quater. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 25 bis, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, sono presentate alla Direzione centrale difesa infrastrutture e territorio entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge.

25 quinquies. Per le finalità di cui al comma 25 bis è destinata la spesa di 3.000.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e

infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26 (S/capitolo di nuova istituzione).>>

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11			
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	
PROGRAMMA	3	Altri fondi	
TITOLO	2	Spese in conto capitale	
2025: - 3.000.000,00 2026: --- 2027: ---			

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
-3.000.000 euro per l'anno 2025

MORETTI, CARLI, POZZO, RUSSO, MENTIL, FASIOLO, CELOTTI, CARLI, COSOLINI

Emendamento modificativo (S 5.49)

Dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

<<25 bis. Dopo l'articolo 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) è inserito il seguente:

<<Art. 26 bis
(Interventi dei Comuni)

1. Al fine di sostenere il diritto all'abitazione, il recupero del patrimonio edilizio sfitto all'interno dei centri abitati e la riduzione del consumo di suolo, anche al fine di favorire la messa a disposizione di immobili in locazioni a lungo termine garantendo l'autonomia abitativa dei cittadini, è istituito un fondo regionale destinato alla concessione di contributi ai Comuni del Friuli Venezia Giulia finalizzati al recupero del patrimonio immobiliare, anche da acquisire in proprietà, ai sensi dell'articolo 26.

2. Con regolamento regionale, da approvarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità di accesso al fondo, il contributo massimo erogabile a ciascun comune comunque nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile, le tipologie di interventi ammissibili.>>

25 ter. Per le finalità di cui al comma 25 bis è destinata la spesa complessiva di euro 300.000.000,00 suddivisa in ragione di euro 100.000.000,00 per ognuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26 (S/Nuovo capitolo).>>.

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11		
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3		ALTRI FONDI
TITOLO 1		Spese correnti
2025: - 87.454.736,00 2026: - 100.000.000,00 2027: - 100.000.000,00		

Cap 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 87.454.736,00 euro per l'anno 2025

- 100.000.000,00 euro per l'anno 2026

- 100.000.000,00 euro per l'anno 2027

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI

TITOLO 1 Spese correnti

| 2025: - 10.000.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

Cap 970090/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 10.000.000,00 euro per l'anno 2025

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI

TITOLO 2 Spese in conto capitale

| 2025: - 1.803.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

Cap 970094/S Nuovi interventi legislativi - investimento 2020 - 2022

- 1.803.000,00 euro per l'anno 2025

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI

TITOLO 2 Spese in conto capitale

| 2025: - 742.264,00 € | 2026: --- | 2027: --- |

Cap 970105/S Nuovi provvedimenti legislativi-dal terziario capitale

- 742.264,00 € euro per l'anno 2025

MORETTI, MARTINES, POZZO, RUSSO, CELOTTI, MENTIL, FASIOLO, CARLI, COSOLINI

Emendamento modificativo (S 5.51)

All'articolo 5, dopo il comma 25 sono aggiunti i seguenti:

<<25 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, attraverso l'istituzione di un apposito fondo dedicato, un contributo alle associazioni culturali e alle associazioni di volontariato con sede nel Friuli Venezia Giulia per sostenere l'acquisto della sede.

25 ter. Le associazioni per poter accedere al contributo devono dimostrare di essere in grado di gestire la sede e di sostenerne le spese negli anni successivi.

25 quater. Con apposito regolamento di attuazione, da emanarsi sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti i requisiti e le modalità di quanto previsto al comma 25 bis.

25 quinquies. Per le finalità di cui al comma 25 bis è destinata la spesa di 5.000.000,00 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26 (NI S/.)>>.

TABELLA E relativa all'articolo 5

Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio
Titolo 02	Spese in conto capitale

| 2025: + 5.000.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

+ 5.000.000,00 euro per l'anno 2025

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11				
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti		
PROGRAMMA	3	Altri fondi		
TITOLO	1	Spese correnti		
2025: - 5.000.000,00 2026: - 2027: -				

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 5.000.000,00 euro per l'anno 2025

MORETTI, CARLI, POZZO, MENTIL, FASIOLO, CELOTTI, MARTINES, CARLI, COSOLINI, RUSSO

Emendamento modificativo (S 5.52)

Dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

<<25 bis. La Regione Friuli Venezia Giulia finanzia gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della del patrimonio pubblico e della viabilità comunale al fine di garantire la qualità degli immobili e delle infrastrutture viarie comunali nonché di consentire una manutenzione programmata degli stessi finalizzata alla tutela del demanio comunale, al decoro e alla bellezza del territorio e alla sicurezza dei cittadini della regione.

25 ter. Per le finalità di cui al comma precedente, sono finanziati esclusivamente gli interventi sugli immobili, sulle strade comunali o strade private a uso pubblico, di manutenzione ordinaria che non modifichino le caratteristiche geometriche e funzionali delle infrastrutture.

Gli interventi riguardano:

a) messa in sicurezza di immobili;

b) adeguamento sismico di immobili;

c) sistemazione e manutenzione del piano viabile, di parcheggi e pertinenze stradali.

25 quater. Con deliberazione della Giunta regionale, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto, che devono tenere conto del numero degli abitanti e dell'estensione territoriale dei Comuni e le modalità di trasferimento, di concessione e di erogazione del contributo, nonché di rendicontazione della spesa.

25 ter. Per le finalità di cui al comma 26 bis è destinata la spesa complessiva di euro 150.000.000,00 suddivisa in ragione di euro 50.000.000,00 per gli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26 (S/NI).>>

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11				
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI		
PROGRAMMA	3	ALTRI FONDI		
TITOLO	1	Spese correnti		
2025: - 50.000.000,00 2026: - 50.000.000,00 2027: - 50.000.000,00				

Cap 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 50.000.000,00 euro per l'anno 2025

- 50.000.000,00 euro per l'anno 2026
- 50.000.000,00 euro per l'anno 2027

PISANI, RUSSO, CARLI, COSOLINI

Emendamento modificativo (S 5.53)

All'articolo 5 dopo il comma 25 è aggiunto il seguente:

<<25 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore dell'Associazione Sklad Mitja Čuk APS, per i lavori di manutenzione e di adeguamento strutturale dell'edificio sito in località Opicina in Comune di Trieste, al fine di adattare i locali e le strutture alle esigenze di un asilo nido e di una unità abitativa per disabili denominata "Dopo di noi".

25 ter. La domanda per il finanziamento straordinario è presentata alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente alla relazione descrittiva degli interventi da realizzare con il finanziamento. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione.

25 quater. Per le finalità di cui al comma 25 bis, è destinata la spesa complessiva di 375.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione previste dalla Tabella E di cui al comma 26. (NI)>>.

Tabella E relativa all'articolo 5

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

| 2025: + 375.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

+375.000,00 euro per l'anno 2025

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA	3	Altri fondi
TITOLO	1	Spese correnti

| 2025: - 375.000,00 | 2026: - | 2027: - |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 375.000,00 euro per l'anno 2025

POZZO, MARTINES, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, COSOLINI, CARLI

Emendamento modificativo (S 5.54)

Dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

<<25 bis. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale 14 maggio 2020, n. 7 (Contributi per interventi per la manutenzione delle reti stradali comunali), le parole << e ogni Comune può ricevere al massimo un finanziamento ogni due anni e, comunque, non prima della conclusione dei lavori relativi al finanziamento precedentemente ottenuto con la presente legge.>> sono soppresse.>>.

POZZO, MENTIL, FASIOLO, CELOTTI, MORETTI, CARLI, COSOLINI

Emendamento modificativo (S 5.55)

Dopo il comma 25 sono inseriti il seguente:

<<25 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a soggetti pubblici e privati, nella misura massima del 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la progettazione e la realizzazione di interventi volti all'adeguamento sismico e strutturale di immobili destinati all'erogazione di servizi pubblici.

25 ter. I criteri, le modalità, i limiti e l'ammontare massimo ammissibile e le premialità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 25 bis sono stabiliti con delibera di Giunta regionale da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

25 quater. Per le finalità di cui al comma 25 bis è destinata la spesa complessiva di euro 30.000.000,00 suddivisa in ragione di euro 10.000.000,00 per ognuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26. (Capitolo S/Nuova istituzione).>>.

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	02	Spese in conto capitale

| 2025: - 10.000.000,00 | 2026: - 10.000.000,00 | 2027: - 10.000.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 10.000.000,00 euro per l'anno 2025

- 10.000.000,00 euro per l'anno 2026

- 10.000.000,00 euro per l'anno 2027

POZZO, MENTIL, FASIOLO, MARTINES, CARLI

Emendamento modificativo (S 5.56)

Dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

<<25 bis. All'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) sono apportate le seguenti modifiche:

A) al comma 170, le parole <<di emissione di un bando>> sono sostituite dalle seguenti: <<di emissione di bandi>>;

B) al comma 171 le parole <<diversi dalle persone fisiche>> sono soppresse.

25 ter. Per le finalità di cui al comma 25 bis è autorizzata la spesa di 50.000.000,00 di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/NI)

25 quater. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 25 ter si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/ 69187)>>.

POZZO, FASIOLO, MENTIL, MORETTI, CARLI

Emendamento modificativo (S 5.57)

All'articolo 5 dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

<<25 bis. All'articolo 5, comma 181, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)le parole <<alpine>> sono soppresse e le parole <<in area montana>> sono sostituite dalle parole <<con popolazione inferiore a 5.000 abitanti>>.

25 ter. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 181, della LR 7/2024. è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella E di cui al comma 26. (S/69232)>>.

COPERTURA:

=====		
TABELLA K relativa all'Art. 11		
=====		
Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	3	Altri fondi
Titolo	1	Spese correnti

2025: - 500.000,00 2026: --- 2027: ---		

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 500.000 euro per il 2025

POZZO, MENTIL, FASIOLO, CELOTTI, CARLI

Emendamento modificativo (S 5.58)

Dopo il comma 25 sono aggiunti i seguenti:

<<25 bis L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Savogna un contributo straordinario di 1.000.000 euro per la copertura del quadro economico dei lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale tra la frazione di Polava e il confine di Stato.

25 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma precedente è presentata dal Comune di Savogna al Servizio competente in materia di infrastrutture e viabilità entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata da una relazione illustrativa e da un quadro economico dell'opera, nonché da un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

25 quater Per le finalità previste dal comma 25 bis è destinata la spesa di 1.000.000,00 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n... (...) - Programma n. ... (...) - Titolo n... (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella E di cui al comma 26. (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE)>>.

Copertura:

=====		
TABELLA K Relativa all'articolo 11		
=====		
Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

2025: - 1.000.000,00 2026: --- 2027: ---		

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 1.000.000,00 euro per l'anno 2025

RUSSO, CARLI

Emendamento modificativo (S 5.59)

All'articolo 5 dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

<<25-bis. Al fine di sostenere modelli di didattica innovativa e di apprendimento efficace e coinvolgente che mettano al centro l'apprendimento esperienziale ed il benessere di alunni e studenti, la Regione è autorizzata a concedere contributi ai Comuni volti alla realizzazione di aule all'aperto presso le istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado.

25-ter. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 25 bis è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio in seguito all'emanazione di apposito bando che preveda criteri e modalità di concessione del contributo. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

25-quater. Per le finalità di cui al comma 25-bis è autorizzata la spesa di 3.000.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26>>.

COPERTURA:

=====

TABELLA K relativa all'Art. 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	3	Altri fondi
Titolo	1	Spese correnti

| 2025: - 3.000.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 3.000.000 euro per il 2025

RUSSO, MASSOLINO, POZZO, COSOLINI, MENTIL, FASIOLO, CARLI

Emendamento modificativo (S 5.60)

All'articolo 5 dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

<<25-bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale un contributo straordinario per l'anno 2025 finalizzato alla risistemazione dello stabilimento "Ausonia".

25-ter. Per accedere al contributo di cui al comma 25-bis, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale presenta, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Legge sul Bollettino ufficiale della Regione, alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture apposita domanda corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 25-bis. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione degli incentivi.

25-quater. Per le finalità di cui al comma 25-bis è autorizzata la spesa di 3.200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA) - Programma n. 1 (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26>>

COPERTURA:

TABELLA K relativa all'Art. 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	3	Altri fondi
Titolo	1	Spese correnti

| 2025: - 3.200.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 3.200.000 euro per il 2025

RUSSO, CONFICONI, POZZO, COSOLINI, CELOTTI, MENTIL, FASIOLO, MORETTI, CARLI

Emendamento modificativo (S 5.61)

Dopo il comma 25 sono aggiunti i seguenti:

<<25 bis. Al fine di garantire la sicurezza e il mantenimento del decoro degli immobili di proprietà delle ATER regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari alle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale a sostegno delle spese necessarie per l'installazione e manutenzione di impianti di videosorveglianza.

25 ter. Per accedere al contributo di cui al comma 25 bis, le ATER presentano, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture apposita domanda corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 25 bis. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

25 quater. Per le finalità di cui al comma 25 bis è autorizzata la spesa di 2.000.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA) - Programma n. 1 (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26 (S/capitolo di nuova istituzione)>>.

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2025: - 2.000.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 2.000.000, 00 euro per l'anno 2025

DI BERT, LIRUTTI, MAZZOLINI, BERNARDIS, MORANDINI, POLESELLO, GRILLI, BOLZONELLO

Subemendamento sostitutivo del subemendamento S 5.61.1 (S 5.61.0.1)

1. Il sub emendamento 5.61.1 è sostituito dal seguente:

<<All'emendamento 5.62 la tabella è sostituita dalla seguente:

CAPITOLO DI DESTINAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE

S/NI

CASSA 2025 + 689.000,00 euro

CAPITOLI DI PRELIEVO

Missione 20 (Fondi e accantonamenti)

Programma 3 (Altri fondi)

Titolo 1 (Spese correnti)

Capitolo 970090 (NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118)

CASSA 2025 - 204.000,00 euro

Missione 20 (- Fondi e accantonamenti)

Programma 3 (Altri fondi)

Titolo 1 (Spese correnti)

Capitolo 70007 (PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49)

CASSA 2025 -485.000,00 euro

DI BERT, LIRUTTI, MAZZOLINI, BERNARDIS, MORANDINI, POLESELLO, GRILLI, BOLZONELLO

Subemendamento modificativo dell'emendamento S 5.62 (S 5.61.1)

All'emendamento 5.62 S la tabella è sostituita dalla seguente:

CAPITOLO DI DESTINAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE

s/NI

CASSA 2025 + 689.000,00 euro

CAPITOLO DI PRELIEVO

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 2025 - 689.000,00 euro

Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'amministrazione regionale come da scheda RTF allegata

DI BERT, LIRUTTI, MAZZOLINI, BERNARDIS, MORANDINI, POLESELLO, GRILLI, BOLZONELLO

Subemendamento modificativo dell'emendamento S 5.62 (S 5.61.1)

All'emendamento 5.62 S la tabella è sostituita dalla seguente:

CAPITOLO DI DESTINAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE

s/NI

CASSA 2025 + 689.000,00 euro

CAPITOLO DI PRELIEVO

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 2025 - 689.000,00 euro

Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'amministrazione regionale come da scheda RTF allegata

DI BERT, LIRUTTI, MAZZOLINI, BERNARDIS, MORANDINI, POLESELLO, GRILLI, BOLZONELLO

Emendamento modificativo (S 5.62)

1. Dopo il comma 25 sono aggiunti i seguenti:

<<25 bis. L'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere incentivi alle associazioni senza scopo di lucro con sede legale o locale nel territorio regionale per la realizzazione di impianti fotovoltaici, impianti di accumulo di energia elettrica o impianti solari termici a servizio di immobili di proprietà situati nel territorio regionale.

25 ter. Gli incentivi sono concessi con procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a seguito di emissione di bando, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, in regime "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

25 quater. I soggetti indicati al comma 25 bis possono presentare domanda per immobili aventi categoria catastale B. Ogni soggetto può presentare una sola domanda per ciascuna tipologia di intervento prevista nel bando e per lo stesso immobile è ammessa una sola domanda per ciascuna

tipologia di intervento

25 quinquies. Il bando di cui al comma 25 ter disciplina le tipologie degli interventi e l'importo dell'incentivo, le modalità, i termini, le condizioni e i requisiti per l'accesso, per la presentazione delle domande, per la presentazione della rendicontazione e l'erogazione dell'incentivo, anche in deroga alle disposizioni contenute nel capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

25 sexies. È disposta l'erogazione in via anticipata dell'incentivo a fronte di richiesta corredata da fideiussione bancaria o assicurativa, il cui costo è compreso tra le spese ammissibili alle condizioni previste dal bando, in deroga all'articolo 60 della L.R. 14/2002. Agli incentivi di cui al comma 25 ter non si applica l'articolo 32 della legge regionale 7/2000.

25 septies. Gli incentivi di cui al comma 25 ter sono cumulabili con le detrazioni fiscali nazionali e con altri incentivi, purché la somma delle agevolazioni ottenute non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta per l'intervento oggetto di incentivo.

25 octies. Per le finalità previste dal comma 25 bis è destinata la spesa complessiva di 174.000,00 euro, a valere sulla Missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) – Programma 1 (Fonti energetiche) – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26.>>.

CAPITOLO DI DESTINAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE

s/NI

CASSA 2025 + 174.000,00 euro

CAPITOLO DI PRELIEVO

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 2025 - 174.000,00 euro

Nota: Il presente emendamento è finalizzato ad estendere il novero dei beneficiari delle agevolazioni contributive funzionali al sostegno economico regionale per l'installazione di impianti fotovoltaici, integrando i canali contributivi esistenti con una nuova previsione indirizzata alle associazioni senza scopo di lucro con sede legale o locale nel territorio regionale.

Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

CARLI

Emendamento modificativo (S 5.62.1)

Dopo il comma 25 è inserito il seguente:

<<25 bis. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 2023, n. 1 (Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

<<c bis) spese bancarie e oneri finanziari collegati al prestito bancario per gli interventi precedenti.>>>>.

GRILLI, DI BERT, LIRUTTI, MAZZOLINI, BERNARDIS, MORANDINI, POLESELLO, BOLZONELLO

Emendamento modificativo (S 5.63)

1. Dopo il comma 25 è inserito il seguente:

<<25 bis. Al comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice Regionale dell'Edilizia) dopo le parole <<strumenti urbanistici comunali contenute>> le parole <<nell'articolo 16 bis, comma 1, lettera c),>> sono soppresse.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

MORANDINI, DI BERT, GRILLI, LIRUTTI, MAZZOLINI, BERNARDIS, POLESELLO, BOLZONELLO, CARLI, MARTINES, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (S 5.64)

1. Dopo il comma 25 dell'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

<<25 bis. All'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 57 è sostituito dal seguente:

<<57. Ai fini di promuovere l'infrastrutturazione verde e la conservazione del paesaggio, l'Amministrazione regionale sostiene i progetti dei Comuni in cui si prevede l'attuazione di interventi di riqualificazione e rigenerazione di spazi verdi urbani e non, ove siano alternativamente presenti alberi monumentali, alberi notevoli ovvero filari arborei di particolare pregio storico-paesaggistico, nonché la fruibilità e conoscenza degli stessi a vantaggio della collettività>>.

b) al comma 58, le parole <<la selezione, il reimpianto e la manutenzione delle essenze arboree e arbustive esistenti, l'impianto di nuove essenze, il rinnovo dell'ambiente e dell'arredo urbano>> sono sostituite dalle seguenti: <<la cura delle essenze arboree esistenti, l'eventuale reintegro delle piante ove mancanti nei gruppi o filari, l'arredo urbano.>>.

25 ter. Per le finalità di cui al comma 25 bis ed in relazione a quanto disposto dall'articolo 5, comma 59 della legge regionale 7/2024, è destinata spesa complessiva di 100.000,00 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella E di cui al comma 26. (cap. 69040/S).

25 quater. Agli oneri di cui al comma 25 ter si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Tabella K riferita all'articolo 11, Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti), Capitolo 970090 (NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025 - 2027.>>.

Nota a commento: il presente emendamento è volto a valorizzare, nell'ambito del già esistente canale contributivo a vantaggio dei Comuni della regione per il finanziamento dei progetti di riqualificazione e rigenerazione di spazi verdi anche spazi non urbani e filari arborei di pregio storico-paesaggistico (si pensi al tipico paesaggio della campagna friulana, scandito da filari di gelsi secolari).

Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

LIGUORI, PUTTO, MORETUZZO, BULLIAN, MASSOLINO

Emendamento modificativo (5.64.1)

1. Dopo il comma 25 sono aggiunti il seguente:

<<25 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere Comuni un finanziamento straordinario per la pulizia di pozzetti, chiusini e caditoie nelle strade di loro competenza.

25 ter. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 98 bis è presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Servizio competente, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.

25 quater. Per le finalità di cui al comma 25 bis è destinata la spesa complessiva di 3.000.000 euro, suddivisa in ragione di 1.000.000 euro per l'anno 2025, 1.000.000 euro per l'anno 2026 e 1.000.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26. (S/NI_____).>>.

COPERTURA:

=====

TABELLA E relativa all'art. 5

=====

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo 1 SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

| 2025: - 1.000.000,00 | 2026: - 1.000.000,00 | 2027: - 1.000.000,00 |

TRELEANI, BALLOCH, MIANI, MAZZOLINI, BASSO

Emendamento modificativo (S 5.64.2)

1. Dopo il comma 25, è aggiunto il seguente:

<<25 bis L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Chiusaforte per l'acquisto del fabbricato "ex Caserma Bortolussi" sito in località Sella Nevea. Le risorse sono concesse su domanda del Comune da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

25 ter. Per le finalità di cui al comma 25 bis, è destinata la spesa di 130.000,00 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. ____ (_____) - Programma n. ____ (_____) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26.(S/NI)>>.

CAPITOLO DI DESTINAZIONE:

S/NI

2025: + 130.000,00 euro 2026: --- 2027: ---

CASSA 2025 + 130.000,00 euro

CAPITOLO DI COPERTURA:

S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2025 - 130.000,00 euro 2026 --- 2027: ---

CASSA 2025 - 130.000,00 euro

Nota: L'emendamento mira a sostenere il Comune di Chiusaforte nell'acquisto del fabbricato, di proprietà dello Stato, denominato "ex Caserma Bortolussi", sito in località Sella Nevea. Con nota dell'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, di data 15 ottobre 2024, il Comune e la Regione sono stati informati della Procedura di vendita del fabbricato ai sensi dall'Art. 1, Commi 436, 437 e 438 della Legge 30-12-2004 n. 311 e ss.mm.ii. L'Amministrazione comunale, con nota di data 25 ottobre 2024, ha comunicato l'interesse all'esercizio del diritto di opzione ai sensi dell'art. 1, comma 437, legge n. 311/2004, al quale deve seguire formale autorizzazione da parte del Consiglio comunale. Pertanto, stante l'urgenza di far valere la prelazione, si ritiene necessario sostenere, attraverso un contributo straordinario, il Comune di Chiusaforte affinché possa provvedere all'acquisto del fabbricato in questione. Con lo stanziamento di 130.000€, si prevede di coprire per circa l'80 per cento il prezzo di vendita, fissato in 157.500,00€. I restanti oneri rimangono invece a carico dal Comune stesso.

CALLIGARIS, MIANI

Subemendamento modificativo all'emendamento di pagina S 5.64.3 (S 5.64.2.1)

1. Al comma 25 quater, come introdotto dall'emendamento all'articolo 5 di pagina 5.64.3, lettera A), le parole <<e in un'unica soluzione>> sono sostituite dalle seguenti: <<, in un'unica soluzione e senza garanzia in deroga all'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Tra le spese ammissibili rientra anche l'IVA, se non recuperabile.>>.

Nota tecnica: Il presente sub emendamento specifica solamente le modalità di concessione del contributo.

Nota finanziaria: Il presente sub emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

CALLIGARIS, MIANI

Emendamento modificativo (S 5.64.3)

1. All'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

<<25 bis. Al fine di garantire maggiori condizioni di sicurezza stradale per mezzo dell'ottimizzazione delle condizioni di visibilità nonché il contestuale risparmio sui costi di manutenzione ordinaria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni associati ai Consorzi di Tutela DOC Collio e DOC Friuli Colli Orientali e Ramandolo, un contributo complessivo di 50.000,00 euro a sostegno di un progetto pilota volto alla realizzazione di strutture pubblicitarie all'interno delle rotatorie stradali, che abbiano ad oggetto la promozione dei prodotti enogastronomici del territorio regionale.

25 ter. I contributi di cui al comma 25 bis possono essere ottenuti previa stipula di una convenzione con l'Unione dei Consorzi Vini DOC del Friuli Venezia Giulia (UniDOC FVG) e con l'Ente competente alla gestione e manutenzione della strada ove debbano essere realizzate le opere, con la quale vengano individuate le rotatorie prescelte. 25 quater, Il progetto pilota di cui al comma 25 bis, elaborato congiuntamente dagli Enti interessati, è presentato da UniDOC FVG alla direzione centrale Infrastrutture e territorio, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo territorio@certregionefvg.it, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa analitico. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25 bis è presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del finanziamento. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

25 quinquies. Per le finalità di cui al comma 25 bis è destinata la spesa di 50.000,00 euro per l'anno 2025 a valere sulla

Missione n. xx e sul Programma n. xx (.....) — Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per gli anni 2025-2027. capitolo S/NI

25 sexies. Agli oneri di cui al comma 25 quinquies si provvede mediante prelievo per pari importo a valere della Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) e sul Programma n. 3 (Altri fondi) — Titolo n. i (Spese correnti), capitolo S/970090.>>.

Nota tecnica:

L'emendamento propone l'istituzione di una nuova linea contributiva volta alla realizzazione di strutture pubblicitarie all'interno delle rotatorie stradali, al fine di realizzare lo scopo di una maggiore attrattività turistica, di valorizzare i nostri prodotti enogastronomici e di ridurre, se non azzerare, i costi di manutenzione per le rotatorie.

B) Dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

<<25 bis. Con riferimento alla Tabella E, riferita all'articolo 5, sono apportate le seguenti variazioni tabellari

Tabella E riferita all'Art. 5

Nella Tabella E, relativa all'articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA E relativa all'Art. 5

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo 2 Spese in conto capitale

|2025: + 3.100.000,00 |2026: |2027: |

CAPITOLO 69280 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE IN STATO DI SOTTOUTILIZZO L.R. N.7 DEL 2024 ART. 5
COMMA 169

Copertura:

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi
Titolo 1 spese correnti

|2025: - 3.100.000,00 |2026: |2027: |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
Nota tecnica

Col presente emendamento si rifinanzia la linea contributiva per la realizzazione di interventi volti a favorire la riqualificazione urbana e il recupero del patrimonio edilizio esistente in stato di sottoutilizzo.

FASIOLO, CARLI

Emendamento modificativo (S 5.64.4)

Dopo il comma 25 dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:

25 bis. La Regione è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Gorizia per la sistemazione e l'abbattimento delle barriere architettoniche del Parco Comunale Campagnuzza Sant'Andrea

25 ter. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, il Comune di Gorizia presenta domanda di contributo al servizio competente in materia di tutela dell'ambiente, sostenibilità e gestione delle risorse naturali. Con il decreto di assegnazione sono definiti i termini di approvazione del progetto e di rendicontazione del contributo

25 quater. Per le finalità previste dal comma 25 bis è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 01 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26 (S/capitolo di nuova istituzione)." >>

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 Altri fondi
TITOLO 2 Spese conto capitale

| 2025: - 50.000,00 | 2026: -- | 2027: -- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
-50.000,00 euro per l'anno 2025

CALLIGARIS

Subemendamento modificativo all'emendamento S 5.64.5, lettera C) (S 5.64.4.1)

1. Al comma 25 quater, come introdotto dall'emendamento all'articolo 5 di pagina 5.64.5, lettera C), le parole <<da sostenere per l'anno 2024>> sono sostituite dalle seguenti: <<da sostenere per l'anno 2025>> e le parole <<31 dicembre 2024>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2025>>.

Nota tecnica: Il presente sub emendamento sostituisce il riferimento temporale.

Nota finanziaria: Il presente sub emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (S 5.64.5)

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

<<25 bis. L'Amministrazione regionale ripartisce ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale operanti nel periodo 01.01.2001-12.06.2020, risorse statali di cui alle leggi n. 58/2005 e n. 296/2006, non ancora erogate, per un importo pari a euro 47.695.385,06, secondo modalità definite con decreto del direttore della direzione centrale competente in materia di trasporti.

25 ter. Per le finalità previste dal comma 25 bis è destinata la spesa di euro 47.695.385,06 per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) – Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A3 di cui all'articolo 1, comma 2 ter. (NI S/23992, NI S/23993)

25 quater. L'Amministrazione regionale concede al gestore dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici e marittimi su bacino unico regionale un contributo straordinario al fine di sostenere il miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale di competenza della Regione, in coerenza con le priorità individuate a livello nazionale.

25 quinquies. Il contributo straordinario di cui al comma 25 quater è destinato a sostenere azioni sul personale, anche di futura assunzione, al fine di assicurare una attrattività delle mansioni operative direttamente connesse alla realizzazione dei servizi di TPL e più in generale altre azioni finalizzate al miglioramento della sicurezza e della qualità dei servizi per i cittadini.

25 sexies. La concessione di cui al comma 25 quater è disposta con decreto del direttore della direzione centrale competente in materia di trasporti, tenuto conto degli equilibri contabili, con indicazione delle modalità di attribuzione alle singole consorziate, con un riparto a valere sulla annualità 2025.

25 septies. Per le finalità previste dal comma 25 quater è destinata la spesa di euro 9.906.643,13 per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) – Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26. (NI S/69446)>>.

B) Dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

<<25 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Corno di Rosazzo al fine di ripristinare lo stato della "Strada del Bosco Romagno", che unisce i Comuni di Corno di Rosazzo e Cividale del Friuli in un contesto paesaggistico di rilevante interesse regionale.

25 ter. Per le finalità di cui al comma 25 bis il Comune presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione descrittiva e cronoprogramma, nonché del relativo quadro economico.

25 quater. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

25 quinquies. Per le finalità previste dal comma 25 bis è destinata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26. (NI S/69447)>>.

C) Dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

<<25 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare al Comune di Fogliano Redipuglia la quota di contributo statale residua dell'assegnazione già concessa e relativa all'intervento "Lavori di realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'incrocio tra la S.R. n. 305 e la S.P. n.1 al km 11+400 della S.R. n. 305 e realizzazione di passaggi pedonali in località Fogliano Redipuglia", di cui al Piano Nazionale Sicurezza Stradale (PNSS) - 2° Programma di attuazione – (CUP: E71B10000100002), nei

limiti dell'importo di 116.242,74 euro, al fine di garantire il completamento dell'opera entro il termine dello stato di avanzamento dei lavori previsto dal cronoprogramma.

25 ter. L'anticipazione di cui al comma 25 bis è rimborsata mediante compensazione con l'assegnazione statale spettante alla Regione per l'annualità 2024 e comunque non oltre il 2027.

25 quater. L'anticipazione di cui al comma 25 bis è concessa e contestualmente liquidata al Comune di Fogliano Redipuglia in un'unica soluzione, previa presentazione, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture, corredata della dichiarazione attestante la progressione delle spese sostenute e da sostenere per l'anno 2024, relative alle obbligazioni giuridiche assunte e da assumere, entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

25 quinquies. Per le finalità di cui al comma 25 bis è destinata la spesa di 116.242,74 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26. (NI S/69539)

25 sexies. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 25 ter, previste in complessivi 116.242,74 euro per l'anno 2027, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2. (NI E/37321)>>.

D) Dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

<<25 bis. All'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

<<8. I proprietari residenti, o titolari di unità produttiva nell'intero compendio castellano alla data del 6 maggio 1976, hanno titolo a vedersi attribuiti in proprietà piena ed esclusiva gli immobili secondo le superfici e i volumi stabiliti all'articolo 2, comma 2, lettera g), del Piano di intervento urbanistico – edilizio approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2012 del 22 aprile 1993.>>

b) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

<<8 bis. Al fine di garantire nell'ambito del compendio castellano di Colloredo di Monte Albano la maggiore funzionalità tra corpi di fabbrica con destinazione pubblica e corpi di fabbrica con destinazione privata, l'attribuzione in proprietà avviene esclusivamente nei corpi di fabbrica denominati rispettivamente Mastio e Casetta Nievo.

8 ter. Ai proprietari non residenti nel compendio castellano di Colloredo di Monte Albano alla data del 6 maggio 1976, aventi diritto alla riassegnazione di uno o più immobili in proprietà, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g) del Piano di intervento urbanistico – edilizio, la proprietà viene attribuita previa corresponsione di un prezzo di cessione che tiene conto del costo di costruzione, come risultante nel progetto esecutivo in via di realizzazione. Dal costo di costruzione sono dedotte le spese riferite alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

8 quater. Dal prezzo di cessione determinato ai sensi del comma 8 ter è dedotto il contributo spettante a ciascuno sulla base delle norme di cui alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche e integrazioni (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche).

8 quinquies. La disciplina di cui al comma 8 ter si applica anche ai proprietari di unità immobiliari adibite, festeggiamenti, mostre e manifestazioni simili, considerate unità ad uso abitativo non utilizzate effettivamente e direttamente alla data degli eventi sismici.

8 sexies. Gli immobili di cui ai commi precedenti sono attribuiti in proprietà a condizione che non siano alienati per un periodo di 10 anni.>>

25 ter. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 8 ter dell'articolo 3 della legge regionale n. 66/1991, come introdotto dalla lettera b) del comma 25 bis, affluiscono al Titolo n. 4 (Entrate in conto capitale) -Tipologia n. 400 (Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027.>>.

E) Al comma 26, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella E sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella E e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.

=====

TABELLA E (RELATIVA ALL'ARTICOLO 5)

=====

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

TITOLO 1 - Spese correnti

696/S SPESE DERIVANTI DALL'EFFETTUAZIONE DEI CORSI PREVISTI DAL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE REGIONALE L.R. N. 53. DEL 1981 ART. 42; L.R. N. 18 DEL 2016 ART. 29

CASSA 0,00 2025 25.000,00 2026 0,00 2027 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2025 25.000,00 2026 0,00 2027 0,00

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

CASSA 0,00 2025 25.000,00 2026 0,00 2027 0,00

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

TITOLO 1 - Spese correnti

9989/S SERVIZI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE A SUPPORTO TRASVERSALE DELLE ATTIVITA' DELLA DIREZIONE DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 ART. 3 COMMA 1 LETT. SS

CASSA 0,00 2025 - 25.000,00 2026 0,00 2027 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2025 - 25.000,00 2026 0,00 2027 0,00

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

CASSA 0,00 2025 - 25.000,00 2026 0,00 2027 0,00

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

CASSA 0,00 2025 0,00 2026 0,00 2027 0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 2 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica-popolare

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

69448/S SOVVENZIONE AI COMUNI DI VENZONE E PINZANO AL TAGLIAMENTO PER LE SPESE RELATIVE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA E ALL'ACQUISIZIONE DI AREE INDIVIDUATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, PRIMO COMMA LETTERE A) E B) DELLA LEGGE REGIONALE N. 33/1976. L.R. N. 37 DEL 1993 ART. 105

CASSA 0,00 2025 900.000,00 2026 0,00 2027 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2025 900.000,00 2026 0,00 2027 0,00

PROGRAMMA 2 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica-popolare

CASSA 0,00 2025 900.000,00 2026 0,00 2027 0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

CASSA 0,00 2025 900.000,00 2026 0,00 2027 0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale

TITOLO 1 - Spese correnti

69446/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI GESTORI DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO E MARITTIMI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA QUALITA' DEI SERVIZI PER I CITTADINI L.R. STAB N. 1 DEL 2024 ART. 5

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2025 9.906.643,13 2026 0,00 2027 0,00

PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale

CASSA 0,00 2025 9.906.643,13 2026 0,00 2027 0,00

PROGRAMMA 5 -Viabilità e infrastrutture stradali

TITOLO 2 – Spese in conto capitale

12902/S CONTRIBUTI AI COMUNI INTERESSATI DA EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE L.R. N. 24 DEL 2021 ART. 5 COMMA 12

CASSA 0,00 2025 2.485.000,00 2026 0,00 2027 0,00

69447/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO PER IL RIPRISTINO DELLA "STRADA DEL BOSCO ROMAGNO" L.R. STAB. N. 1 DEL 2024 ART. 5

CASSA 0,00 2025 240.000,00 2026 0,00 2027 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2025 2.725.000,00 2026 0,00 2027 0,00

TITOLO 3 – Spese per incremento di attività finanziarie

69539/S ANTICIPAZIONE AL COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO STATALE RESIDUA DELL'ASSEGNAZIONE GIA' CONCESSA E RELATIVA ALL'INTERVENTO 'LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO TRA LA S.R. N. 305 E LA S.P. N.1 AL KM 11+400 DELLA S.R. N. 305 E REALIZZAZIONE DI PASSAGGI PEDONALI IN LOCALITA' FOGLIANO REDIPUGLIA' DI CUI AL PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE (PNSS) – 2 PROGRAMMA DI ATTUAZIONE - CUP: E71B10000100002 L.R. STAB. N. 1 DEL 2024 ART. 5

CASSA 0,00 2025 116.242,74 2026 0,00 2027 0,00

TITOLO 3 – Spese per incremento di attività finanziarie

CASSA 0,00 2025 116.242,74 2026 0,00 2027 0,00

PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

CASSA 0,00 2025 2.841.242,74 2026 0,00 2027 0,00

MISSIONE 10 - Trasporti. e diritto alla mobilità

CASSA 0,00 2025 12.747.885,87 2026 0,00 2027 0,00

MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2025 -13.531.643,13 2026 0,00 2027 0,00

970090/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2025 -116.242,74 2026 0,00 2027 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2025 -13.531.643,13 2026 0,00 2027 0,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA 0,00 2025 -13.531.643,13 2026 0,00 2027 0,00

MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti

CASSA 0,00 2025 -13.531.643,13 2026 0,00 2027 0,00

POZZO, MARTINES, FASIOLO, MENTIL, CELOTTI, MORETTI, CARLI

Emendamento modificativo (S 5.65)

Nella Tabella E, relativa all'articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

=====

TABELLA E relativa all'articolo 5

Missione	07	TURISMO
Programma	1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

| 2025: + 1.000.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO 7407 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DELLE PRO LOCO E DELLE ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO CHE ABBIANO SEDE IN COMUNI FINO A 15.000 ABITANTI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA O DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI IMMOBILI PUBBLICI DESTINATI A SEDE E DI IMMOBILI PUBBLICI O PRIVATI DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DI SAGRE, FESTE LOCALI E FIERE TRADIZIONALI L.R. N. 7 DEL 2019 ART. 3 COMMA 1, L.R. N. 7 DEL 2019 ART. 3 COMMA 2, L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 5 COMMA 65 LETT. C PUNTO o
+ 1.000.000,00 euro per l'anno 2025

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	02	Spese in conto capitale

| 2025: - 1.000.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 1.000.000,00 euro per l'anno 2025

Nota: per scorrimento graduatoria Bando per la concessione di contributi a Pro Loco, Parrocchie, Fondazioni e Associazioni senza fini di lucro per interventi manutentivi delle sedi nonché degli immobili ed impianti destinati alla realizzazione di sagre, feste locali e fiere tradizionali di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali) approvato con decreto n. 39052 del 28 agosto 2023.

CELOTTI, MARTINES, POZZO, MENTIL, FASIOLO, COSOLINI, MORETTI, CARLI

Emendamento modificativo (S 5.66)

Nella Tabella E, relativa all'articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA E relativa all'Art. 5

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PROGRAMMA 1		Urbanistica e assetto del territorio
TITOLO 2		Spese in conto capitale

| 2025: 4.000.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO 69235 CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 10.000 ABITANTI PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI, STRUMENTI E ATTREZZATURE AL FINE DI SOSTENERE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA L.R. N.7 DEL 2024 ART. 5 COMMA 196
4.000.000,00 euro per l'anno 2025

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
----------	----	------------------------

Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2025: - 4.000.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

-4.000.000,00 euro per l'anno 2025

CELOTTI, POZZO, COSOLINI, MENTIL, FASIOLO, CARLI

Emendamento modificativo (S 5.67)

Nella Tabella E, relativa all'articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA E relativa all'Art. 5

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PROGRAMMA 1		Urbanistica e assetto del territorio
TITOLO 2		Spese in conto capitale

| 2025: 15.000.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO 3356 CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI AI COMUNI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI MINORI, BORCHI RURALI E DELLE PIAZZE PER LO SVILUPPO AMBIENTALE, SOCIALE CULTURALE E TURISTICO L.R. N. 2 DEL 2000 ART. 4 COMMA 55

15.000.000,00 euro per l'anno 2025

Copertura:

TABELLA L Relativa all'articolo 12

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2025: - 15.000.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

-15.000.000,00 euro per l'anno 2025

FASIOLO, MORETTI, CARLI, POZZO, MENTIL, CELOTTI, COSOLINI

Emendamento modificativo (S 5.68)

Nella Tabella E, relativa all'articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA E relativa all'Art. 5

Missione	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

| 2025: 1.500.000,00 | 2026: 1.500.000,00 | 2027: 1.500.000,00 |

CAPITOLO 2128 CONTRIBUTI ALLE A.T.E.R. ADEGUAMENTO ALLOGGI NON ALLOCABILI L.R. N. 6 DEL 2003 ART. 2 COMMA 1 LETT. A, L.R. N. 6 DEL 2003 ART. 10

1.500.000,00 euro per l'anno 2025

1.500.000,00 euro per l'anno 2026

1.500.000,00 euro per l'anno 2027

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

=====

| 2025: - 1.500.000,00 | 2026: - 1.500.000,00 | 2027: - 1.500.000,00 |

=====

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 1.500.000 euro per il 2025

- 1.500.000 euro per il 2026

- 1.500.000 euro per il 2027

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento tabellare (S 5.69) RICOLLOCATO con numerazione S 4.56.2

=====

TABELLA E (RELATIVA ALL' ARTICOLO 5)

=====

MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

capitolo 108941 - Contributi al gestore del servizio pubblico di trasporto pubblico regionale per la realizzazione di un progetto pilota per il servizio di trasporto biciclette

=====

|2025 +20.000,00 |2026 - |2027 - |

=====

=====

TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)

=====

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

S/970090 -NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

=====

|2025 -20.000,00 |2026 - - |2027 - |

=====

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento tabellare (S 5.70) RICOLLOCATO con numerazione S 4.56.1

=====

TABELLA E (RELATIVA ALL' ARTICOLO 5)

=====

MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

capitolo 142960 - Oneri per l'affidamento della progettazione, fornitura e posa in opera delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici - progetto Noemix

=====

|2025 +1.000.000 |2026 + 1.000.000 |2027 +1.000.000 |

TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007 - PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2025 -1.000.000,00 |2026 - 1.000.000 |2027 - 1.000.000 |

CAPOZZI

Emendamento modificativo (S 5.71)

II

TABELLA E RIFERITA ALL'ARTICOLO 5

II

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 68656/S

BONUS TRASPORTO NEOMAMME - FINANZIAMENTO DELLA MISURA E SOSTEGNO DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON GLI ISTITUTI DI CREDITO PER L'EMISSIONE DI CARTE PREPAGATE FUNZIONALI ALLA FRUIZIONE DELLA MISURA L.R. N.16 DEL 2023 ART. 5 COMMA 26, L.R. N.16 DEL 2023 ART. 5 COMMA 30

|2025 + 100.000,00 |2026 +100.000,00 |2027 + 100.000,00 |

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007/S

DENOMINAZIONE: PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2025 - 100.000,00 |2026 - 100.000,00 |2027 - 100.000,00 |

CELOTTI, MARTINES, POZZO, MENTIL, FASIOLO, MORETTI, CARLI

Emendamento modificativo (5.72)

Nella Tabella E, relativa all'articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA E relativa all'Art. 5

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	2	Spese in conto capitale

| 2025: 3.000.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO 8585 CONTRIBUTI PER INTERVENTI SU STRADE COMUNALI O STRADE PRIVATE AD USO PUBBLICO E LORO

STRETTE PERTINENZE FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE

L.R. N. 7 DEL 2020 ART. 2

3.000.000,00 euro per l'anno 2025

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2025: -3.000.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

-3.000.000,00 euro per l'anno 2025

CONFICONI, RUSSO, POZZO, CELOTTI, MENTIL, FASIOLO, COSOLINI, CARLI

Emendamento modificativo (S 5.73)

Nella Tabella E, relativa all'articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

=====

TABELLA E relativa all'Art. 5

=====

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA 5		Viabilità e infrastrutture stradali
TITOLO 2		Spese in conto capitale

| 2025: 8.000.000,00 | 2026: 14.000.000 | 2027: 14.000.000,00 |

CAPITOLO 3230 INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI - FONDI REGIONALI L.R. N.22 DEL 2021 ART. 24, L.R. N. 6 DEL 2003 ART. 2 COMMA 1 LETT. D, L.R. N. 6 DEL 2003 ART. 6 COMMA 1, L.R. N. 6 DEL 2003 ART. 10 COMMA 1, L.R. N. 12 DEL 2006 ART. 4 COMMA 17, L.R. N. 1 DEL 2016 ART. 15 COMMA 1 LETT. D, L.R. N. 1 DEL 2016 ART. 19 COMMA 1, L.R. N. 22 DEL 2007 ART. 4 COMMA 36, L.R. N. 25 DEL 2015 ART. 23 COMMA 3, L.R. N.13 DEL 2023 ART. 5 COMMA 75, L.R. N.13 DEL 2022 ART. 5 COMMA 49

8.000.000,00 euro per l'anno 2025

14.000.000,00 euro per l'anno 2026

14.000.000,00 euro per l'anno 2027

Copertura:

=====

TABELLA K relativa all'articolo 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2025: - 8.000.000,00 | 2026: - 14.000.000 | 2027: - 14.000.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 8.000.000,00 euro per l'anno 2025

- 14.000.000,00 euro per l'anno 2026

- 14.000.000,00 euro per l'anno 2027

MARTINES, CARLI

Emendamento modificativo (S 5.74)

Nella Tabella E, relativa all'articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA E relativa all'Art. 5		
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA	5	Viabilità e infrastrutture stradali
TITOLO	2	Spese in conto capitale
2025: 5.000.000,00 2026: --- 2027: ---		

CAPITOLO 68271 CONTRIBUTI STRAORDINARI AGLI ENTI LOCALI PER LA COPERTURA DEI QUADRI ECONOMICI DEI PROGETTI GIA' FINANZIATI DA FONDI PNRR O FONDI PNC L.R. N.13 DEL 2023 ART. 5 COMMA 88/2, L.R. N.7 DEL 2024 ART. 5 COMMA 17, L.R. N.13 DEL 2023 ART. 5 COMMA 88
5.000.000,00 euro per l'anno 2025
Copertura:

TABELLA K relativa all'articolo 11		
Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti
2025: - 5.000.000,00 2026: --- 2027: ---		

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
-5.000.000,00 euro per l'anno 2025

LIRUTTI, DI BERT, GRILLI, MAZZOLINI, BERNARDIS, MORANDINI, POLESELLO, BOLZONELLO
Emendamento modificativo (S 5.75)

1. Alla Tabella E, relativa all'articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:

TABELLA E (RELATIVA ALL' ARTICOLO 5)		
Missione: 11 – SOCCORSO CIVILE		
Programma: 1 – SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		
Titolo: 2 - SPESE D'INVESTIMENTO		
2025 + 200.000 euro 2026 --- 2027 ---		

CAPITOLO S/4150 "FINANZIAMENTI DEL "FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE" - L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 9, L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 10, L.R. N.64 DEL 1986 ART. 11 COMMA 1, L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 12 COMMA 1, L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 12 COMMA 2, L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 33, L.R. N.25 DEL 2018 ART. 5, COMMA 13"
CASSA 2025 + 200.000 euro

TABELLA K		
Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		
Programma: 3 - ALTRI FONDI		
Titolo: 1 - SPESE CORRENTI		
2025 - 200.000 euro 2026 --- 2027 ---		

FERRARI, LOBIANCO, CALLIGARIS
SUB EMENDAMENTO MODIFICATIVO ALL'EMENDAMENTO DI PAGINA S. 5.75.1 (5.75.0.1)
1. L'emendamento di pagina S. 5.75.1 è modificato come segue:

Tabella E riferita all'Art. 5

Nella Tabella E, relativa all'articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA E relativa all'Art. 5

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

Titolo 1 Spese correnti

|2025: + 30.000,00 |2026: | 2027:

CAPITOLO 4161 FINANZIAMENTI DEL "FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE" - DI PARTE CORRENTE L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 9, L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 10, L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 11 COMMA 1, L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 12 COMMA 1, L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 12 COMMA 2, L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 33, L.R. N.6 DEL 2022 ART. 5, L.R. N.6 DEL 2022 ART. 6 COMMA 1, L.R. N.6 DEL 2022 ART. 7, L.R. N.7 DEL 2024 ART. 5 COMMA 224

Copertura:

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo 1 Spese correnti

|2025: - 30.000,00 |2026:-----|2027:

CAPITOLO 970090

FERRARI, LOBIANCO, CALLIGARIS
Emendamento modificativo (S 5.75.1)

Tabella H
riferita all'Art. 8

Nella Tabella H, relativa all'articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA H relativa all'Art. 8

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

Titolo 1 Spese correnti

|2025: + 30.000,00 |2026: |2027:

CAPITOLO 4161 FINANZIAMENTI DEL "FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE" - DI PARTE CORRENTE L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 9, L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 10, L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 11 COMMA 1, L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 12 COMMA 1, L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 12 COMMA 2, L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 33, L.R. N.6 DEL 2022 ART. 5, L.R. N.6 DEL 2022 ART. 6 COMMA 1, L.R. N.6 DEL 2022 ART. 7, L.R. N.7 DEL 2024 ART. 5 COMMA 224

Copertura:

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo 1 Spese correnti

|2025: - 30.000,00 |2026: --- |2027: ---

CAPITOLO 970090

Nota tecnica:

Il presente emendamento stanZIA risorse a valere del Fondo di Protezione Civile regionale per l'acquisto di automezzi ed attrezzature antincendio boschivo.

MIANI, CALLIGARIS

Emendamento modificativo (S 5.75.2)

Tabella E
riferita all'Art. 5

Nella Tabella E, relativa all'articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA E relativa all'Art. 5

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

Titolo 1 Spese correnti

|2025: + 200.000,00

|2026:

|2027:

CAPITOLO 4150 FINANZIAMENTI DEL "FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE" - L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 9, L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 10, L.R. N.64 DEL 1986 ART. 11 COMMA 1, L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 12 COMMA 1, L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 12 COMMA 2, L.R. N. 64 DEL 1986 ART. 33, L.R. N.25 DEL 2018 ART. 5, COMMA 13

Copertura:

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo 1 Spese correnti

|2025: - 200.000,00

|2026:

|2027:

CAPITOLO 970090

Nota tecnica:

Il presente emendamento stanza risorse a valere del Fondo di Protezione Civile regionale per opere di manutenzione

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, LIGUORI, PUTTO

Emendamento modificativo (S 5.76)

Nella Tabella E, relativa all'articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella tabella stessa:

TABELLA E (RELATIVA ALL' ARTICOLO 5)

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 3230 INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI - FONDI REGIONALI L.R. N.22 DEL 2021 ART. 24, L.R. N. 6 DEL 2003 ART. 2 COMMA 1 LETT. D, L.R. N. 6 DEL 2003 ART. 6 COMMA 1, L.R. N. 6 DEL 2003 ART. 10 COMMA 1, L.R. N. 12 DEL 2006 ART. 4 COMMA 17, L.R. N. 1 DEL 2016 ART. 15 COMMA 1 LETT. D, L.R. N. 1 DEL 2016 ART. 19 COMMA 1, L.R. N. 22 DEL 2007 ART. 4 COMMA 36, L.R. N. 25 DEL 2015 ART. 23 COMMA 3, L.R. N.13 DEL 2023 ART. 5 COMMA 75, L.R. N.13 DEL 2022 ART. 5 COMMA 49

| 2025 +8.000.000,00 | 2026 +8.000.000,00 | 2027 +8.000.000,00 |

COPERTURA

TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

70007 S -NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

| 2025 -8.000.000,00 | 2026 -8.000.000,00 | 2027 -8.000.000,00 |

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: 3230

|2025 +8.000.000,00 |2026 +8.000.000,00 |2027 +8.000.000,00

CAPITOLO DI PRELIEVO: 70007

|2025 -8.000.000,00 |2026 -8.000.000,00 |2027 -8.000.000,00

Nota: nel 2024 impegnati e pagati 14mln, con la manovra di porta il 2025 a 6mln e il 2026 a zero, con l'emendamento si porta il 2025 a 14mln come per il 2024

La consigliera CAPOZZI illustra gli emendamenti C 4.1, S 5.1, S 5.2 e S 5.71.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti C 4.2, S 5.3 e S 5.4.

A questo punto il PRESIDENTE, motivandone le ragioni, in termini regolamentari, informa l'Aula che gli emendamenti S 5.33, S 5.38, S 5.39, S 5.56 e S 5.61 sono da ritenersi inammissibili.

L'assessora AMIRANTE, per la Giunta, illustra gli emendamenti C 4.3, S 5.18 e S 5.64.5.

Il Relatore di minoranza CARLI illustra gli emendamenti C 4.4, C 4.5, S 5.23, S 5.24, S 5.25, S 5.26, e S 5.62.1.

La consigliera FASIOLO illustra gli emendamenti C 4.6, S 5.40, S 5.41, S 5.43, S 5.45, S 5.46, S 5.64.4 e S 5.68.

Il consigliere MARTINES illustra gli emendamenti C 4.7 (per il consigliere Moretti), S 5.48, e S 5.74.

Il consigliere MORETTI illustra gli emendamenti C 4.8, C 4.9, S 5.49, S 5.51 e S 5.52.

Il consigliere TRELEANI illustra gli emendamenti C 4.9.1, S 5.64.2 e, nell'illustrare il subemendamento C 4.9.0.1, avanza il seguente subemendamento orale: *alla lettera a), concludere la frase finale, stralciando le ultime parole <<autostradali e ferroviarie>> e conservando le parole <<relativi a fasce di rispetto stradali.>>.*

A questo punto, chiesta e ottenuta la parola, il consigliere MAZZOLINI e con lui tutto il gruppo Fedriga Presidente aggiungono, con l'assenso del proponente, la firma sull'emendamento C 4.9.1, e sul subemendamento C 4.9.0.1, come subemendato oralmente dal proponente.

Il consigliere MAURMAIR illustra gli emendamenti S 5.4.1 e S 5.5.

Presidenza del Vicepresidente Mazzolini

La consigliera PELLEGRINO illustra gli emendamenti S 5.6, S 5.7, S 5.8 e S 5.9.

Il consigliere BULLIAN illustra gli emendamenti S 5.9.1, S 5.10 e S 5.76.

La consigliera MASSOLINO illustra gli emendamenti S 5.11, S 5.12, S 5.13, S 5.14 e S 5.15.

Il Relatore di minoranza MORETUZZO illustra gli emendamenti S 5.16 e S 5.17.

La consigliera LIGUORI illustra gli emendamenti S 5.19, S 5.20 e S 5.64.1.

Il consigliere NOVELLI illustra gli emendamenti S 5.20.0.1, S 5.20.1 e S 5.21.

Il consigliere LOBIANCO illustra gli emendamenti S 5.21.1 e S 5.22.

La consigliera CELOTTI illustra gli emendamenti S 5.27, S 5.28, S 5.29, S 5.66, S 5.67 e 5.72.

Il consigliere CONFICONI illustra gli emendamenti S 5.33, S 5.38, S 5.39 e S 5.73.

Il consigliere PISANI, intervenendo in lingua slovena, illustra l'emendamento S 5.53.

Il consigliere POZZO illustra gli emendamenti S 5.54, S 5.55, S 5.56, S 5.57, S 5.58 e S 5.65.

La consigliera PELLEGRINO, con l'assenso dei proponenti, chiede l'aggiunta firme agli emendamenti S 5.11, S 5.12, S 5.14, S 5.15, S 5.16, S 5.17, S 5.19, S 5.20, S 5.21.1, S 5.24, S 5.25, S 5.49 e S 5.51.

Il consigliere RUSSO illustra gli emendamenti S 5.59, S 5.60 e S 5.61.

Il Relatore di maggioranza DI BERT illustra gli emendamenti S 5.61.0.1, S 5.61.1 e S 5.62.

Il consigliere GRILLI illustra l'emendamento S 5.63.

Il consigliere MORANDINI illustra l'emendamento S 5.64.

I consiglieri MARTINES e RUSSO chiedono, con l'assenso del proponente, di aggiungere la firma sull'emendamento S 5.64.

Il Relatore di maggioranza CALLIGARIS illustra gli emendamenti S 5.64.2.1, S 5.64.3 e S 5.64.4.1.

Il consigliere LIRUTTI illustra l'emendamento S 5.75.

Il consigliere FERRARI illustra gli emendamenti S 5.75.0.1 e S 5.75.1.

Dopo un intervento interlocutorio del consigliere MORETTI, il consigliere MIANI illustra l'emendamento S 5.75.2.

Presidenza del Presidente Bordin.

La consigliera PELLEGRINO, con l'assenso del proponente, chiede l'aggiunta firme all'emendamento S 5.64 e, non potendo sottoscrivere l'emendamento 5.64.3 solo sulla lettera B, preannuncia che ne chiederà il voto per parti.

La consigliera CELOTTI, con l'assenso del proponente, chiede l'aggiunta firme all'emendamento S 5.15.

L'assessore AMIRANTE, alla luce degli interventi illustrativi in precedenza effettuati, motiva la posizione della Giunta sugli argomenti emersi; ringrazia l'Aula e la Direzione per il lavoro svolto e, in particolare, annuncia di chiedere il ritiro di tutti gli emendamenti presentati sulle politiche abitative; invita al ritiro, inoltre, il Relatore di minoranza Carli dell'emendamento S 5.23 e dell'emendamento S 5.62.1 (per il quale si dichiara favorevole ad accoglierlo come Ordine del giorno), la consigliera Capozzi degli emendamenti C 4.1, S 5.1 e S 5.2, (per il quale si dichiara favorevole ad accoglierlo come Ordine del giorno); chiede ancora il ritiro degli emendamenti C 4.4, C 4.5, C 4.6, C 4.7 e C 4.8. Sull'emendamento S 5.4 del Relatore di minoranza Honsell si dichiara disponibile all'accoglimento a condizione dello stralcio della parte finanziaria; chiede ancora il ritiro degli emendamenti S 5.7 e S 5.9 della consigliera Pellegrino, degli emendamenti S 5.11 e S 5.12 della consigliera Massolino, dell'emendamento S 5.16 del Relatore di minoranza Moretuzzo (per il quale si dichiara favorevole ad accoglierlo come Ordine del giorno); infine, chiede il ritiro degli emendamenti S 5.19, S 5.24, S 5.27, S 5.28, S 5.38, S 5.41, S 5.49, S 5.50, S 5.51, S 5.52, S 5.53, S 5.60, S 5.61 e S 5.73.

Il Relatore di minoranza HONSELL, sull'emendamento S 5.4 accetta e fa proprio il subemendamento orale proposto dall'assessore Amirante, stralciando la parte finanziaria (25 sexes).

Il Relatore di minoranza MORETUZZO ritira l'emendamento S 5.16 per trasformarlo in un Ordine del giorno.

La consigliera CELOTTI ritira l'emendamento S 5.29.

Il Relatore di minoranza CARLI interviene sull'ordine dei lavori per chiedere una breve sospensione della seduta e accordarsi con il gruppo sulle richieste di ritiro.

Il PRESIDENTE, quindi, nell'accogliere la richiesta avanzata in precedenza dal Relatore di minoranza Carli, sospende la seduta.

La seduta viene sospesa alle ore 17.57.

La seduta riprende alle ore 18.06.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare riaperta la seduta, dà subito la parola alla consigliera CAPOZZI, la quale ritira gli emendamenti C 4.1, S 5.2 e S 5.1 per trasformarli in un Ordine del giorno.

A questo punto, il PRESIDENTE saluta i ragazzi delle classi 4 A, 5 A e 5 DS, nonché gli accompagnatori, dell'Istituto Carli di Trieste in visita per assistere ai lavori dell'Aula.

Il consigliere PISANI ritira l'emendamento S 5.53.

Il consigliere POZZO ritira l'emendamento S 5.56.

La consigliera MASSOLINO ritira gli emendamenti S 5.13 e S 5.15.

La consigliera PELLEGRINO ritira gli emendamenti S 5.7 e S 5.9.

La consigliera LIGUORI ritira gli emendamenti S 5.64.1 e S 5.20, che dichiara di trasformare in un Ordine del giorno nonché l'emendamento S 5.19.

Il consigliere RUSSO ritira l'emendamento S 5.60.

Il consigliere MORETTI ritira gli emendamenti C 4.8 e S 5.51.

Il Relatore di minoranza CARLI ritira gli emendamenti S 5.23 e 5.62.1, che dichiara di trasformare in un Ordine del giorno.

Il PRESIDENTE, a questo punto, riepiloga all'Aula gli emendamenti ritirati: C 4.1, C 4.5, C 4.8, S 5.1, S 5.2, S 5.7, S 5.9, S 5.13, S 5.15, S 5.16, S 5.19, S 5.20, S 5.23, S 5.29, S 5.51, S 5.53, S 5.56, S 5.60, S 62.1 S e 5.64.1.

Il PRESIDENTE, a questo punto, passa la parola al Relatore di minoranza HONSELL il quale, facendo suo il subemendamento orale dell'assessore Amirante, ne specifica così la riformulazione: il paragrafo *"25 sexes. Per le finalità di cui al comma 25 bis, è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 26 (NI)"* è stralciato, mentre il primo paragrafo viene così modificato: *"L'Amministrazione regionale, al fine di incentivare la mobilità sostenibile e promuovere il cicloturismo, dà indirizzi a Trieste Airport per favorire lo sviluppo e la realizzazione di strutture e servizi a supporto dei cicloturisti e degli utenti delle ciclovie regionali..."*.

Prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL (il quale si dichiara favorevole agli emendamenti dell'opposizione mentre si rimette alle valutazioni dell'Aula per gli emendamenti della maggioranza), MORETUZZO (collegata: astenuto sulle lettere B) e C) dell'emendamento C 4.3 e agli emendamenti C 4.9.0.1 e C 4.9.1, favorevole alla lettera A) dell'emendamento C 4.3 e a tutti gli altri emendamenti; stabilità: astenuto sulle lettere A), C) e D) dell'emendamento S 5.18, e astenuto su S 5.33, S 5.64.2, S 5.64.2.1, S 5.64.4.1 e S 5.71, si rimette alle valutazioni dell'Aula per l'emendamento S 5.61, favorevole a tutti gli altri emendamenti e alla lettera B) dell'emendamento S 5.18, contrario alla lettera A) dell'emendamento S 5.64.3) e CARLI (collegata: astenuto sulle lettere B) e C) dell'emendamento C 4.3 e agli emendamenti C 4.9.0.1 e C 4.9.1, favorevole alla lettera A) dell'emendamento C 4.3 e a tutti gli altri emendamenti; stabilità: astenuto sulle lettere B) e D) dell'emendamento S 5.18 astenuto su S 5.21.1, S 5.22, S 5.63, S 5.64.2 e sulla lettera A) dell'emendamento S 5.64.3, favorevole a tutti gli altri emendamenti e alla lettera A) e C) dell'emendamento S 5.18 e alla lettera B) dell'emendamento S 5.64.3), i Relatori di maggioranza BASSO (collegata: favorevole agli emendamenti C 4.3, C 4.9.0.1 e C 4.9.1, contrario a tutti gli altri; stabilità: favorevole agli emendamenti S 5.4, S 5.4.1, S 5.5, S 5.18, S 5.20.0.1, S 5.20.1, S 5.21, S 5.21.1, S 5.22, S 5.61.0.1, S 5.61.1, S 5.62, S 5.63, S 5.64, S 5.64.2, S 5.6.2.1, S 5.64.3, S 5.64.4.1, S 5.64.5, S 5.75, S 5.75.0.1, S 5.75.1 E 5.75.2, contrario a tutti gli altri emendamenti), CALLIGARIS, DI BERT e CABIBBO nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (i quali, tutti, si rimettono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Basso).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti di cui all'articolo 4 del disegno di legge n. 31 (collegata).

L'emendamento C 4.1 è stato precedentemente ritirato.

L'emendamento C 4.2, posto in votazione, non viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento giuntale C 4.3 sarà posto in votazione per parti separate come richiesto in precedenza dal Relatore di minoranza Moretuzzo.

La lettera A), posta in votazione singolarmente, viene approvata.

Le lettere B) e C), poste in votazione congiuntamente, vengono approvate.

L'emendamento C 4.4, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento C 4.5 è stato precedentemente ritirato.

Gli emendamenti C 4.6 e C 4.7, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento C 4.8 è stato precedentemente ritirato.

L'emendamento C 4.9, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento C 4.9.0.1, posto in votazione nel testo subemendato oralmente, viene approvato.

L'emendamento C 4.9.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 4 del disegno di legge n. 31 (collegata), posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti di cui all'articolo 5 del disegno di legge n. 32 (stabilità).

Gli emendamenti S 5.1 e S 5.2 sono stati precedentemente ritirati.

L'emendamento S 5.3, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 5.4, posto in votazione nel testo subemendato oralmente, viene approvato.

Gli emendamenti S 5.4.1 e S 5.5, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento S 5.27, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 5.6, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 5.7 è stato precedentemente ritirato.

L'emendamento S 5.8, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 5.9 è stato precedentemente ritirato.

Gli emendamenti S 5.9.1, S 5.10, S 5.11 e S 5.12, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 5.13 è stato precedentemente ritirato.

L'emendamento S 5.14, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti S 5.15 e S 5.16 sono stati precedentemente ritirati.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal Relatore di minoranza Moretuzzo, l'emendamento S 5.17, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 2.79: favorevoli 17, contrari 26*).

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento giuntale S 5.18 sarà posto in votazione per parti separate come richiesto in precedenza dal Relatore di minoranza Moretuzzo.

Le lettere A), B), C) e D), poste in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvate.

Gli emendamenti S 5.19 e S 5.20 sono stati precedentemente ritirati.

Gli emendamenti S 5.20.0.1 e S 5.20.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

A questo punto, il PRESIDENTE comunica che l'emendamento S 5.21 decade.

L'emendamento S 5.21.1, posto in votazione, viene approvato.

Il PRESIDENTE apre e annulla la successiva votazione comunicando che l'emendamento S 5.22 decade.

L'emendamento S 5.23 è stato precedentemente ritirato.

Gli emendamenti S 5.24, S 5.25, S 5.26 e S 5.28, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 5.29 è stato precedentemente ritirato.

Gli emendamenti S 5.30, S 5.31 e S 5.32 sono stati precedentemente dichiarati inammissibili.

L'emendamento S 5.33, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti S 5.34, S 5.35, S 5.36 e S 5.37 sono stati precedentemente dichiarati inammissibili.

Gli emendamenti S 5.38, S 5.39, S 5.40 e S 5.41, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 5.42 è stato in precedenza ricollocato come S 7.23.2.

L'emendamento S 5.43, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 5.44 è stato precedentemente dichiarato inammissibile.

Gli emendamenti S 5.45 e S 5.46, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 5.47 è stato in precedenza ricollocato come S 6.44.2.

Gli emendamenti S 5.48 e S 5.49, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 5.51 è stato precedentemente ritirato.

L'emendamento S 5.52, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 5.53 è stato precedentemente ritirato.

Gli emendamenti S 5.54 e S 5.55, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 5.56 è stato precedentemente ritirato.

Gli emendamenti S 5.57, S 5.58 e S 5.59, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 5.60 è stato precedentemente ritirato.

L'emendamento S 5.61, posto in votazione, non viene approvato.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal Relatore di minoranza Moretuzzo, l'emendamento S 5.61.0.1, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvato (*votazione n. 2.109: favorevoli 43, astenuto 1*).

A questo punto, il PRESIDENTE comunica che l'emendamento S 5.61.1 decade.

L'emendamento S 5.62, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento S 5.62.1 è stato precedentemente ritirato.

Gli emendamenti S 5.63 e S 5.64, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento S 5.64.1 è stato precedentemente ritirato.

Gli emendamenti S 5.64.2 e S 5.64.2.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento S 5.64.3 sarà posto in votazione per parti separate come richiesto in precedenza dal Relatore di minoranza Moretuzzo.

Le lettere A) e B), poste in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvate.

L'emendamento S 5.64.4, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 5.64.4.1, posto in votazione, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento S 5.64.5 sarà posto in votazione per parti separate come richiesto in precedenza dal Relatore di minoranza Moretuzzo.

Le lettere A), D) e E), poste congiuntamente in votazione, vengono approvate.

Le lettere B) e C), poste congiuntamente in votazione, vengono approvate.

Gli emendamenti S 5.65, S 5.66, S 5.67 e S 5.68, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 5.69 è stato precedentemente ricollocato come S 4.56.2.

L'emendamento S 5.70 è stato precedentemente ricollocato come S 4.56.1.

Gli emendamenti S 5.71, S 5.72, S 5.73 e S 5.74, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli emendamenti S 5.75 e S 5.75.0.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

A questo punto, il PRESIDENTE comunica che, essendo stato approvato l'emendamento sostitutivo S 5.75.0.1, l'emendamento S 5.75.1 decade.

L'emendamento S 5.75.2, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento S 5.76, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 5 del disegno di legge n. 32 (stabilità), posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che si passa all'esame degli articoli di competenza dell'assessore Anzil in materia di Beni e attività culturali, sport e tempo libero.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti aggiuntivi relativi all'art. 5 del disegno di legge n. 31 (collegata) ed i relativi subemendamenti:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (5.1)

"A) Dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

<<8 bis. Dopo il comma 5 ter dell'articolo 13 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali) è aggiunto il seguente:

<<5 quater. Nei procedimenti di cui al comma 5 bis la mancata allegazione di documenti richiesti a pena di inammissibilità può essere sanata dal richiedente entro il termine finale previsto per la presentazione delle domande. In tal caso la domanda si intende pervenuta nella data e all'ora in cui viene trasmessa l'ultima integrazione documentale.>>."

8 ter. L' articolo 13 della legge regionale 23/2015, come modificato dal comma 1, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.>>.

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

BUNA, CALLIGARIS

Emendamento modificativo (5.1.1)

"1. All'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

<<8 bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 8/2003 e dei bandi approvati con deliberazioni della giunta regionale n. 453 del 10 marzo 2023 e n. 692 del 5 maggio 2023, i contributi concessi ai beneficiari di natura privata possono essere erogati in più soluzioni, a fronte di una o più richieste di importo non inferiore a 100.000,00 euro ciascuna, corredate da una dichiarazione sullo stato di avanzamento lavori sottoscritta da un tecnico abilitato e dalla documentazione giustificativa della spesa, ancorché non quietanzata, correlata ai lavori medesimi.

8 ter. Rimangono valide le disposizioni in merito alle modalità di rendicontazione previste nei bandi di cui al comma 8 bis.>>.

Nota tecnica:

I bandi approvati con deliberazioni della Giunta n. 453 dd. 10 marzo 2023 e n. 692 dd. 5 maggio 2023 riguardanti contributi su impianti sportivi destinati al calcio e/o al rugby sia di proprietà pubblica che privata, prevedono contributi fino ad euro 500.000,00. I beneficiari possono essere sia Comuni che Associazioni sportive dilettantistiche. Le modalità di erogazione dei contributi, relativamente ai beneficiari di natura privata, prevedono che il soggetto possa ricevere fino ad un massimo di 155.000 euro in anticipo a fronte dell'inizio dei lavori e la parte rimanente a saldo, ma con fatturazione quietanzata oppure ricevere tutto in anticipo, ma a seguito della presentazione di una garanzia fideiussoria di importo pari al contributo. Allo stato attuale la maggioranza dei beneficiari privati hanno manifestato pesanti difficoltà per la stipula delle fideiussioni con gli istituti abilitati, banche ed assicurazioni, sia per l'ingente costo della polizza che per le garanzie che gli istituti di credito richiedono. La norma consente, pertanto, una modalità di erogazione del contributo agevolata in modo da consentire l'inizio dei lavori e la disponibilità di cassa alle Associazioni beneficiarie.

Nota finanziaria

La norma non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio della Regione.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (5.1.2)

"A) Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

<<8 bis. Il contributo concesso con decreto n. 21482/GRFVG del 10 novembre 2022 ai sensi dell'articolo 6, commi da 42 a 45 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) alla Unione Ginnastica Goriziana può essere erogato in più soluzioni, a fronte di una o più richieste di importo non inferiore a 100.000,00 euro ciascuna, corredate da una dichiarazione sullo stato di avanzamento lavori sottoscritta da un tecnico abilitato e dalla documentazione giustificativa della spesa, ancorché non quietanzata, correlata ai lavori medesimi.>>.

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

B) Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

<<e bis. Al comma 93 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), dopo le parole: <<rendicontazione dei contributi.>>, sono inserite le seguenti: <<Sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute tra il 1° gennaio 2024 e la data di presentazione della domanda di contributo>>.>>."

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti aggiuntivi relativi all'art. 6 del disegno di legge n. 33 (stabilità) ed i relativi subemendamenti:

CARLI, FASIOLO, MARTINES, POZZO, MENTIL, MORETTI, COSOLINI

Emendamento modificativo (6.1)

"Il comma 4 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

<<4. Al comma 72, dell'articolo 6, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), le parole <<e di 5.000 euro per le micro e piccole imprese e per le persone fisiche>> sono sostituite dalle seguenti: <<e di 1.000 euro per le micro e piccole imprese e per le persone fisiche>>.>>."

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CARLI, FASIOLO, MARTINES, POZZO, MENTIL, MORETTI, COSOLINI

Emendamento modificativo (6.2)

"Dopo il comma 5 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:

<<5 bis. Alle lettere a) e b) del comma 23, dell'articolo 7, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole <<2.000 euro per le micro imprese e per le persone fisiche>> sono sostituite dalle seguenti: <<1.000 euro per le micro imprese e per le persone fisiche.>>;

b) le parole <<3.000 euro per le piccole imprese>> sono sostituite dalle seguenti: <<1.000 euro per le piccole imprese>>.

5 ter. Per le finalità di cui al comma 5 bis si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (S/8463).>>."

BALLOCH

Emendamento modificativo (6.3)

"1. All'articolo 6, il comma 28 è sostituito dal seguente:

<<28. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa complessiva di 1.550.000 euro, suddivisa in ragione di 550.000 euro per l'anno 2025 e 500.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 100. (NI S/69478)>>."

CAPITOLO DI DESTINAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE

S/69478

CASSA 2025 +50.000 euro

CAPITOLO DI PRELIEVO

S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 2025 - 50.000 euro

CELOTTI, MARTINES, POZZO, PISANI, MORETTI, CARLI

Emendamento modificativo (6.4)

"All'articolo 6, comma 34, la lettera j) è sostituita dalla seguente:

<<j) la retribuzione lorda del personale interno al museo regolarmente assunto per un importo non superiore a 10.000 euro.>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

FASIOLO, MARTINES, POZZO, CELOTTI, MENTIL, CARLI

Emendamento modificativo (6.5)

"All'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

<<Il comma 71 è sostituito dal seguente:

71. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza formale dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 70, nonché l'ammissibilità delle spese. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria, aggiornata periodicamente, che rimarrà in vigore e verrà utilizzata per la ripartizione delle ulteriori risorse che si renderanno eventualmente disponibili.>>."

Il comma 72 è sostituito dal seguente:

<<72. Per l'ottenimento del contributo, gli enti di cui al comma 70, in seguito a un avviso approvato con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno dieci giorni prima della data di presentazione delle domande, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, nonché le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente in materia di beni culturali, corredata da una relazione illustrativa degli interventi che intendono realizzare e del relativo preventivo di spesa e, per gli interventi di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza, anche dalla dichiarazione di mancanza della certificazione prevista dal DPR 151/2011 e dal parere favorevole dei VVFF con allegato l'elaborato progettuale firmato anche digitalmente dal professionista.>>."

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento modificativo (6.6)

"I commi da 78 a 81 dell'articolo 6 sono soppressi."

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (6.7)

"1. I commi 78, 79, 80 e 81 sono abrogati.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari."

Nota: le informazioni che possono essere reperite sul web, sulla figura di Almerigo Grilz, sono prevalentemente relative alla sua ispirazione, aspirazione e azione neofascista. Nulla emerge invece - e quindi non è dato da valutare - in merito al suo contributo professionale relativo all'informazione sugli eventi bellici internazionali. Risulta quindi non giustificabile il contributo collegato con le citate "iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica". (art.26 della legge regionale 16/2014).

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (6.8)

"1. Al comma 78 dell'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole <<Associazione culturale Amici di Almerigo ETS di Milano>> sono sostituite da <<Agenzia Word Power>>;

b) le parole <<per l'organizzazione e la realizzazione degli eventi, che si svolgono a Trieste, correlati al Premio Giornalistico Almerigo Grilz, rivolto a giovani giornalisti e reporter di età inferiore ai 40 anni>> sono sostituite dalle parole <<per l'organizzazione e la realizzazione di eventi e percorsi di formazione dedicati a giovani fotoreporter correlati al Concorso Paolo Giovannini>>."

Non comporta oneri finanziari.

MORANDINI, DI BERT, GRILLI, LIRUTTI, MAZZOLINI, BERNARDIS, POLESELLO, BOLZONELLO

Emendamento modificativo (6.9)

"1. Dopo il comma 87 sono aggiunti i seguenti:

<<87 bis. All'articolo 6 della legge regionale 16/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

<<a) al comma 168 dopo le parole: <<corsi di formazione obbligatoria>> sono inserite le seguenti: <<in materia di primo soccorso e di manovre di Basic Life Support Defibrillation (BLSD) nonché per il profilo della sicurezza del lavoratore sportivo (basso rischio)>>;

b) al comma 169 le parole: <<presenta istanza di contributo>> sono sostituite dalle seguenti: <<presenta una o più domande di contributo entro il 31 ottobre>>.

87 ter. Per le finalità di cui all'articolo 6, commi da 168 a 172 della legge regionale 16/2023, come modificato dal comma 87 bis, è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 88. (S/68666)

87 quater. Agli oneri di cui al comma 87 ter si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Tabella K riferita all'articolo 11, Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti), Capitolo 970090 (NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025 - 2027.>>."

Nota: Il presente emendamento si compone di una parte normativa e di una finanziaria. La prima concerne:

- da un lato la modifica indirizzata a circoscrivere la tipologia di corsi obbligatori ai fini della pratica sportiva delle ASD;

- dall'altro la variazione funzionale a permettere al CONI di raccogliere il fabbisogno delle ASD durante il corso dell'anno.

A questa prima parte, di carattere normativo, si aggiunge la disposizione di carattere finanziario finalizzata ad assicurare adeguata copertura finanziaria alle spese da sostenersi nell'anno 2025 in relazione alla partecipazione ai corsi di formazione obbligatoria da parte degli enti dello sport oggetto della misura contributiva.

Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (6.10)

"1. Dopo il comma 99 sono inseriti i seguenti:

<<99 bis. Il contributo di cui all'articolo 21 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), per l'anno 2025 è destinato anche alla copertura delle spese relative all'elaborazione da parte dei Centri Universitari Sportivi del dossier di candidatura finalizzato ad ospitare una delle prossime edizioni dei "Campionati Nazionali Universitari".

99 ter. Per le finalità previste dal comma 99 bis è destinata la spesa di 10 mila euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 100 (S/6098).>>."

COPERTURA:

TABELLA F RELATIVA ALL'ART. 6

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 2: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2025: - 10.000,00	2026:	2027:	
-------------------	-------	-------	--

Nota: La norma è finalizzata ad integrare il finanziamento di cui all'articolo 21 della LR 8/2003 ammettendo tra le spese quelle relative all'elaborazione del dossier di candidatura da parte dei Centri Universitari Sportivi a ospitare una delle prossime edizioni dei "Campionati Nazionali Universitari. L'art. 21 della LR 8/2003 prevede un finanziamento annuo ai CUS a sostegno del funzionamento e delle attività sportive dagli stessi svolte. Per il 2025 sono già previsti 100.000 euro da suddividersi equamente tra i CUS di TS e UD.

LR 8/2003

Art. 21 (Contributi annui per i Centri universitari sportivi)

1. Al fine di favorire la pratica sportiva degli studenti universitari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui ai Centri universitari sportivi delle Università degli studi di Trieste e di Udine a sostegno del funzionamento e delle attività sportive dagli stessi svolte.

2. Il Centro universitario sportivo-CUS di Trieste e il Centro universitario sportivo-CUS di Udine presentano, distintamente, la domanda di contributo al Servizio competente in materia di sport dall'1 al 28 febbraio di ogni anno, corredata, a pena di inammissibilità, di:

a) relazione illustrativa delle attività programmate per l'anno in cui è presentata la domanda;

b) relativo preventivo delle entrate e delle uscite.

3. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di erogazione e rendicontazione del contributo; il contributo viene erogato nella misura del 100 per cento contestualmente all'atto di concessione.

HONSELL

Emendamento modificativo (6.11)

"1. All'articolo 6, dopo il comma 99, sono aggiunti i seguenti:

<<99 bis. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai musei pubblici e privati situati nel territorio della Regione finalizzato a sostenere progetti innovativi di digitalizzazione e creazione di piattaforme virtuali. Tali iniziative devono essere volte a migliorare la fruizione, la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale regionale da parte del pubblico, con particolare attenzione all'accessibilità per tutte le categorie di utenti.

99 ter. I contributi di cui al comma 99 bis possono coprire fino al 100% delle spese ammissibili, entro un limite massimo di 20.000 euro per ciascun progetto. L'entità del finanziamento sarà stabilita in base alla

coerenza, alla qualità e all'impatto delle proposte progettuali valutate.

99 quater. Le risorse assegnate potranno essere utilizzate per la digitalizzazione di beni culturali, lo sviluppo e l'implementazione di piattaforme virtuali, la creazione di contenuti digitali per il pubblico, inclusi tour virtuali e materiali multimediali, e per la formazione del personale sull'utilizzo di tecnologie digitali applicate al patrimonio culturale.

99 quinquies. I contributi verranno erogati sulla base di un bando pubblico regionale che definirà i criteri di ammissibilità, le modalità di presentazione e valutazione delle domande e i criteri di selezione, con priorità ai progetti che dimostrano un maggiore impatto sull'accessibilità, la sostenibilità e l'innovazione tecnologica.

99 sexies. I beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare una rendicontazione dettagliata delle spese sostenute e a fornire una relazione sulle attività realizzate, evidenziando i risultati raggiunti in termini di accessibilità e valorizzazione del patrimonio culturale.

99 septies. Per le finalità di cui al comma 99 bis, è destinata la somma complessiva di 500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 100 (NI).>>."

Nota: L'emendamento proposto introduce una serie di disposizioni finalizzate a sostenere i musei pubblici e privati della Regione attraverso progetti innovativi di digitalizzazione e creazione di piattaforme virtuali, con l'obiettivo di garantire una migliore fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale regionale.

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): 70007 "PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari:

TABELLA F (RELATIVA ALL'ART. 6)

MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 2: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE

2025:	+ 500.000		2026: --		2027: --
-------	-----------	--	----------	--	----------

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI
TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2025:	- 500.000		2026: --		2027: --
-------	-----------	--	----------	--	----------

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (6.12)

"1. Dopo il comma 99 sono aggiunti i seguenti:

<<99 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della Regione un contributo fino al 100 per cento della spesa ammissibile, per la programmazione, l'organizzazione e la realizzazione di attività ed eventi culturali inerenti alla celebrazione dell'ottantesimo anniversario della Liberazione d'Italia dall'occupazione nazifascista.

99 ter. Il contributo massimo concedibile ad ogni singolo Comune è determinato nel seguente modo:

- a) 2.000 euro per i Comuni fino a 3.000 abitanti;
- b) 5.000 euro per i Comuni da 3.001 a 10.000 abitanti;
- c) 15.000 euro per i Comuni da 10.001 a 50.000 abitanti, salvo quanto previsto dalla lettera d);
- d) 50.000 euro per i Comuni già capoluoghi delle sopresse province.

99 quater. I contributi, di cui al comma 99 bis, sono concessi con procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 89bis nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

99 quinquies. Con bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, in coerenza con gli obiettivi previsti dal comma 99 bis, i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle stesse, i termini e le modalità di rendicontazione del contributo, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, nonché eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili.

99 sexties. I contributi di cui al comma 99 bis possono essere erogati in via anticipata e in un'unica soluzione. Ai relativi procedimenti contributivi si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) e, ove compatibile, il Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014, emanato con il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres. 84 sexes.

99 septies. Per le finalità di cui al comma 99 bis è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 100. (NI S/ _____)>>."

COPERTURA:

===== TABELLA F RELATIVA ALL'ART. 6 =====

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 2: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2025: - 500.000,00	2026:	2027:	
--------------------	-------	-------	--

Nota. Con il presente emendamento si intendono promuovere eventi culturali legati alla celebrazione dell'ottantesimo anniversario della Liberazione d'Italia dall'occupazione nazifascista, ricordando atti di Resistenza e figure attive nella lotta partigiana.

GIACOMELLI, BASSO, TRELEANI

Subemendamento modificativo (6.12.1)

"1. Il comma 99 quater dell'emendamento 6.13 è sostituito dal seguente:

<<99 quater. Per le finalità di cui al comma 99 bis è destinata la spesa di 2800.000,00 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. __ (_____) - Programma n. __ (_____) - Titolo n. 2 (Spese

in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 100.>>.”

CAPITOLO DI DESTINAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE:

CAPITOLO S/NI

2025: + 2.800.000,00	2026: --- 2027: ---
----------------------	---------------------

CAPITOLO DI COPERTURA:

CAPITOLO S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2025: - 300.000,00	2026: --- 2027: ---
--------------------	---------------------

CAPITOLO DI COPERTURA:

CAPITOLO S/70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2025: - 2.500.000,00	2026: --- 2027: ---
----------------------	---------------------

GIACOMELLI, BASSO, TRELEANI

Emendamento modificativo (6.13)

“1. Dopo il comma 99 sono aggiunti i seguenti:

<<99 bis. Al fine di incentivare la rigenerazione urbana delle periferie e promuovere l'inclusione sociale, specialmente fra le nuove generazioni, attraverso lo sport, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni capoluogo delle ex province della regione contributi fino al cento per cento della spesa ammissibile, finalizzati alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di impianti sportivi ubicati in aree situate al di fuori della perimetrazione del centro storico.

99 ter. La domanda è presentata da parte dei Comuni di cui al comma 99 bis alla Direzione centrale Cultura e Sport corredata di una relazione descrittiva degli interventi nonché del preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie. Nel caso di richieste eccedenti le disponibilità di bilancio il riparto viene definito proporzionalmente alle previsioni di spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

99 quater. Per le finalità di cui al comma 99 bis è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. __ (_____) - Programma n. __ (_____) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 100.>>.”

CAPITOLO DI DESTINAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE:

CAPITOLO S/NI

2025: + 300.000,00	2026: --- 2027: ---
--------------------	---------------------

CAPITOLO DI COPERTURA:

CAPITOLO S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2025: - 300.000,00	2026: --- 2027: ---
--------------------	---------------------

MAURMAIR

Emendamento modificativo (6.14)

“1. All'articolo 6, dopo il comma 99, sono aggiunti i seguenti:

<<99 bis. I Comuni ai quali sono state trasferite le risorse finanziarie per la concessione di contributi per la manutenzione o il restauro di affreschi visibili dalla pubblica via qualora, dopo aver pubblicato almeno tre bandi o avvisi per la concessione dei contributi medesimi, non abbiano concesso tutte o parte delle risorse loro trasferite, sono autorizzati a utilizzare le risorse non concesse per la realizzazione diretta di interventi di manutenzione o di restauro di affreschi di proprietà comunale.

99 ter. Per le finalità di cui al comma 99 bis, i Comuni che intendano realizzare gli interventi di manutenzione o di restauro degli affreschi trasmettono al Servizio competente in materia di beni culturali apposita istanza contenente una relazione degli interventi che intendono realizzare e il relativo preventivo di spesa, nonché gli elementi identificativi dei bandi o degli avvisi pubblicati.

99 quater. Il Servizio competente in materia di beni culturali, verificata la regolarità formale e la completezza dell'istanza, provvede a fissare con decreto i termini e le modalità per la loro rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

99 quinquies. Le risorse trasferite, qualora non precedentemente erogate, possono essere erogate anticipatamente in unica soluzione su richiesta del Comune beneficiario.>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MAURMAIR

Emendamento modificativo (6.15)

"1. Dopo il comma 99, sono inseriti i seguenti:

<<99 bis. Al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale archeologico della regione e portare alla luce siti e reperti non ancora rinvenuti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni del Friuli Venezia Giulia e alle associazioni aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia per la effettuazione di campagne di ricerca consistenti in ricerche e scavi archeologici dati in concessione ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e nella realizzazione di pubblicazioni o prodotti multimediali relativi a tali ricerche e scavi.

99 ter. Ciascuno dei soggetti legittimati a presentare domanda ai sensi del comma 99 bis può presentare una sola domanda di contributo per l'anno 2025. Il contributo di cui al comma 99 bis è concesso nella misura pari al cento per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 15.000 euro per campagna di ricerca.

99 quater. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 99 bis, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

99 quinquies. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 99 bis, in seguito ad un Bando approvato con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione nel quale sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande e definite le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente in materia di beni culturali, corredata di una relazione illustrativa degli interventi che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa.

99.sexies. Per le finalità previste dal comma 99 bis è destinata la spesa di 100.000,00 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista

dalla Tabella F di cui al comma 100.>>.”

CAPITOLO DI DESTINAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE:
CAPITOLO S/NI

2025: + 100.000,00	2026: --- 2027: ---
--------------------	---------------------

CAPITOLO DI COPERTURA

CAPITOLO S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2025: - 100.000,00	2026: --- 2027: ---
--------------------	---------------------

GIACOMELLI

Emendamento modificativo (6.16)

“1. All’articolo 6, dopo il comma 99, sono aggiunti i seguenti:

<<99 bis. Al comma 1. articolo 3, della legge regionale 03 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport.) dopo le parole: <<ente pubblico proprietario>> sono aggiunte le seguenti: <<nonché titolari di subconcessione o altro titolo di godimento su impianti di proprietà pubblica>>.

99 ter. Per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, della legge regionale 8/2003, in relazione alle modifiche di cui al comma 99 bis, si provvede a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (S/43010)>>.”

CABIBBO, NOVELLI, LOBIANCO

Emendamento modificativo (6.17)

“1. Dopo il comma 99 dell’articolo 6 sono inseriti i seguenti commi:

<<99 bis. Al fine di promuovere e sostenere in Regione la cultura del rispetto e la difesa personale, prevenzione del bullismo e sicurezza sociale intesa più in generale come “Educazione alla sicurezza”, anche in modo particolare per promuovere una consapevolezza del contrasto alla violenza contro le donne, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate alla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali – Fijlkam o affiliate ad un Ente di Promozione Sportiva, per l’organizzazione di corsi di autodifesa, da realizzarsi nell’anno di presentazione della domanda.

99 ter. I soggetti di cui al comma 99 bis possono presentare una sola domanda di contributo alla struttura regionale competente in materia di sport dal 1 aprile al 30 giugno, corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate e dal preventivo delle spese. Il contributo è concesso secondo l’ordine cronologico delle domande pervenute fino ad esaurimento delle risorse disponibili e fino ad un massimo di 5.000 euro nel limite del cento per cento della spesa ammissibile.

99 quater. Per le finalità di cui al comma 99 bis, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa direttamente connesse all’organizzazione dei corsi di autodifesa e sostenute dopo la presentazione della domanda:

- a) compensi per tecnici, allenatori e collaboratori;
- b) rimborsi spesa per dirigenti, tecnici e allenatori;
- c) affitto di impianti sportivi;
- d) noleggio di mezzi di trasporto per i partecipanti e noleggio di attrezzature;
- e) spese per l’organizzazione;
- f) spese per la promozione e la pubblicizzazione dei corsi;
- g) spese per coperture assicurative finalizzate all’organizzazione dei corsi.

99 quinquies. Con il decreto di concessione, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, è disposta l'erogazione anticipata del contributo. Ai fini della rendicontazione del contributo medesimo, il beneficiario presenta, con le modalità ed entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo almeno pari all'ammontare del contributo concesso.

99 sexies. Per le finalità di cui al comma 99 bis, è destinata la spesa di 84.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 100.

Tabella F di cui al comma 100 dell'art. 6

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO di nuova istituzione

| 2025: + 84.000 | 2026: --- | 2027: ---

COPERTURA:

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

| 2025: - 84.000 | 2026: --- | 2027: ----

CONFICONI, CARLI

Subemendamento all'emendamento 6.18 (6.17.1)

"All'emendamento 6.18 al comma 99 bis dopo le parole <<da parte di associazioni culturali e/o sportive>> aggiungere le seguenti parole: <<, associazioni di promozione sociale e di volontariato e associazioni di protezione ambientale>>."

CONFICONI, CARLI

Subemendamento al sub emendamento 6.17.2 (6.17.1.1)

"Al subemendamento 6.17.2 al comma 99 bis dopo le parole <<da parte di associazioni culturali e sportive>> sono aggiunte le seguenti parole: <<, associazioni di promozione sociale e di volontariato e associazioni di protezione ambientale>>."

BASSO, CABIBBO, BUNA

Subemendamento sostitutivo (6.17.2)

"1. L'emendamento 6.18 è sostituito dal seguente:

<<1. All'articolo 6, dopo il comma 99, sono aggiunti i seguenti:

99 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Pordenone al fine di favorire attività di co-progettazione o per azioni legate alla candidatura a capitale italiana della cultura 2027 da parte di associazioni culturali e sportive con sede legale o operativa nel comune di Pordenone.

99 ter. La domanda di contributo di cui al comma 99 bis è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione, e al relativo procedimento contributivo si applicano gli

articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali). Il provvedimento di concessione del contributo stabilisce le tipologie di spese ammissibili, nonché il termine e le modalità di rendicontazione delle spese, che possono essere intestate anche alle associazioni di cui al comma 99 bis.

99 quater. Per le finalità di cui al comma 99 bis è destinata la spesa di euro 385.000,00 per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella XXX di cui al comma YYY.>>."

Missione 20

Programma 3

Titolo 1

Capitolo 970090 – NUOVI INTERVENTI LEGISLATIVI

| 2025: - 385.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

Missione 5

Programma 2

Titolo 1

CAPITOLO NI/S – CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI PORDENONE PER CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE

| 2025: + 385.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

BASSO

Emendamento modificativo (6.18)

1. All'articolo 6, dopo il comma 99, sono aggiunti i seguenti:

99 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Pordenone al fine di favorire attività di co-progettazione o per azioni legate alla candidatura a capitale Italiana della cultura 2027 da parte di associazioni culturali e/o sportive con sede legale nel comune di Pordenone.

99 ter. Per le finalità di cui al comma 99 bis il contributo massimo concedibile a ciascun soggetto ammonta a 385.000 euro.

99 quater. Per le finalità di cui al comma 99 bis è destinata la spesa di 385.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 100.

CAPITOLO DI DESTINAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE:

CAPITOLO S/

| 2025: + 385.000 | 2026: --- | 2027: : ---- |

CAPITOLO DI COPERTURA:

CAPITOLO S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

| 2025: - 385.000 | 2026: --- | 2027: ---- |

MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (6.19)

"1. Dopo il comma 99 sono aggiunti i seguenti:

<<99 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) ed associazioni che si occupino statutariamente di promozione della memoria, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, per iniziative culturali e della memoria relative alle celebrazioni dell'ottantesimo anniversario della liberazione dal nazifascismo.

99 ter. I contributi di cui al comma 99 bis sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000. Con bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i singoli settori specifici e le tipologie di iniziative finanziabili, i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle stesse, i termini e le modalità di rendicontazione del contributo, le spese ammissibili, nonché l'ammontare minimo e massimo dei contributi di cui al comma 99 bis.

99 quater. I contributi di cui al comma 99 bis possono essere erogati in via anticipata e in un'unica soluzione. Ai relativi procedimenti contributivi si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014 emanato con il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres.

99 quinquies. Per le finalità di cui al comma 99 bis è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 100 (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE).>>."

COPERTURA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2025 -300.000,00 |2026 -- |2027 -- |

MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (6.20)

"1. Dopo il comma 99 sono aggiunti i seguenti:

<<99 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai Comuni del Friuli Venezia Giulia per l'organizzazione e la realizzazione delle iniziative culturali e della memoria relative alle celebrazioni dell'ottantesimo anniversario della liberazione dal nazifascismo.

99 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 99 bis è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Il contributo di cui al comma 99 bis può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Al relativo procedimento contributivo si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014 emanato con il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres.

99 quater. Per le finalità di cui al comma 99 bis è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 100 (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE).>>.

COPERTURA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2025 -300.000,00 |2026 -- |2027 -- |

MORETUZZO

Subemendamento modificativo al 6.21 (6.20.1)

"1. Al comma 99 bis dell'emendamento 6.21 dopo le parole <<delle attività di>> sono aggiunte le parole <<catalogazione e>>."

Non comporta oneri finanziari.

MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (6.21)

"1. Dopo il comma 99 sono aggiunti i seguenti:

<<99 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Biblioteca Vincenzo Joppi di Udine un contributo straordinario, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, per il proseguo delle attività di digitalizzazione di documenti moderni e contemporanei in lingua friulana di difficile reperibilità, garantendone la fruibilità a livello mondiale, nonché la prosecuzione della digitalizzazione dei periodici locali d'interesse friulano e del progetto di bibliografia friulana.

99 ter. La Biblioteca Joppi presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di contributo al Servizio competente in materia di beni culturali, corredata di una relazione illustrativa e di un elenco analitico delle spese. Sono ammissibili solo le spese univocamente riferibili al progetto sostenute dopo la presentazione della domanda.

99 quater. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

99 quinquies. Per le finalità di cui al comma 99 bis è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella F di cui al comma 100.>>."

COPERTURA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2025 -50.000,00 |2026 -- |2027 -- |

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (6.22)

"1. Dopo il comma 99 sono aggiunti i seguenti:

<<99 bis. In vista del centenario della costruzione del Faro della Vittoria del 2027 e vista la necessità di procedere ad una riqualificazione (strutturale, contenutistica e d'immagine) l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a ERPAC e alla Marina Militare un contributo straordinario a questo scopo.

99 ter. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 20 bis deve essere presentata da ERPAC alla Direzione centrale in tema di beni culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico dell'intervento. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini per l'esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

99 quater. Per le finalità previste dal comma 99 bis è destinata la spesa di 2.500.000 euro di cui 1.000.000 per l'anno 2025, 1.000.000 per l'anno 2026 e 500.000 per l'anno 2027, a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) – Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) – Titolo 2 (Spese in conto capitale) del Bilancio di Previsione 2025-2027 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 100 (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE).>>."

COPERTURA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007 - PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2025 - 1.000.000,00 |2026 - 1.000.000,00 |2027 - 500.000,00 |

CALLIGARIS, BUNA

Subemendamento modificativo all'emendamento 6.23 (6.22.1)

"1. All'emendamento all'articolo 5.6.23 è apportata la seguente variazione alla Tabella F, riferita all'articolo 6:

Tabella F riferita all'Art. 6

Nella Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA F relativa all'Art. 6

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma: 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1 Spese correnti

|2025: + 40.000,00 |2026: |2027: |

CAPITOLO 43014 FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE CULTURALI DI AVVICINAMENTO E DELLA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO GO! 2025 NOVA GORICA E GORIZIA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2025 L.R. N.19 DEL 2021 ART. 2, L.R. N.24 DEL 2021 ART. 6 COMMA 1, L.R. N.24 DEL 2021 ART. 6 COMMA 2 L.R. N.24 DEL 2021 ART. 6 COMMA 3, L.R. N.24 DEL 2021 ART. 6 COMMA

Copertura:

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Titolo 1 spese correnti

|2025: - 40.000,00 |2026: |2027: |

CAPITOLO 970090

Nota tecnica

Con il presente subemendamento si finanziano le iniziative culturali di avvicinamento e della realizzazione dell'evento GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (6.23)

"A) Dopo il comma 99 sono inseriti i seguenti:

<<99 bis. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 32 ter della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), dopo le parole: <<in regolamento>>, sono inserite le seguenti: <<, nelle convenzioni di cui all'articolo 29 bis>>.

99 ter. Per le finalità di cui all'articolo 29 bis della legge regionale 16/2014, in relazione alle modifiche di cui al comma 99 bis, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (S/8655; S/68199)>>.

B) Dopo il comma 99 sono inseriti i seguenti:

<<99 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la gestione delle attività generali, di promozione e di rappresentanza connesse all'organizzazione della 19^a edizione estiva dello European Youth Olympic Festival (EYOF) – Festival Olimpico della Gioventù Europea (EYOF 2027 edizione estiva) che si svolgerà a Lignano Sabbiadoro con l'eventuale coinvolgimento dell'intero territorio regionale.

99 ter. Per le finalità di cui al comma 99 bis, Il Comitato organizzatore dell'evento, presenta domanda di contributo entro il 31 marzo di ogni anno fino al 2027 alla Direzione centrale competente in materia di sport, unitamente alla relazione delle attività programmate e al preventivo delle spese.

99 quater. Il contributo è concesso ed erogato in un'unica soluzione anticipata su richiesta del beneficiario e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute a decorrere dalla data di costituzione del Comitato.

99 quinquies. Per le finalità previste dal comma 99 bis è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025 - 2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 100. (NI/S 69420)>>.

C) Dopo il comma 99 sono inseriti i seguenti:

<<99 bis. Al fine di promuovere l'aggregazione sociale e le attività sportive, di valorizzare gli spazi sportivi, le aree ludico sportive all'aperto e gli spazi urbani in disuso, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per interventi finalizzati alla ristrutturazione, recupero o realizzazione di impianti sportivi all'aperto, liberamente fruibili e aperti al pubblico. Gli interventi potranno prevedere opere finalizzate alla valorizzazione delle aree mediante l'utilizzo di forme artistiche contemporanee.

99 ter. La domanda di contributo può essere presentata da soggetti pubblici proprietari di impianti sportivi o di aree ludico sportive, associazioni o società sportive senza finalità di lucro, con sede legale od operativa sul territorio del Friuli Venezia Giulia, che dispongano di idoneo titolo giuridico a effettuare gli interventi su impianti sportivi o aree ludico sportive di proprietà di soggetti pubblici o di enti ecclesiastici.

99 quater. Per le finalità di cui al comma 99 bis, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale, con uno o più bandi approvati con deliberazione della Giunta regionale, definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione, anche in relazione al fine specifico di cui al comma 99 bis in merito alla valorizzazione delle aree mediante l'utilizzo di forme artistiche contemporanee e alla

tipologia di impianto sportivo, i termini e le modalità di presentazione della rendicontazione, le spese ammissibili, l'intensità del contributo e le modalità di erogazione del medesimo.

99 quinquies. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 99 bis l'Amministrazione regionale si avvale di una Commissione valutativa composta dal Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva o suo delegato, dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di impiantistica sportiva o suo delegato, da un rappresentante del Comitato regionale del CONI e da esperti in materia di arte contemporanea.

99 sexies. Per le finalità di cui al comma 99 bis è destinata la spesa complessiva di 1.150.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2025 e 375.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 100. (NI/S 69490)>>.

D) Dopo il comma 99 sono inseriti i seguenti:

<<99 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni del Friuli Venezia Giulia contributi, fino al 50% della spesa ammissibile e nella misura massima di 50.000 euro, per l'indizione di concorsi di idee o di progettazione finalizzati alla riqualificazione delle aree circostanti a più impianti sportivi contigui e di proprietà dei Comuni medesimi.

99 ter. Per le finalità del comma 99 bis, i Comuni del Friuli Venezia Giulia presentano la candidatura sulla base di uno o più bandi, approvati con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel quale vengono stabiliti, in particolare, i criteri per la selezione delle candidature e le finalità del concorso di idee o di progettazione.

99 quater. I contributi vengono concessi sulla base delle disposizioni del bando. Il contributo viene erogato a seguito della comunicazione, alla struttura competente in materia di sport, dell'indizione del concorso di idee o di progettazione.

99 quinquies. Per le finalità previste dal comma 99 bis è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 100. (NI/S 69421)>>.

E) Dopo il comma 99 sono inseriti i seguenti:

<<99 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI FVG) un contributo straordinario per l'organizzazione della decima edizione del Trofeo CONI da svolgersi nel 2025.

99 ter. Per le finalità di cui al comma 99 bis, il CONI FVG presenta la domanda di contributo al Servizio competente in materia di sport entro il 31 marzo 2025, corredata di una relazione illustrativa dell'evento sportivo e del relativo preventivo delle spese.

99 quater. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Il contributo è erogato in un'unica soluzione anticipata, su richiesta del beneficiario. Sono ammissibili anche le spese sostenute dall'1 gennaio 2025 alla data di presentazione della domanda.

99 quinquies. Per le finalità di cui al comma 99 bis è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 100. (NI/S 69424)>>.

F) 99 bis. All'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022) sono

apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le iniziative culturali di avvicinamento, realizzazione e valorizzazione di GO!2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021).>>;

b) al comma 3 le parole: <<di avvicinamento all'evento GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025>>, sono sostituite dalle seguenti: <<per le finalità di cui al comma 1>>.

99 ter. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 6 della legge regionale 24/2021, in relazione alle modifiche di cui al comma 99 bis, è destinata la spesa di euro 650.000 per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 100. (S/12061)>>.

G) Al comma 100 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella F sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella F e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

=====

TABELLA F (RELATIVA ALL'ARTICOLO 6)

=====

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
PROGRAMMA 2 -Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
TITOLO 1 - Spese correnti

8201/S CONTRIBUTI PER SOSTENERE LA CRESCITA DI UNA CULTURA DI PACE E PACIFICA CONVIVENZA TRA I POPOLI TRAMITE LA CONOSCENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMATERIALE STORICO ED ETNOGRAFICO RELATIVO AL TERRITORIO DELLA REGIONE E DELLE AREE CONTERMINI, ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO DI STUDI, RICERCHE, ATTIVITA' EDUCATIVE E DIDATTICHE ED EVENTI E MANIFESTAZIONI ANCHE TRANSNAZIONALI L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 27/2, L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 27/4, L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 27/4 COMMA 4

CASSA	0,00	2025	-60.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

8463/S ART BONUS REGIONALE - AGEVOLAZIONI NELLA FORMA DI CREDITO DI IMPOSTA A SOGGETTI CHE PROMUOVONO ATTIVITA' CULTURALI L.R. N. 7 DEL 2024 ART. 6 COMMA 4, L.R. N. 13 DEL 2019 ART. 7 COMMA 21, L.R. N. 13 DEL 2019 ART. 7 COMMA 22, L.R. N. 10 DEL 2020 ART. 9, L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 7 COMMA 2, L.R. N. 19 DEL 2021 ART. 31, L.R. N. 13 DEL 2019 ART. 7 COMMA 22/2, L.R. N. 22 DEL 2022 ART. 6 COMMA 3

CASSA	0,00	2025	-300.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	-------------	------	------	------	------

12061/S FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE CULTURALI DI AVVICINAMENTO E DELLA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO GO! 2025 NOVA GORICA E GORIZIA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2025 L.R. N. 19 DEL 2021 ART. 2, L.R. N. 24 DEL 2021 ART. 6 COMMA 1, L.R. N. 24 DEL 2021 ART. 6 COMMA 2

CASSA	0,00	2025	650.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

13241/S FINANZIAMENTO IN FAVORE DEL GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE GECT GO, PER LE

SPESE AFFERENTI GLI INTERVENTI DI ATTIVITA' CULTURALI CONNESSI ALLA PROGRAMMAZIONE DELL'EVENTO Go!2025 NOVA GORICA E GORIZIA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2025, NONCHÉ PER IL FUNZIONAMENTO IN RELAZIONE ALL'EVENTO MEDESIMO L.R. N. 19 DEL 2021 ART. 3

CASSA	0,00	2025	1.400.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	--------------	------	------	------	------

16898/S INCENTIVI AULE ASSOCIAZIONI GIOVANILI L.R. N. 22 DEL 2021 ART. 44 COMMA 4, L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 28/2 COMMA 2

CASSA	0,00	2025	-100.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	-------------	------	------	------	------

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2025	1.590.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	--------------	------	------	------	------

PROGRAMMA 2 -Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

CASSA	0,00	2025	1.590.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	--------------	------	------	------	------

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

CASSA	0,00	2025	1.590.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	--------------	------	------	------	------

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero

TITOLO 1 - Spese correnti

14868/S SPORT BONUS REGIONALE - AGEVOLAZIONI NELLA FORMA DI CREDITO DI IMPOSTA A SOGGETTI CHE EFFETTUANO EROGAZIONI LIBERALI RELATIVE A PROGETTI DI PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE E DI VALORIZZAZIONE DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. N. 7 DEL 2024 ART. 6 COMMA 6, L.R. N. 22 DEL 2022 ART. 6 COMMA 69, L.R. N. 7 DEL 2024 ART. 6 COMMA 8

CASSA	0,00	2025	-190.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	-------------	------	------	------	------

69147/S FINANZIAMENTO DI PROGETTI SPORTIVI CONNESSI ALL'EVENTO GO!2025 NOVA GORICA E GORIZIA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2025

CASSA	0,00	2025	600.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

69420/S CONTRIBUTO PER IL SOSTENIMENTO DELLE SPESE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' GENERALI, DI PROMOZIONE E DI RAPPRESENTANZA CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO 'EYOF FVG 2027' L.R. STAB. N. 1 DEL 2024 ART. 6

CASSA	0,00	2025	500.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

69421/S CONTRIBUTO AI COMUNI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA FINALIZZATO ALL'INDIZIONE DI CONCORSI DI IDEE O DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI A PIU' IMPIANTI SPORTIVI CONTIGUI DI PROPRIETA' DEI COMUNI MEDESIMI L.R. STAB. N. 1 DEL 2024 ART. 6

CASSA	0,00	2025	200.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

69424/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA DEL COMITATO OLIMPICO

NAZIONALE ITALIANO (CONI FVG) PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA DECIMA EDIZIONE DEL TROFEO CONI L.R. STAB. N. 1 DEL 2024 ART. 6

CASSA	0,00	2025	200.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2025	1.300.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	--------------	------	------	------	------

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

69490/S CONTRIBUTO PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO O REALIZZAZIONE DI CAMPI SPORTIVI ALL'APERTO MEDIANTE L'UTILIZZO DI FORME ARTISTICHE CONTEMPORANEE VOLTE ALLA VALORIZZAZIONE DELLE AREE L.R. STAB. N. 1 DEL 2024 ART. 6

CASSA	0,00	2025	400.000,00	2026	375.000,00	2027	375.000,00
-------	------	------	------------	------	------------	------	------------

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2025	400.000,00	2026	375.000,00	2027	375.000,00
-------	------	------	------------	------	------------	------	------------

PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero

CASSA	0,00	2025	1.700.000,00	2026	375.000,00	2027	375.000,00
-------	------	------	--------------	------	------------	------	------------

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

CASSA	0,00	2025	1.700.000,00	2026	375.000,00	2027	375.000,00
-------	------	------	--------------	------	------------	------	------------

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

970821/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI CULTURA E SPORT L.R. N. 16 DEL 2023 ART. 6

CASSA	0,00	2025	- 500.000,00	2026	- 375.000,00	2027	- 375.000,00
-------	------	------	--------------	------	--------------	------	--------------

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2025	- 500.000,00	2026	- 375.000,00	2027	- 375.000,00
-------	------	------	--------------	------	--------------	------	--------------

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA	0,00	2025	- 500.000,00	2026	- 375.000,00	2027	- 375.000,00
-------	------	------	--------------	------	--------------	------	--------------

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA	0,00	2025	- 500.000,00	2026	- 375.000,00	2027	- 375.000,00
-------	------	------	--------------	------	--------------	------	--------------

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, LIGUORI, PUTTO

Emendamento modificativo (6.24) RICOLLOCATO 8.50.2

"1. Dopo il comma 99 sono aggiunti i seguenti:

<<99 bis. Al fine di contribuire alla partecipazione civile, sociale e culturale delle cittadine e dei cittadini della Regione, riconoscendo un ruolo attivo alle associazioni ed enti del Terzo Settore, si autorizza l'Amministrazione regionale a concedere un contributo straordinario alle associazioni del territorio per contribuire alle spese fisse delle utenze delle loro sedi sociali e legali.

99 ter. I contributi di cui al comma 99 bis sono concessi con procedimento a sportello valutativo ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e comunque fino all'importo massimo di 5 mila euro. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza formale dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la loro coerenza con le finalità di cui al comma 20 bis, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

99 quater. Per le finalità previste dal comma 99 bis è destinata la spesa di 1.500.000 euro di cui 500.000 per l'anno 2025, 500.000 per l'anno 2026 e 500.000 per l'anno 2027, a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) – Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) – Titolo 2 (Spese in conto capitale) del Bilancio di Previsione 2025-2027 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 100 (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE).>>."

COPERTURA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007 - PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2025 - 500.000,00 |2026 - 500.000,00 |2027 - 500.000,00 |

CARLI, CONFICONI, POZZO, MENTIL, FASIOLO

Emendamento modificativo (6.25)

"All'articolo 6, dopo il comma 99 sono aggiunti i seguenti:

<<99 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Sezione di Pordenone dell'Associazione Nazionale Alpini Club Alpino Italiano (ANA) per l'organizzazione e la realizzazione di eventi ed iniziative in occasione del centenario della fondazione nel 1925 della sezione stessa.

99 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 99 bis è presentata al Servizio competente in materia di cultura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa.

99 quater. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

99 quinquies. Per le finalità di cui al comma 99 bis è destinata la spesa di 50.000,00 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 100 (NI S/_).>>."

TABELLA F relativa all'articolo 6

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
Titolo 01	Spese correnti	

| 2025: + 50.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE
+ 50.000,00 euro per l'anno 2025
Copertura:

TABELLA K relativa all'articolo 11

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA	3	Altri fondi
TITOLO	1	Spese correnti

| 2024: - 50.000,00 | 2025: --- | 2026: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 50.000,00 euro per l'anno 2025

CONFICONI, CARLI

Emendamento modificativo (6.26)

“All'articolo 6, dopo il comma 99 sono aggiunti i seguenti:

<<99 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'ANED - Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti - Sezione di Pordenone per il restauro del monumento ai deportati nei lager nazisti sito nei giardini di piazza Maestri del Lavoro a Pordenone.

99 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 99 bis è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa.

99 quater. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese.

99 quinquies. Per le finalità di cui al comma 99 bis è destinata la spesa di 12.000,00 euro per il 2025 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 100 (NI S/_).>>.”

Tabella F relativa all'articolo 6

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
Titolo 02	Spese in conto capitale	

| 2025: + 12.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE
+ 12.000,00 euro per l'anno 2025
Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA	03	Altri fondi

TITOLO 01 Spese correnti

| 2025: - 12.000,00 | 2026: - | 2027: - |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
- 12.000,00 euro per l'anno 2025

CONFICONI, CARLI, POZZO, MENTIL, FASIOLO
Emendamento modificativo (6.27)

"All'articolo 6, dopo il comma 99 sono aggiunti i seguenti:

<<99 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Club Alpino Italiano (CAI) – sezione di Pordenone APS per l'organizzazione e la realizzazione di eventi ed iniziative in occasione del centenario della fondazione nel 1925 della sezione stessa.

99 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 99 bis è presentata al Servizio competente in materia di cultura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa.

99 quater. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

99 quinquies. Per le finalità di cui al comma 99 bis è destinata la spesa di 30.000,00 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 100 (NI S/_).>>."

TABELLA F relativa all'articolo 6

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
Titolo 01	Spese correnti	

| 2025: + 30.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE
+ 30.000,00 euro per l'anno 2025
Copertura:

TABELLA K relativa all'articolo 11

MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3	Altri fondi
TITOLO 1	Spese correnti

| 2024: - 30.000,00 | 2025: - | 2026: - |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 30.000,00 euro per l'anno 2025

CONFICONI, POZZO, FASIOLO, MENTIL, CARLI
Emendamento modificativo (6.28)

"All'articolo 6 dopo il comma 99 sono aggiunti i seguenti:

<<99 bis L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo

straordinario finalizzato alla progettazione e realizzazione della copertura del velodromo Ottavio Bottecchia.

99 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma precedente è presentata al Servizio competente in materia di sport entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata da una relazione illustrativa e da un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

99 quater Per le finalità previste dal comma 99 bis è destinata la spesa di 1.000.000,00 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 100 (NI S/).>>."

TABELLA F relativa all'articolo 6

Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01	Sport e tempo libero
Titolo 02	Spese in conto capitale

| 2025: + 1.000.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

+ 1.000.000,00 euro per l'anno 2025

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA	3	Altri fondi
TITOLO	1	Spese correnti

| 2025: - 1.000.000,00 | 2026: - | 2027: - |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 1.000.000,00 euro per l'anno 2025

Nota: L'emendamento è finalizzato alla progettazione e alla realizzazione di una copertura per il velodromo Ottavio Bottecchia di Pordenone, corredata da pannelli fotovoltaici al fine della creazione di un CER.

CONFICONI, POZZO, MENTIL, FASIOLO, CARLI

Emendamento modificativo (6.29)

"All'articolo 6, dopo il comma 99 sono aggiunti i seguenti:

<<99 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Pordenone per sostenere una rassegna di cinema muto con orchestra, volta a promuovere la candidatura di Pordenone a Capitale italiana della cultura 2027.

99 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 99 bis è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa.

99 quater. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

99 quinquies. Per le finalità di cui al comma 99 bis è destinata la spesa di 200.000,00 euro suddivisa in ragione di 100.000,00 euro per ognuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e

valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 100. (NI S/)>>."

TABELLA F relativa all'articolo 6

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	01	Spese correnti

| 2025: + 100.000,00 | 2026: + 100.000,00 | 2027: --- |

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

+ 100.000,00 euro per l'anno 2025

+ 100.000,00 euro per l'anno 2026

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3	Altri fondi	
TITOLO 1	Spese correnti	

| 2025: - 100.000,00 | 2026: - 100.000,00 | 2027: - |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 100.000,00 euro per l'anno 2025

- 100.000,00 euro per l'anno 2026

Nota: l'emendamento ha il fine di valorizzare l'esperienza positiva delle Giornate del Cinema Muto a Pordenone anche fuori dal solo periodo di programmazione dell'evento che rappresenta un valore ag-giunto per il territorio.

CONFICONI, POZZO, MENTIL, FASIOLO, CARLI

Emendamento modificativo (6.30)

"All'articolo 6, dopo il comma 99 sono aggiunti i seguenti:

<<99 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 2025 all'ANPI Provinciale di Pordenone per il restauro del monumento alla Resistenza sito in Piazza Martiri della Libertà in località Piancavallo nel Comune di Aviano.

99 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 99 bis è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa.

99 quater. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese.

99 quinquies. Per le finalità di cui al comma 99 bis è destinata la spesa di 50.000,00 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 100 (NI S/)>>."

TABELLA F relativa all'articolo 6

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	02	Spese in conto capitale

| 2025: + 50.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

+ 50.000,00 euro per l'anno 2025

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA	3	Altri fondi
TITOLO	1	Spese correnti

| 2025: - 50.000,00 | 2026: - | 2027: - |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 50.000,00 euro per l'anno 2025

Nota: Il monumento, inaugurato nel 1984 dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini, versa in condizioni di degrado. In assenza di manutenzione tempestiva la situazione rischia di peggiorare. Si propone di intervenire per onorare chi ha dato la vita per liberare l'Italia dalla dittatura nazi-fascista.

CELOTTI, MARTINES, POZZO, FASIOLO, MENTIL, MORETTI, CARLI

Emendamento modificativo (6.31)

All'articolo 6 dopo il comma 99 è aggiunto il seguente:

"<<99 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della Regione con popolazione inferiore a 3.000 abitanti contributi fino ad un massimo di 10.000,00 euro a sostegno delle spese per il personale da impiegare nelle biblioteche comunali, al fine di migliorarne la fruibilità e il servizio.

99 ter. Per le finalità previste dal comma 99 bis, l'Amministrazione regionale, con bando da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno dieci giorni prima della data di presentazione delle domande, definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande, i termini e le modalità di presentazione della rendicontazione, le spese ammissibili, l'intensità del contributo e le modalità di erogazione del medesimo.

99 quinquies. Per le finalità di cui al comma 99 bis è destinata la spesa di 1.320.000,00 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 100 (NI S/_).>>."

TABELLA F relativa all'articolo 6

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	01	Spese correnti

| 2025: + 1.320.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

+ 1.320.000,00 euro per l'anno 2025

Copertura:

TABELLA K relativa all'articolo 11

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA	3	Altri fondi
TITOLO	1	Spese correnti

| 2025: - 1.320.000,00 | 2026: - | 2027: - |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 1.320.000,00 euro per l'anno 2025

Nota: La misura è rivolta a quei Comuni che non hanno personale dedicato o affidamenti in essere per implementare il servizio delle biblioteche comunali e aumentare così l'offerta rivolta ai cittadini.

FASIOLO, MARTINES, POZZO, MENTIL, CARLI

Emendamento modificativo (6.32)

"All'articolo 6 dopo il comma 99 sono aggiunti i seguenti:

<<99 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Biblioteche civiche della Regione, alle Biblioteche statali site sul territorio regionale, che gestiscono il servizio di biblioteca civica in regime di convenzione con un Comune, e alle biblioteche di interesse regionale contributi per l'attività di rafforzamento e di promozione sul territorio, attraverso le istituzioni scolastiche e gli enti del Terzo settore, per diffondere l'utilizzo della biblioteca tra la cittadinanza, non solo come luogo di lettura e ricerca ma anche di incontro tra e con le persone, a disposizione di una realtà sempre più complessa, fatta di nuovi bisogni sociali, culturali e di welfare.

99 ter. I contributi previsti dal comma 99 bis sono concessi con procedimento a sportello. Il Servizio competente in materia di beni culturali svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 99 bis, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

99 quater. La spesa relativa ai contributi è rendicontata, ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000, dall'ente beneficiario alla Direzione centrale competente entro il termine fissato nel decreto di concessione o successivamente prorogato.

99 quinquies. Per l'ottenimento del finanziamento, i beneficiari di cui al comma 99 bis, in seguito a un bando da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno dieci giorni prima della data di presentazione delle domande che determina l'intensità dei contributi e i loro limiti massimi e minimi, definisce le spese ammissibili e stabilisce i termini e le modalità di presentazione, presentano domanda al Servizio competente in materia di beni culturali, corredata di una relazione illustrativa degli interventi che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa.

99 sexies. Per le finalità di cui al comma 99 bis è destinata la spesa di 1.000.000,00 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 100 (NI S/_).>>."

TABELLA F relativa all'articolo 6

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	01	Spese correnti

| 2025: + 1.000.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

+ 1.000.000,00 euro per l'anno 2025

Copertura:

TABELLA K relativa all'articolo 11

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA	3	Altri fondi
TITOLO	1	Spese correnti

| 2025: - 1.000.000,00 | 2026: - | 2027: - |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 1.000.000,00 euro per l'anno 2025

TRELEANI, POZZO, MAZZOLINI, MORETTI, CARLI, CELOTTI, COSOLINI, MENTIL, MARTINES, FASIOLO
Subemendamento sostitutivo (6.32.1)

"1. L'emendamento 6.33 è interamente sostituito dal seguente:

1. All'articolo 6, dopo il comma 99, sono aggiunti i seguenti:

<<99 bis. Al fine di consentire il completamento dell'azione, sviluppata negli esercizi 2023 e 2024 per assicurare l'efficienza e la funzionalità della dotazione di impianti sportivi diffusi sul territorio del Friuli Venezia Giulia, perseguendo al contempo obiettivi di economia procedimentale e di snellimento delle procedure amministrative, viene mantenuta anche per l'esercizio 2025 la validità della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, approvata sulla base del "Bando per il finanziamento di lavori su impianti sportivi destinati a tutte le discipline sportive ad esclusione del calcio e del rugby, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 03 aprile 2003, n. 8 (testo unico in materia di sport). Anno 2023" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2023, n. 1065.

99 ter. Per le finalità di cui al comma 99 bis, si provvede a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (S/43010)>>."

POZZO, MARTINES, CELOTTI, MENTIL, FASIOLO, MORETTI, CARLI, COSOLINI

Emendamento modificativo (6.33)

"All'articolo 6, dopo il comma 99 è aggiunto il seguente:

<<99 bis. L'Amministrazione regionale proroga la validità della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo a valere sul Bando per il finanziamento di lavori su impianti sportivi destinati a tutte le discipline sportive ad esclusione del calcio e del rugby, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 03 aprile 2003, n. 8 (testo unico in materia di sport). Anno 2023, approvato con deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2023 n. 1065, in scadenza al 31 dicembre 2024, sino al 31 dicembre 2025.

99 ter. Per le finalità di cui al comma 99 bis è destinata la spesa di 1.300.000,00 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 100 (S/43010).>>."

TABELLA F relativa all'articolo 6

Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	01	Sport e tempo libero
Titolo	02	Spese in conto capitale

| 2025: + 1.300.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO 43010 INTERVENTI MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI LR 8/2003 L.R. N. 8 DEL 2003, L.R. N. 22 DEL 2020 ART. 6 COMMA 25 L.R. N. 8 DEL 2003 ART. 3 COMMA 1

+ 1.300.000,00 euro per l'anno 2025

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA	3	Altri fondi
TITOLO	1	Spese correnti

| 2025: - 1.300.000,00 | 2026: - | 2027: - |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 1.300.000,00 euro per l'anno 2025

Nota: considerato che la graduatoria citata scade il 31/12/2024, mancando ancora poche domande ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse, si chiede di prorogare la scadenza al 31/12/2025 e con nuovi fondi finanziare tutte le domande.

FERRARI, CALLIGARIS

Emendamento modificativo (6.34)

"All'articolo 6, dopo il comma 99 sono inseriti i seguenti:

<<99 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata concedere un contributo ai Comuni nel cui territorio sono presenti impianti specializzati per la pratica del Biathlon al fine di sostenere, anche in collaborazione con associazioni culturali e sportive che operano nell'ambito delle discipline forestali e dello sci nordico, le attività attinenti all'organizzazione dell'edizione 2026 della manifestazione denominata European Forester's Biathlon Competition.

99 ter. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 99 bis sono presentate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di sport, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, corredate di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa dell'intervento da realizzare. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

99 quater. Per le finalità prevista dal comma 99 bis è destinata la spesa complessiva 300.000,00 euro per l'anno 2025 a valere a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. Capitolo S/NI

99 quinquies. Agli oneri di cui al comma 99 quater si provvede mediante prelievo per pari importo a valere della Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri Fondi), Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. Capitolo 970090>>.

Nota tecnica: Con il presente emendamento, l'Amministrazione regionale è autorizzata concedere un contributo ai Comuni nel cui territorio sono presenti impianti specializzati per la pratica del Biathlon al

fine di sostenere, anche in collaborazione con associazioni culturali e sportive che operano nell'ambito delle discipline forestali e dello sci nordico, le attività preordinate alla proposizione della relativa candidatura per lo svolgimento dell'edizione 2026 della manifestazione denominata European Forester's Biathlon Competition."

FERRARI

Emendamento modificativo (6.35)

"1. All'articolo 6, dopo il comma 99 sono inseriti i seguenti:

<<99 bis. Al fine di garantire la preparazione e la conseguente partecipazione degli atleti del Friuli Venezia Giulia ai Campionati mondiali ed europei di reining 2025, classe giovani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 2025 alla Unione Italiana Sport per Tutti (UISP) del Friuli Venezia Giulia per acquisto delle attrezzature e servizi destinati alla specifica disciplina sportiva.

99 ter. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 60 bis è presentata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su apposito modello, alla Direzione centrale cultura e sport, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa analitico. Con Decreto del Direttore di Servizio competente sono definite le modalità di rendicontazione della spesa. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta dei beneficiari, l'erogazione del contributo in unica soluzione e in via anticipata e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute

99 quater. Per le finalità di cui al comma 99 bis è autorizzata una spesa complessiva di 90.000 euro a valere della Missione n. XX (_____) - Programma n. X (_____) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. Capitolo S/NI

99 quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 99 quater, si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo n. 1 (spese correnti), capitolo 970090 dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025-2027.>>"

Nota tecnica: Al fine di garantire la preparazione e la conseguente partecipazione degli atleti locali ai Campionati mondiali ed europei di reining 2025, classe giovani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 2025 alla Unione Italiana Sport per Tutti (UISP) del Friuli Venezia Giulia per acquisto delle attrezzature e servizi destinati alla specifica disciplina sportiva.

CALLIGARIS, BUNA

Subemendamento modificativo all'emendamento 6.36 (6.35.1)

"1. All'emendamento di pagina S. 6.36 i commi da 99 bis a 99 quater sono sostituiti dai seguenti:

<<99 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo, fino al 100 per cento della spesa ammissibile nella misura massima di euro 100.000,00, per interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento e ampliamento di impianti sportivi destinati allo sport del tiro a volo a favore di associazioni o società sportive dilettantistiche senza finalità di lucro affiliate alla Federazione Italiana Tiro a Volo che siano proprietarie degli impianti o che dispongano di idoneo titolo giuridico ad effettuare tali interventi su impianti sportivi di proprietà di soggetti privati diversi dall'associazione o società medesima o su impianti sportivi di proprietà pubblica.

99 ter. Ai fini della concessione del contributo i soggetti di cui al comma xx bis presentano, dall'1 febbraio al 28 febbraio al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, apposita istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), unitamente alla documentazione comprovante la titolarità della proprietà dell'impianto o idoneo titolo giuridico ad effettuare gli interventi nello stesso.

99 quater. I contributi sono concessi attraverso un procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.>>."

Nota tecnica: Il sub emendamento corregge la forma dell'emendamento depositato, cui si rinvia per la nota tecnica, la copertura finanziaria e la RTF.

CALLIGARIS, BUNA

Emendamento modificativo (6.36)

"1. Dopo il comma 99 dell'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

<<99 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore di associazioni che gestiscono campi di tiro a volo con sede legale o operativa sul territorio del Friuli Venezia Giulia, proprietarie degli impianti o che dispongano di un idoneo titolo giuridico ad effettuare gli interventi oggetto del presente comma, per ristrutturazione, adeguamento e ampliamento delle strutture sportive destinate allo sport del tiro a volo.

99 ter. Il contributo di cui al comma 99 bis è concesso nella misura del 100% fino all'importo massimo di 100.000,00 euro con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, nonché l'ammissibilità delle spese.

99 quater. La domanda è presentata a mezzo posta elettronica certificata alla Direzione centrale cultura e sport all'indirizzo di posta elettronica cultura@certregione.fvg.it entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata dei seguenti documenti:

a) relazione tecnica descrittiva;

b) quadro economico;

c) cronoprogramma;

d) documento d'identità del legale rappresentante o del soggetto delegato;

e) delega a presentare l'istanza, laddove prevista;

f) documento comprovante la titolarità della proprietà dell'impianto o idoneo titolo giuridico ad effettuare gli interventi nello stesso.

99 quinquies. Per le finalità di cui al comma 99 bis è destinata la spesa di 300.000,00 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. ____ (____), Programma n. ____ (____), Titolo n. ____ (____) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.>> S/Nl.

99 sexies. Agli oneri derivanti dal comma 99 quinquies, si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo n. 1 (spese correnti), capitolo 970090 dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025-2027.>>

Nota: L'emendamento mira a sostenere le associazioni che gestiscono campi di tiro a volo del Friuli Venezia Giulia per interventi di ristrutturazione, adeguamento e ampliamento delle loro strutture sportive, in particolare dei poligoni di tiro, purché siano proprietarie degli impianti o dispongano di un idoneo titolo giuridico ad effettuare siffatti interventi."

GRILLI, DI BERT, LIRUTTI, MAZZOLINI, BERNARDIS, MORANDINI, POLESELLO, BOLZONELLO

Emendamento modificativo (6.37)

"1. Dopo il comma 99 sono aggiunti i seguenti:

<<99 bis. Al fine di preservare e valorizzare il patrimonio culturale e i siti museali regionali, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Trieste di 130.000 euro per la realizzazione di una copia perfettamente uguale all'originale in scala 1:1 del Battiscafo Trieste da esporre nell'Hangar 8-10 del Museo della Guerra e della Pace Diego de Henriquez.

99 ter. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata da una relazione illustrativa del progetto e dal preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono determinate le modalità ed i termini di rendicontazione. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione.

99 quater. Per le finalità di cui al comma 99 bis è destinata la spesa complessiva di 130.000 euro, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) – Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), CAP. S/NI dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 100.

99 quinquies. Agli oneri di cui al comma 99 quater si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti), Capitolo 970090 dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025 – 2027.>>."

Nota: L'emendamento proposto è volto a sostenere in parte la realizzazione di una copia del Battiscafo Trieste che il 23 gennaio del 1960, con un'impresa insuperabile, raggiunse il punto più profondo del globo terrestre a - 10.902 m nella Fossa delle Marianne. Premesso che il rischio di "non ritornare in superficie" era altissimo (60% rispetto alla possibilità di tornare del 40%), avere in questa impresa il nome della Città di Trieste impresso sul Battiscafo è motivo di onore ed orgoglio per il nostro Paese.

Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

POLESELLO, DI BERT, MORANDINI, GRILLI, LIRUTTI, MAZZOLINI, BERNARDIS, BOLZONELLO

Emendamento modificativo (6.38)

"1. Dopo il comma 99 sono aggiunti i seguenti:

<<99 bis. In considerazione della necessità di garantire la sicurezza e l'incolumità degli atleti di età pari o inferiore a 18 anni durante la pratica sportiva di discipline o specialità ad alto rischio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del CONI per il finanziamento dell'acquisto di dispositivi sportivi di protezione individuale destinati ad atleti appartenenti ad associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, agli Enti di promozione sportiva e alle Discipline sportive associate operanti sul territorio regionale.

99 ter. Il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del CONI con apposito regolamento stabilisce, in particolare, le discipline e le specialità sportive ad alto rischio, i termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, le tipologie di dispositivi sportivi di protezione individuale e le modalità di erogazione dei contributi alle associazioni e società beneficiarie. Il contributo è riconosciuto nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e non può comunque superare l'importo massimo di 5.000,00 euro per singola associazione e società beneficiaria.

99 quater. Per le finalità di cui al comma 99 bis il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del CONI presenta una o più domande di contributo al Servizio competente in materia di sport entro il 31 ottobre, corredata dal preventivo di spesa redatto sulla base dei fabbisogni manifestati dalle associazioni e società sportive, nonché di un prospetto delle associazioni e società potenzialmente interessate dal finanziamento regionale.

99 quinquies. Il Servizio competente in materia di sport, sulla base dei dati di cui al comma 99 quater, concede ed eroga in un'unica soluzione anticipata al Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del CONI il

contributo di cui al comma 99 bis, stabilendo le modalità e i termini di rendicontazione del medesimo. 99 sexies. Per le finalità di cui ai commi 99 bis è destinata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti), CAP. S/NI, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 100.

99 septies. Agli oneri di cui al comma 99 sexies si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Tabella K riferita all'articolo 11, Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti), Capitolo 970090 (NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025 – 2027.>>.”

Nota: L'emendamento proposto autorizza l'Amministrazione regionale a concedere un contributo a favore delle ASD e SSD nel Friuli Venezia Giulia, come rimborso fino al 50% (nel limite di 5.000 euro) delle spese sostenute per l'acquisto di dispositivi sportivi di sicurezza destinati a bambini e ragazzi praticanti sport ed in età evolutiva, demandando la gestione delle risorse finanziarie al Comitato regionale del CONI.

Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

DI BERT, LIRUTTI, MAZZOLINI, BERNARDIS, MORANDINI, POLESELLO, GRILLI, BOLZONELLO

Emendamento modificativo (6.39)

“1. Dopo il comma 99 sono aggiunti i seguenti commi:

<<99 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, entro il limite di cui al comma 99 quater, la Società Alpina Friulana per le spese sostenute nell'anno 2024 in funzione dello svolgimento del programma di eventi connessi alla celebrazione del centocinquantenario anno di attività dell'ente.

99 ter. Per le finalità di cui al comma 99 bis la Società Alpina Friulana presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura e sport, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di finanziamento corredata dalla documentazione attestante le spese sostenute nonché dal programma di eventi celebrativi svolto nel corso del 2024. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa.

99 quater. Per le finalità di cui al comma 99 bis è destinata la spesa di 50.000,00 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), CAP. S/NI, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 100.

99 quinquies. Agli oneri di cui al comma 99 quater si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Tabella K riferita all'articolo 11, Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti), Capitolo 970090 (NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025 – 2027.>>.”

Nota: In linea con i riconoscimenti di natura economica storicamente riconosciuti dall'amministrazione regionale e da altre istituzioni per sostenere enti e forme associative che raggiungono traguardi così importanti da superare il secolo di attività, garantendo la presenza ed un costante servizio per il territorio e la sua comunità, la norma proposta autorizza l'Amministrazione regionale a concedere un contributo mirato a sostenere le spese sostenute dalla SAF per l'organizzazione e l'attuazione del programma di eventi celebrativi svolti nel 2024 in omaggio al centocinquantenario anno dalla fondazione dell'ente.

Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

BERNARDIS, DI BERT, LIRUTTI, MORANDINI, POLESELLO, GRILLI, BOLZONELLO, MAZZOLINI

Emendamento modificativo (6.40) RICOLLOCATO 9.21.1

“1. Dopo il comma 99 sono aggiunti i seguenti:

<<99 bis. Al fine di sostenere il mantenimento dei profili identitari, culturali e linguistici regionali e

promuovere una squadra femminile friulana, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il torneo di calcio femminile delle rappresentative delle minoranze linguistiche da organizzarsi a cura dell'ASD ASF ASSOCIAZION SPORTIVE FURLANE nel 2025, che si inserisce nel percorso di avvicinamento all'organizzazione regionale dell'EUROPEADA 2028, nonché gli eventi collegati a quello sportivo mediante un finanziamento di euro 20.000 per le spese da sostenersi nell'anno 2025 in relazione a tale iniziativa.

99 ter. Per le finalità di cui al comma 99 bis l'ASD ASF ASSOCIAZION SPORTIVE FURLANE presenta al Servizio competente in materia di sport, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di finanziamento corredata da relazione illustrativa e preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.

99 quater. Per le finalità di cui al comma 99 bis è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, Programma n. 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico, Titolo n. 1 - Spese correnti CAP. S/NI, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 100.

99 quinquies. Agli oneri di cui al comma 99 quater si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Tabella K riferita all'articolo 11, Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti), Capitolo 970090 (NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025 – 2027.>>.”

Nota: L'emendamento è finalizzato a sostenere l'evento sportivo fortemente correlato al profilo identitario e culturale del nostro territorio, ossia la prima storica partita femminile tra la Selezione dal Friul e quella delle Ladine), promuovendo gli eventi collegati quali mostre, incontri culturali/sportivi con autori e giornalisti di rilievo internazionale.

Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

BERNARDIS, DI BERT, GRILLI, LIRUTTI, BOLZONELLO, MORANDINI, POLESELLO, MAZZOLINI

Emendamento modificativo (6.41)

“1. Dopo il comma 99 sono aggiunti i seguenti commi:

<<99 bis. Nell'ambito degli interventi di promozione del territorio anche in funzione degli eventi previsti per l'evento di Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'Associazione Circolo culturale astronomico di Farra d'Isonzo “CCAF” mediante un finanziamento finalizzato alla riqualificazione degli arredi interni, con particolare attenzione ai seggiolini del planetario.

99 ter. Per le finalità di cui al comma 99 bis l'Associazione Circolo culturale astronomico di Farra d'Isonzo “CCAF” presenta al Servizio competente in materia di cultura, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di finanziamento corredata da relazione illustrativa e preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.

99 quater. Per le finalità di cui al comma 99 bis è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, Programma n. 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico, Titolo n. 1 - Spese correnti CAP. S/NI, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 100.

99 quinquies. Agli oneri di cui al comma 99 quater si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Tabella K riferita all'articolo 11, Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti), Capitolo 970090 (NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025 – 2027.>>.”

Nota: La norma proposta autorizza l'Amministrazione regionale a concedere un'integrazione contributiva al Circolo culturale astronomico di Farra d'Isonzo, volta a garantire una piena ed efficiente fruizione del centro che da quasi 50 anni accoglie cittadini, in particolare giovani e giovanissimi, affiancandoli in attività di ricerca e indagine a riguardo dell'astronomia e delle scienze affini.

Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

BERNARDIS, DI BERT, GRILLI, LIRUTTI, BOLZONELLO, MORANDINI, POLESELLO, MAZZOLINI

Emendamento modificativo (6.42)

"1. Dopo il comma 99 sono aggiunti i seguenti commi:

<<99 bis. Nell'ottica di favorire misure di promozione del territorio di spiccata utilità anche in funzione degli eventi previsti per l'evento di Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare all'Arcidiocesi di Gorizia un finanziamento integrativo di 50.000 euro per il completamento delle opere di restauro ed adeguamento della Cattedrale di Gorizia, già oggetto di parziale finanziamento ai sensi della legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali).

99 ter. Per le finalità di cui al comma 99 bis l'Arcidiocesi di Gorizia presenta al Servizio competente in materia di cultura, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di finanziamento corredata da relazione illustrativa e preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.

99 quater. Per le finalità di cui al comma 99 bis è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, Programma n. 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico, Titolo n. 1 - Spese correnti, CAP. S/NI, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 100.

99 quinquies. Agli oneri di cui al comma 99 quater si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Tabella K riferita all'articolo 11, Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti), Capitolo 970090 (NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025 – 2027.>>."

Nota: Anche al fine di garantire un importante e positivo impatto in ottica di GO2025, la norma proposta autorizza l'Amministrazione regionale a concedere un'integrazione contributiva a favore dell'Arcidiocesi di Gorizia – a completamento di quanto previsto dalla L.R. 2/2021, art. 4, recante misure di sostegno per la ripartenza del settore cultura - a copertura delle ulteriori spese da sostenersi in relazione agli interventi di restauro di un armadio armato e dell'asta processionale, del restauro e rinforzo della porta del piano terra nonché dell'adeguamento della cripta, essenziale per la fruibilità da parte dei visitatori

Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

BERNARDIS, DI BERT, GRILLI, LIRUTTI, BOLZONELLO, MORANDINI, POLESELLO, MAZZOLINI

Emendamento modificativo (6.43)

"1. Dopo il comma 99 sono aggiunti i seguenti commi:

<<99 bis. Nell'ambito degli interventi di valorizzazione del territorio anche in funzione della necessità di garantire adeguata ospitalità agli eventi previsti per l'evento di Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le lavorazioni aggiuntive emerse in fase di progettazione della Piscina Comunale di Gorizia, necessarie a garantire la completa funzionalizzazione dell'impianto.

99 ter. Per le finalità di cui al comma 99 bis il Comune di Gorizia presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di finanziamento corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge

regionale 14/2002. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.

99 quater. Per le finalità di cui al comma 99 bis è destinata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), CAP. S/NI, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 100.

99 quinquies. Agli oneri di cui al comma 99 quater si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Tabella K riferita all'articolo 11, Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti), Capitolo 970090 (NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025 – 2027.>>.”

Nota: La norma proposta autorizza l'Amministrazione regionale a concedere un'integrazione contributiva a favore del Comune di Gorizia per sostenere le ulteriori lavorazioni resesi necessarie per la completa funzionalizzazione della Piscina Comunale di Gorizia in termini illuminotecnici ed impiantistici nonché per migliorare l'estetica e la grafica della struttura esistente.

Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

BERNARDIS, DI BERT, GRILLI, LIRUTTI, BOLZONELLO, MORANDINI, POLESELLO, MAZZOLINI

Emendamento modificativo (6.44)

“1. Dopo il comma 99 sono aggiunti i seguenti:

<<99 bis. Al fine di promuovere il settore culturale e favorire le iniziative attuabili sul territorio regionale, agevolando il radicamento di importanti progettualità capaci di fornire un'ampia e qualificante offerta alla comunità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese finalizzate all'acquisto delle sedi delle associazioni e degli enti di volontariato operanti nel settore culturale nel Friuli Venezia Giulia mediante la costituzione di un fondo regionale destinato a finanziare l'acquisto di immobili a ciò dedicati.

99 ter. L'ammissibilità delle istanze è comunque condizionata alla dimostrazione, da parte del soggetto beneficiario, della propria capacità economico-finanziaria, professionale ed organizzativa nella gestione della sede per almeno dieci anni successivi all'acquisizione dell'immobile, a garanzia della sostenibilità successiva all'iniziale investimento oggetto di contribuzione.

99 quater. Con apposito regolamento di attuazione, da emanarsi sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti i requisiti e le modalità di quanto previsto ai commi 99 bis e 99 ter.

99 quinquies. Per le finalità di cui al comma 99 bis è destinata la spesa di 10.000,00 euro per l'anno 2025, a valere sulla MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - PROGRAMMA 2 – attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 100 (NI S/_).

99 sexies. Agli oneri di cui al comma 99 quinquies si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Tabella K riferita all'articolo 11, Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti), Capitolo 970090 (NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025 – 2027.>>.”

Nota: Dando attuazione all'ordine del giorno n.4 collegato al DDL n. 23/2024 (<< Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26>>), accolto dalla Giunta il 25/07/2024 nella seduta n. 69, l'emendamento proposto è volto alla costituzione di un fondo regionale destinato all'acquisto delle sedi delle associazioni dedite allo sviluppo di iniziative culturali in FVG. Considerato che le associazioni culturali e di volontariato virtuose del FVG realizzano progettualità capaci di fornire un'ampia offerta ai cittadini e rilevato che diverse associazioni culturali e di volontariato del territorio trarrebbero giovamento nel realizzare le loro iniziative e proposte avendo a disposizione una sede, è pur palese che l'acquisto non sempre è possibile per gli alti prezzi degli immobili, anche qualora

l'ente sia nelle condizioni di poter gestire autonomamente l'immobile a seguito dell'acquisto: in ragione di un tanto l'emendamento si propone di sostenere le associazioni attive nel settore culturale nel loro percorso di crescita e radicamento sul territorio.

Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

COSOLINI, POZZO, RUSSO, FASIOLO, MENTIL, PISANI, CARLI

Emendamento modificativo (6.44.1)

"Dopo il comma 99 sono inseriti i seguenti:

<<99 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Trieste per la progettazione e la realizzazione della nuova palestra e la ricostruzione degli spogliatoi del centro sportivo "M. Ervatti" di Borgo Grotta Gigante.

99 ter. Per le finalità di cui al comma 99 bis il Comune presenta al Servizio competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda corredata di relazione descrittiva e di cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di concessione del contributo la struttura regionale competente fissa i termini di esecuzione e di rendicontazione dell'incentivo.

99 quater. Per le finalità di cui al comma 99 bis è destinata la spesa complessiva di euro 4.500.000,00 per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 100.>>."

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI

TITOLO 1 Spese correnti

| 2025: - 4.500.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

Cap 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 4.500.000,00 euro per l'anno 2025

FASIOLO, MENTIL, CARLI

Emendamento modificativo (6.44.2)

"Dopo il comma 25 sono aggiunti i seguenti:

<<99 bis L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo straordinario di 500.000 euro la realizzazione della progettazione della ristrutturazione di Villa Frommer, da destinare a finalità culturali, sociali e ricreative.

99 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma precedente è presentata dal Comune di Gorizia al Servizio competente in materia di lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata da una relazione illustrativa e da un quadro economico dell'opera, nonché da un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

99 quater. Con il decreto di concessione del contributo sono definite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

99 quinquies Per le finalità previste dal comma 25 bis è destinata la spesa di 500.000,00 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n...(..) - Programma n. ...(..) - Titolo n... (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti

variazioni previste dalla Tabella E di cui al comma 26. (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE)>>.”

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2025: - 500.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 500.000,00 euro per l'anno 2025

MORETUZZO, BULLIAN, MASSOLINO, MARTINES, LIGUORI

Emendamento modificativo (6.44.3)

“1. Dopo il comma 99 sono aggiunti i seguenti:

<<99 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Udine per l'organizzazione e la realizzazione delle iniziative culturali e della memoria relative alle celebrazioni della figura di Loris Fortuna nel quarantesimo anniversario della sua scomparsa nel 1985.

99 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 99 bis è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa.

99 quater. Il contributo di cui al comma 99 bis può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Al relativo procedimento contributivo si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014, emanato con il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres..

99 quinquies. Per le finalità di cui al comma 99 bis è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 100 (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE)>>.”

COPERTURA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

| 2025 -30.000,00 | 2026 -- | 2027 -- |

TRELEANI, BASSO

Subemendamento modificativo (6.44.3.1)

“1. Alla lettera A) dell'emendamento S 6.44.4, il comma 99 quinquies è sostituito dal seguente:

<<99 quinquies. Per le finalità di cui al comma 99 bis, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. i (Sport e tempo libero) - Titolo n. i (Spese correnti) e di 395.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in

conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma no.>> (NI/S 69434; 69435)"

CAPITOLO DI DESTINAZIONE:

S/69435

|2025: + 325.000,00 euro 2026: --| 2027: --|

CASSA 2025 + 325.000,00 euro

CAPITOLO DI COPERTURA:

S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2025 - 325.000,00 euro 2026 --- 2027: --

|2025: - 325.000,00 euro 2026: --| 2027: --|

MARTINES, CARLI

Subemendamento all'emendamento 6.44.4 (6.44.3.2)

"Dopo la lettera H dell'emendamento 6.44.4 è aggiunta la seguente lettera:

<<H bis. Dopo il comma 99 sono inseriti i seguenti:

99 bis. L'amministrazione regionale è autorizzata a erogare un contributo di 10.000,00 euro alla Camera Penale Friulana di Udine per l'organizzazione del I Congresso degli Avvocati penalisti del Friuli Venezia Giulia che si svolgerà nel corso dell'anno 2025 presso il teatro Gustavo Modena di Palmanova.

99 ter. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente in materia di cultura entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa.

99 quater. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

99 quinquies. Per le finalità di cui al comma 99 bis è destinata la spesa di 10.000,00 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 100. (NI S/)>>."

=====

TABELLA F Relativa all'articolo 6

=====

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 01 Spese correnti

|2025: + 10.000,00 euro 2026: --| 2027: --|

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

+ 10.000,00 euro per l'anno 2025

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma 03 Altri fondi

Titolo 01 Spese correnti

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo dell'emendamento 6.44.4 (6.44.3.3)

"A) All'emendamento 6.44.4, alla lettera H) dopo il comma 99 quater sono inseriti i seguenti:

<<99 quinquies. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Pordenone nell'ambito dei lavori di completa riqualificazione mediante manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport "Pala Crisafulli".

99 sexies. Per le finalità di cui al comma 99 quinquies il Comune di Pordenone presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di contributo corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002, Il contributo è erogato in un'unica soluzione in via anticipata. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.

99 septies. Per le finalità di cui al comma 99 quinquies è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 100. (NI S/63540)

99 octies. Al fine di garantire la massima efficienza nella valorizzazione dei siti del territorio iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO ed il necessario supporto previsto dalla legge regionale n. 11/2019 a favore dei soggetti che operano istituzionalmente nell'ambito del patrimonio UNESCO del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della Fondazione "Scuola di formazione del comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza - Compa FVG", secondo le linee di indirizzo e nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 34 ter della legge regionale n. 21/2019.

99 nonies. Per le finalità previste al comma 99 octies è destinata la spesa complessiva di 105.000 euro suddivisa in ragione di 35.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 100. (NI S/69432)

99 decies. Nell'ambito degli interventi di valorizzazione delle infrastrutture sportive del territorio, anche in vista dell'evento <<EYOF FVG 2027, Festival Olimpico della Gioventù Europea>>, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo integrativo al Comune di San Giorgio di Nogaro a completamento dell'intervento già previsto dall'articolo 6, comma 10 della legge regionale 8/2024.

99 undecies. Per le finalità di cui al comma 99 decies il Comune di San Giorgio di Nogaro presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di finanziamento corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.

99 duodecies. Per le finalità di cui al comma 99 decies è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli

anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 100. (NI S/69433)

99 terdecies. Al fine di promuovere lo sport paralimpico di livello internazionale sul territorio del Friuli Venezia Giulia l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comitato organizzatore locale Lignano Sabbiadoro Para Swimming World Series, per organizzare la manifestazione sportiva World Series Italia Para Swimming 2025, Tappa di coppa del mondo di nuoto Paralimpico, che si svolgerà a Lignano Sabbiadoro nel 2025.

99 quaterdecies. Il Comitato organizzatore locale di cui al comma 99 terdecies, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di sport domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese.

99 quindecies. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport in contributo è concesso ed erogato in un'unica soluzione anticipata e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo medesimo.

99 sexdecies. Per le finalità di cui al comma 99 terdecies è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 100. (NI S/69436)

99 septiesdecies. Nell'ambito degli interventi di valorizzazione delle infrastrutture sportive del territorio e al fine di ospitare gli allenamenti e le partite delle tre rappresentative regionali del Friuli Venezia Giulia under 15, under 17 e under 19 del calcio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Santa Maria La Longa un contributo per interventi di adeguamento del campo sportivo comunale di calcio.

99 octiesdecies. Per le finalità di cui al comma 99 septiesdecies il Comune di Santa Maria La Longa presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di contributo corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.

99 noviesdecies. Per le finalità di cui al comma 99 septiesdecies è destinata la spesa di 325.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 100. (NI S/69541)>>.

B) Alla lettera l) dell'emendamento 6.44.4 al comma 100, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella F sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella F e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

=====

TABELLA F (RELATIVA ALL'ARTICOLO 6)

=====

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

TITOLO 1 - Spese correnti

69432/S VALORIZZAZIONE DEI SITI REGIONALI ISCRITTI NELLA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE DELL'UNESCO MEDIANTE IL SUPPORTO DELLA FONDAZIONE COM.PA FVG NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE DI CUI ALL'ART. 34 L.R.

21/2019 L.R. STAB. N. 1 DEL 2024 ART. 6

CASSA	0,00	2025	35.000,00	2026	35.000,00	2027	35.000,00
-------	------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2025	35.000,00	2026	35.000,00	2027	35.000,00
-------	------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

CASSA	0,00	2025	35.000,00	2026	35.000,00	2027	35.000,00
-------	------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TITOLO 1 - Spese correnti

8463/S ART BONUS REGIONALE - AGEVOLAZIONI NELLA FORMA DI CREDITO DI IMPOSTA A SOGGETTI CHE PROMUOVONO ATTIVITA' CULTURALI L.R. N. 7 DEL 2024 ART. 6 COMMA 4, L.R. N. 13 DEL 2019 ART. 7 COMMA 21, L.R. N. 13 DEL 2019 ART. 7 COMMA 22, L.R. N. 10 DEL 2020 ART. 9, L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 7 COMMA 2, L.R. N. 19 DEL 2021 ART. 31, L.R. N. 13 DEL 2019 ART. 7 COMMA 22/2, L.R. N. 22 DEL 2022 ART. 6 COMMA 3

CASSA	0,00	2025	-100.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	-------------	------	------	------	------

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2025	-100.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	-------------	------	------	------	------

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

CASSA	0,00	2025	-100.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	-------------	------	------	------	------

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

CASSA	0,00	2025	-65.000,00	2026	35.000,00	2027	35.000,00
-------	------	------	------------	------	-----------	------	-----------

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero

TITOLO 1 - Spese correnti

5276/S CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA RIVOLTA ALLE PERSONE CON DISABILITA' L.R. N. 8 DEL 2003 ART. 8/ 2 COMMA 1

CASSA	0,00	2025	-40.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

69436/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE LIGNANO SABBIADORO PARA SWIMMING WORLD SERIES PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA WORLD SERIES ITALIA PARA SWIMMING 2025, TAPPA DI COPPA DEL MONDO DI NUOTO PARALIMPICO, CHE SI TERRA' A LIGNANO SABBIADORO L.R. STAB. N. 1 DEL 2024 ART. 6

CASSA	0,00	2025	40.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	-----------	------	------	------	------

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2025	0,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	------	------	------	------	------

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

8205/S INTERVENTI MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI L.R. 8/2003 L.R. N. 8 DEL 2003, L.R. N. 22 DEL 2020 ART. 6
COMMA 25

CASSA	0,00	2025	-100.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	-------------	------	------	------	------

69433/S CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO A COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI SULL'IMPIANTO SPORTIVO DESTINATO ALLA CANOA E AL CANOTTAGGIO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE SPORTIVE DEL TERRITORIO, ANCHE IN VISTA DELL'EVENTO DENOMINATO 'EYOF FVG 2027, FESTIVAL OLIMPICO DELLA GIOVENTU' EUROPEA' L.R. STAB. N. 1 DEL 2024 ART. 6

CASSA	0,00	2025	50.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	-----------	------	------	------	------

69540/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL COMUNE DI PORDENONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI COMPLETA RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT 'PALA CRISAFULLI' L.R. STAB. N. 1 DEL 2024 ART. 6

CASSA	0,00	2025	200.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

69541/S CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI CALCIO L.R. STAB. N. 1 DEL 2024 ART. 6

CASSA	0,00	2025	350.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2025	475.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero

CASSA	0,00	2025	475.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

CASSA	0,00	2025	475.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA	0,00	2025	-85.000,00	2026	-35.000,00	2027	-35.000,00
-------	------	------	------------	------	------------	------	------------

970090/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA	0,00	2025	-85.000,00	2026	-35.000,00	2027	-35.000,00
-------	------	------	------------	------	------------	------	------------

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2025	-410.000,00	2026	-35.000,00	2027	-35.000,00
-------	------	------	-------------	------	------------	------	------------

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA 0,00 2025 -410.000,00 2026 -35.000,00 2027 -35.000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA 0,00 2025 -410.000,00 2026 -35.000,00 2027 -35.000,00

CARLI

Subemendamento all'emendamento n. 6.44.4 (6.44.3.4)

"Dopo la lettera H dell'emendamento 6.44.4 è aggiunta la seguente lettera:

<<H bis. Dopo il comma 99 sono inseriti i seguenti:

<<99 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a associazioni e società sportive dilettantistiche non professionistiche del settore calcistico che abbiano squadre giovanili miste fino alla categoria dei giovanissimi (14 anni), un contributo straordinario in conto capitale per adeguare gli spogliatoi esistenti alle esigenze delle giovani giocatrici, dotandoli di spazi doccia e cambio appositi.

99 ter. Con apposito regolamento di attuazione, da emanarsi sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti i requisiti e le modalità per svolgere le attività previste dal comma 99 bis.

99 quater. Per le finalità previste dal comma 99 bis è destinata la spesa di 500.000,00 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui all'articolo 100 (NI/S_).>>."

=====

TABELLA F relativa all'articolo 6

=====

			=====Missione
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		
Programma	01	Sport e tempo libero	
Titolo	02	Spese in conto capitale	

| 2025: + 500.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

+ 500.000,00 euro per l'anno 2025

Copertura:

=====

TABELLA K relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA	03	Altri fondi
TITOLO	01	Spese correnti

| 2025: - 500.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO 70007 Provvedimenti legislativi

- 500.000,00 euro per l'anno 2025>>.

CALLIGARIS, BUNA

Subemendamento modificativo (6.44.3.5)

"1. All'emendamento 6.44.4 dopo la lettera F è aggiunta la seguente:

F bis). Dopo il comma 99 sono inseriti i seguenti:

99 bis. L'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG) un contributo straordinario di 30.000 Euro per acquisizioni, investimenti ed eventuali lavori di sistemazione a completamento dell'acquisizione di cui all'articolo 6 commi 92-94 della Legge Regionale 7 agosto 2024, n. 7.

99 ter. Per le finalità di cui al comma precedente ANBIMA FVG, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, presenta al Servizio competente in materia di attività culturali domanda di contributo corredata da una relazione contenente l'indicazione delle modalità e dei termini delle spese per le acquisizioni, gli investimenti e gli eventuali lavori di sistemazione a completamento dell'acquisizione di cui all'articolo 6 commi 92-94 della Legge Regionale 7 agosto 2024, n. 7 e del relativo preventivo di spesa. Con il Decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi. Sono rendicontabili qualora ammissibili anche le spese sostenute tra il 01/11/2024 e la data di presentazione della domanda di contributo.

99 quater. Per le finalità di cui al comma 99 sexies è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione (....) Programma (....) Titolo (....).>>."

Missione 20

Programma 3

Titolo 1

Capitolo 970090 NUOVI INTERVENTI LEGISLATIVI

|2025: - 30.000,00 |2026: |2027: |

Missione

Programma

Titolo

CAPITOLO NI/S

|2025: + 30.000,00 |2026: |2027: |

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (6.44.4)

"A) Dopo il comma 99 sono inseriti i seguenti:

<<99 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti mediante la stipula di una convenzione, approvata con deliberazione della Giunta regionale, al fine di promuovere e sviluppare il movimento calcistico regionale, anche mediante la realizzazione di interventi infrastrutturali su impianti sportivi.

99 ter. La convenzione di cui al comma 99 bis disciplina, in particolare, le modalità e l'intensità del finanziamento, le tipologie di spese ammissibili e i termini e le modalità di rendicontazione. Sono ammissibili anche le spese sostenute nel 2024.

99 quater. Il finanziamento di cui al comma 99 bis non è cumulabile con quello previsto dall'articolo 6, commi da 58 a 63 della legge regionale 16/2023.

99 quinquies. Per le finalità di cui al comma 99 bis è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 70.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla

corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 100. (NI/S 69434; 69435)>>.

B) Dopo il comma 99 sono inseriti i seguenti:

<<99 bis. Per le finalità di cui all'articolo 6, commi da 23 a 28 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pasian di Prato un contributo straordinario per l'adeguamento dell'impianto Polisportivo comunale al fine di renderlo idoneo all'utilizzo da parte della Nazione ospite dell'Autumn Nation Series.

99 ter. Per le finalità di cui al comma 99 bis il Comune di Pasian di Prato presenta al Servizio competente in materia di sport, entro il 31 marzo 2025, istanza di contributo corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

99 quater. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.

99 quinquies. Per le finalità di cui al comma 99 bis è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 100. (NI/S 69445)>>.

C) Dopo il comma 99 sono inseriti i seguenti:

<<99 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione Pugilistica Italiana un contributo straordinario per l'organizzazione dei Campionati italiani Assoluti Maschili e Femminili Categoria Elite IBA 2025.

99 ter. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente in materia di sport entro il 30 giugno 2025, corredata della relazione illustrativa dell'organizzazione dell'evento sportivo di cui al comma 99 bis e del relativo preventivo delle spese e delle entrate. Il contributo è erogato in un'unica soluzione anticipata su richiesta del beneficiario. Al contributo si applicano, ove compatibili, le disposizioni in materia di tipologie delle spese ammissibili di cui all'articolo 9 del Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11,12,13,14,16,18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport) emanato con decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 201.

99 quater. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Sono ammissibili anche le spese sostenute dall'1 gennaio 2025 alla data di presentazione della domanda.

99 quinquies. Per le finalità di cui al comma 99 bis è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 100. (NI 69404)>>.

D) Dopo il comma 99 sono inseriti i seguenti:

<<99 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, Commissione Locale Friuli (A.N.A.C. - Coloc Friuli), un contributo straordinario per l'adeguamento del Centro Ippico Militare di Palmanova, sede nel 2025 del Concorso Internazionale di Completo, e della struttura a Villa Opicina che ospiterà nel corso del 2025 un concorso ippico in occasione della festa del Corpo "Piemonte Cavalleria".

99 ter. Per le finalità di cui al comma 99 bis l'A.N.A.C. - Coloc Friuli presenta al Servizio competente in materia di sport, entro il 30 aprile 2025, domanda di contributo corredata di un preventivo delle spese per l'acquisto di attrezzature e materiali necessari all'allestimento delle sedi di cui al comma 99 bis.

99 quater. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione nonché i

termini di inizio e fine lavori.

99 quinquies. Per le finalità di cui al comma 99 bis è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 100. (NI/S 69523)>>.

E) Dopo il comma 99 sono inseriti i seguenti:

<<99 bis Nell'ambito degli interventi di valorizzazione delle infrastrutture sportive del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cividale del Friuli un contributo per interventi di adeguamento della piscina comunale anche finalizzati all'efficientamento energetico della struttura.

99 ter. Per le finalità di cui al comma 99 bis il Comune di Cividale del Friuli presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.

99 quater. Per le finalità di cui al comma 99 bis è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 100. (NI/S 69528)>>.

F) Dopo il comma 99 sono inseriti i seguenti:

<<99 bis. Al fine di preservare e valorizzare il patrimonio culturale e i siti museali regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un contributo straordinario di 130.000,00 euro per l'acquisizione di manufatti originali aventi rilevanza storica o culturale per la città ovvero di copie, anche in scala, dei manufatti stessi, da esporre nei musei comunali.

99 ter. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa del progetto e dei manufatti da acquisire nonché del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione viene disposta l'erogazione anticipata in unica soluzione del contributo e sono determinate le modalità e i termini di rendicontazione.

99 quater. Per le finalità di cui al comma 99 bis è destinata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 100. (NI/S 69537)>>.

G) Dopo il comma 99 sono inseriti i seguenti:

<<99 bis. Al fine di promuovere lo sport paralimpico di livello nazionale e internazionale sul territorio del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Monfalcone per l'organizzazione di una tappa della quindicesima edizione del Giro d'Italia di Handbike da svolgersi nel 2025.

99 ter. Il Comune di Monfalcone, entro il 31 marzo 2025, presenta al Servizio competente in materia di sport la domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese.

99 quater. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport è concesso ed erogato il contributo in un'unica soluzione anticipata e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo medesimo.

99 quinquies. Per le finalità di cui al comma 99 bis è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 100. (NI/S 69536)>>.

H) Dopo il comma 99 sono inseriti i seguenti:

<<99 bis. Nell'ambito degli interventi di valorizzazione del territorio anche in funzione della necessità di garantire adeguata ospitalità agli eventi previsti per l'evento di Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le lavorazioni aggiuntive emerse in fase di progettazione della Piscina Comunale di Gorizia, necessarie a garantire la completa funzionalizzazione dell'impianto.

99 ter. Per le finalità di cui al comma 99 bis il Comune di Gorizia presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di finanziamento corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.

99 quater. Per le finalità di cui al comma 99 bis è destinata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 100. (NI/S 69535)>>.

I) Al comma 100 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella F sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella F e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

=====

TABELLA F (RELATIVA ALL'ARTICOLO 6)

=====

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TITOLO 1 - Spese correnti

5402/S CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SCRIPTORIUM FOROIULIENSE DI RAGOGNA A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO DELL'ARTE CALLIGRAFICA ANTICA E DELLA SCRITTURA AMANUENSE L.R. N. 25 DEL 2016 ART. 7 COMMA 79

CASSA	0,00	2025	30.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	-----------	------	------	------	------

8201/S CONTRIBUTI PER SOSTENERE LA CRESCITA DI UNA CULTURA DI PACE E PACIFICA CONVIVENZA TRA I POPOLI TRAMITE LA CONOSCENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMATERIALE STORICO ED ETNOGRAFICO RELATIVO AL TERRITORIO DELLA REGIONE E DELLE AREE CONTERMINI, ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO DI STUDI, RICERCHE, ATTIVITA' EDUCATIVE E DIDATTICHE ED EVENTI E MANIFESTAZIONI ANCHE TRANSNAZIONALI L.R. N. 16 DEL 2014 ART 27/2, L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 27/4, L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 27/4 COMMA 4

CASSA	0,00	2025	-30.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2025	0,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	------	------	------	------	------

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

69537/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI TRIESTE PER L'ACQUISIZIONE DI MANUFATTI ORIGINALI AVENTI RILEVANZA STORICA O CULTURALE PER LA CITTA' OVVERO DI COPIE, ANCHE IN SCALA, DEI MANUFATTI STESSI, DA ESPORRE NEI MUSEI COMUNALI L.R. STAB. N. 1 DEL 2024 ART. 6

CASSA	0,00	2025	130.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

TITOLO 2- Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2025	130.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

CASSA	0,00	2025	130.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

CASSA	0,00	2025	130.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero

TITOLO 1 - Spese correnti

68584/S CONTRIBUTO AI COMITATI REGIONALI DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI DEL CONI FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEI COMITATI REGIONALI MEDESIMI L.R. N. 16 DEL 2023 ART. 6 COMMA 58

CASSA	0,00	2025	50.000,00	2026	50.000,00	2027	50.000,00
-------	------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

69404/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA DELLA FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI MASCHILI E FEMMINILI CATEGORIA ELITE IBA 2025 L.R. STAB. N. 1 DEL 2024 ART. 6

CASSA	0,00	2025	150.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

69434/S FINANZIAMENTO AL COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – LEGA NAZIONALE DILETTANTI (FIGC-LND) VOLTO ALLA PROMOZIONE E ALLO SVILUPPO DEL MOVIMENTO CALCISTICO REGIONALE – SPESE CORRENTI L.R. STAB. N. 1 DEL 2024 ART. 6

CASSA	0,00	2025	100.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

69536/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONFALCONE PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA TAPPA DELLA QUINDICESIMA EDIZIONE DEL GIRO D'ITALIA DI HANDBIKE 2025 L.R. STAB. N. 1 DEL 2024 ART. 6

CASSA	0,00	2025	40.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	-----------	------	------	------	------

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2025	340.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

69435/S FINANZIAMENTO AL COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – LEGA NAZIONALE DILETTANTI (FIGC – LND) VOLTO ALLA PROMOZIONE E ALLO SVILUPPO DEL MOVIMENTO CALCISTICO REGIONALE – SPESE INVESTIMENTI L.R. STAB N. 1 DEL 2024 ART.6

CASSA	0,00	2025	70.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	-----------	------	------	------	------

69445/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL COMUNE DI PASIAN DI PRATO PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO POLISPORTIVO COMUNALE AL FINE DI RENDERLO IDONEO ALL'UTILIZZO NELL'AMBITO DELL'EVENTO 'AUTUMN NATION SERIES' L.R. STAB. N. 1 DEL 2024 ART. 6

CASSA	0,00	2025	80.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	-----------	------	------	------	------

69523/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA, COMMISSIONE LOCALE FRIULI (A.N.A.C. – COLOC FRIULI) PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMPLETO PRESSO IL CENTRO IPPICO MILITARE DI PALMANOVA E DI UN CONCORSO IPPICO IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL CORPO "PIEMONTE CAVALLERIA" A VILLA OPICINA NEL CORSO DEL 2025 – SPESE DI INVESTIMENTO L.R. STAB. N. 1 DEL 2024 ART. 6

CASSA	0,00	2025	140.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

69528/S CONTRIBUTO AL COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE ANCHE FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA L.R. STAB. N. 1 DEL 2024 ART. 6

CASSA	0,00	2025	1.500.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	--------------	------	------	------	------

69535/S FINANZIAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI GORIZIA PER LE LAVORAZIONI AGGIUNTIVE EMERSE IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE, NECESSARIE A GARANTIRE LA COMPLETA FUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO L.R. STAB. N. 1 DEL 2024 ART. 6

CASSA	0,00	2025	90.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	-----------	------	------	------	------

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2025	1.880.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	--------------	------	------	------	------

PROGRAMMA 1 – Sport e tempo libero

CASSA	0,00	2025	2.220.000,00	2026	50.000,00	2027	50.000,00
-------	------	------	--------------	------	-----------	------	-----------

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

CASSA	0,00	2025	2.220.000,00	2026	50.000,00	2027	50.000,00
-------	------	------	--------------	------	-----------	------	-----------

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA	0,00	2025	-1.950.000,00	2026	-50.000,00	2027	-50.000,00
-------	------	------	---------------	------	------------	------	------------

970090/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2025 -400.000,00 2026 0,00 2027 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2025 -2.350.000,00 2026 -50.000,00 2027 -50.000,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA 0,00 2025 -2.350.000,00 2026 -50.000,00 2027 -50.000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA 0,00 2025 -2.350.000,00 2026 -50.000,00 2027 -50.000,00

NOVELLI, CABIBBO, LOBIANCO

Emendamento modificativo (6.45)

"Al comma 100 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella F, sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025 – 2027. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella F e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente, si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

=====

TABELLA F (RELATIVA ALL'ARTICOLO 6)

=====

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO S/6476: FINANZIAMENTO ANNUALE AI TEATRI REGIONALI DI OSPITALITA' ED AI TEATRI DI PRODUZIONE DI RILEVANZA ALMENO REGIONALE E DI ACCADEMIE DI FORMAZIONE TEATRALE REGIONALI NON OPERANTI ALL'INTERNO DI TEATRI CHE SVOLGONO ATTIVITA' IN REGIONE - U.1.04.04.01.000 – TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE L.R. N. 10 DEL 2020 ART. 8 COMMA 1, L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 12 COMMA 1

CASSA -- |2025 + 35.000,00 |2026 -- |2027 -- |

COPERTURA

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA -- |2025 - 35.000,00 |2026 -- |2027 -- |

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (6.46)

=====

TABELLA F RIFERITA ALL'ARTICOLO 6

=====

MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 6495 /S

FINANZIAMENTI ALLE ISTITUZIONI TEATRALI CHE INSERISCONO NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISPETTIVE STAGIONI MUSICALI MANIFESTAZIONI LIRICO-OPERISTICHE PRODOTTE DALLA FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE - U.1.04.04.01.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE L.R. N. 45 DEL 2017 ART. 7 COMMA 48, L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 6 COMMA 3, L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 15 COMMA 1, L.R. N. 20 DEL 2015 ART. 6 COMMA 2, L.R. N. 29 DEL 2018 ART. 7 COMMA 15

2025	+ 100.000,00	2026	+100.000,00	2027	+ 100.000,00
------	--------------	------	-------------	------	--------------

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007/S

DENOMINAZIONE: PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2025	- 100.000,00	2026	- 100.000,00	2027	- 100.000,00
------	--------------	------	--------------	------	--------------

Nota: Lo scopo di questo emendamento è aumentare i finanziamenti alle istituzioni teatrali che inseriscono nella programmazione delle rispettive stagioni musicali manifestazioni lirico-operistiche prodotte dalla fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, a seguito del taglio di 100 mila euro annuo dei fondi previsti per gli anni 2025, 2026 e 2027 introdotto con il DDL 32, ripristinando così la somma erogata nell'anno 2024.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (6.47)

=====

TABELLA F RIFERITA ALL'ARTICOLO 6

=====

MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 68532 /S

INCENTIVI ANNUALI A SOSTEGNO DI RASSEGNE E STAGIONI SPETTACOLI DAL VIVO L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 14 COMMA 2/2 LETT. B

2025	+ 450.000,00	2026	+450.000,00	2027	+ 450.000,00
------	--------------	------	-------------	------	--------------

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007/S

DENOMINAZIONE: PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2025	- 450.000,00	2026	- 450.000,00	2027	- 450.000,00
------	--------------	------	--------------	------	--------------

Nota: Lo scopo di questo emendamento è i fondi previsti per gli incentivi annuali a sostegno di rassegne e stagioni spettacoli dal vivo per il triennio 2025- 2027, prevedendo sul capitolo la somma erogata nell'anno 2024.

BALLOCH

Emendamento modificativo (6.48)

1 Alla Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:

TABELLA F

Missione: 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Programma: 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALI
Titolo: 1 - SPESE IN CONTO CAPITALE

| 2025 + 62.700 euro | 2026 --- | 2027 --- |

s/69272 CONTRIBUTO ALLE SEZIONI REGIONALI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI (ANA) DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA MANUTENZIONE ED IL RIPRISTINO DI PERCORSI COMMEMORATIVI, CHIESETTE E CIMITERI NONCHÉ DI BAITE E RIFUGI DA ESSE GESTITI NELL'AMBITO DELLA VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA STORICA DEI CADUTI L.R. N.13 DEL 2023 ART. 6 COMMA 117, L.R. N.13 DEL 2023 ART. 6 COMMA 116
CASSA 2025 + 62.700 euro

TABELLA K

Missione: 5 - FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma: 2 - ALTRI FONDI
Titolo: 2 - SPESE CORRENTI

| 2025 - 62.700 euro | 2026 --- | 2027 --- |

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
CASSA 2025 - 62.700 euro

POLESELLO, DI BERT, MORANDINI, GRILLI, LIRUTTI, MAZZOLINI, BERNARDIS, BOLZONELLO

Emendamento modificativo (6.49)

1. Alla Tabella F riferita all'articolo 6, comma 100 sono apportate le seguenti modifiche:

| TABELLA F (RELATIVA ALL'ARTICOLO 6)

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TITOLO 1 SPESE CORRENTI

CAPITOLO 8201 CONTRIBUTI PER SOSTENERE LA CRESCITA DI UNA CULTURA DI PACE E PACIFICA CONVIVENZA TRA I POPOLI TRAMITE LA CONOSCENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMATERIALE STORICO ED ETNOGRAFICO RELATIVO AL TERRITORIO DELLA REGIONE E DELLE AREE CONTERMINI, ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO DI STUDI, RICERCHE, ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE ED EVENTI E MANIFESTAZIONI ANCHE TRANSNAZIONALI L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 27/ 2, L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 27/ 4, L.R. N. 16 DEL 2014 ART. 27/ 4 COMMA 4

CASSA -- | 2025 + 98.450,00 | 2026 -- | 2027 --

CAPITOLO DI COPERTURA

MISSIONE: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA: 03 ALTRI FONDI
TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118

CASSA -- | 2025 - 98.450,00 | 2026 -- | 2027 --

Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (6.50)

TABELLA F RIFERITA ALL'ARTICOLO 6

MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
CAPITOLO 6580/S

(FINANZIAMENTI PER IL FUNZIONAMENTO E PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DEI SOGGETTI RICONOSCIUTI DI RILEVANZA REGIONALE E DEI SOGGETTI AI MEDESIMI AFFILIATI AI FINI DEL SOSTEGNO DEL TEATRO AMATORIALE, DEL FOLCLORE, DEI CORI E DELLE BANDE - U.1.04.04.01.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE)

2025	+ 100.000,00	2026	+100.000,00	2027	+ 100.000,00
------	--------------	------	-------------	------	--------------

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007/S

DENOMINAZIONE: PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2025	- 100.000,00	2026	- 100.000,00	2027	- 100.000,00
------	--------------	------	--------------	------	--------------

Nota: Lo scopo di questo emendamento è aumentare i fondi a sostegno per il funzionamento e per lo sviluppo delle attività dei soggetti riconosciuti di rilevanza regionale e dei soggetti ai medesimi affiliati ai fini del sostegno del teatro amatoriale, del folclore, dei cori e delle bande, anche considerato che a Bilancio per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 le risorse disponibili sono 50 mila euro in meno rispetto al 2024.

MARTINES, POZZO, FASIOLO, MENTIL, CELOTTI, MORETTI, CARLI

Emendamento modificativo (6.51)

"Nella Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

TABELLA F relativa all'Art. 6

Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	1	Spese correnti

2025: + 150.000,00	2026: + 150.000,00	2027: + 150.000,00
--------------------	--------------------	--------------------

CAPITOLO 7889 FINANZIAMENTO AGLI ENTI GESTORI DEI SITI REGIONALI CULTURALI UNESCO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI GESTIONE ORDINARIA PREVISTI NEI PROGRAMMI OPERATIVI L.R. N. 11 DEL 2019 ART. 7

+ 150.000,00 euro per l'anno 2025

+ 150.000,00 euro per l'anno 2026

+ 150.000,00 euro per l'anno 2027

COPERTURA:

TABELLA K relativa all'Art. 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

 | 2025: - 150.000,00 | 2026: - 150.000,00 | 2027: - 150.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 150.000,00 euro per l'anno 2025

- 150.000,00 euro per l'anno 2026

- 150.000,00 euro per l'anno 2027

MARTINES, POZZO, CELOTTI, MENTIL, FASIOLO, MORETTI, CARLI

Emendamento modificativo (6.52)

Nella Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

=====

TABELLA F relativa all'Art. 6

=====

Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	02	Spese in conto capitale

| 2025: + 150.000,00 | 2026: + 150.000,00 | 2027: + 150.000,00 |

CAPITOLO 7890 FINANZIAMENTO AGLI ENTI GESTORI DEI SITI REGIONALI CULTURALI UNESCO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI GESTIONE ORDINARIA PREVISTI NEI PROGRAMMI OPERATIVI L.R. N. 11 DEL 2019 ART. 7

+ 150.000,00 euro per l'anno 2025

+ 150.000,00 euro per l'anno 2026

+ 150.000,00 euro per l'anno 2027

COPERTURA:

=====

TABELLA K relativa all'Art. 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2025: - 150.000,00 | 2026: - 150.000,00 | 2027: - 150.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 150.000,00 euro per l'anno 2025

- 150.000,00 euro per l'anno 2026

- 150.000,00 euro per l'anno 2027

PISANI, POZZO, RUSSO, MENTIL, FASIOLO, MORETTI, CARLI, COSOLINI

Emendamento modificativo (6.53) RICOLLOCATO 2.38.1

"Nella Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

=====

TABELLA F relativa all'Art. 6

=====

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
 PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
 TITOLO 1 - Spese correnti

| 2025: + 25.000,00 | 2026: +25.000,00 | 2027: +25.000,00 |

CAPITOLO 759 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHES L.R. N. 25 DEL 2016 ART. 2
COMMA 71

Copertura:

=====

TABELLA K relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA	3	Altri fondi
TITOLO	1	Spese correnti

| 2025: - 25.000,00 | 2026: - 25.000,00 | 2027: -25.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 25.000,00 euro per l'anno 2025, - 25.000,00 per l'anno 2026 e -25.000,00 per l'anno 2027

CELOTTI, MARTINES, POZZO, MENTIL, FASIOLO, MORETTI, CARLI

Emendamento modificativo (6.54)

"Nella Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

=====

TABELLA F relativa all'articolo 6

=====

Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	01	Sport e tempo libero
Titolo	01	Spese correnti

| 2025: + 3.000.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO 4969 INCENTIVI AD ENTI PUBBLICI PROPRIETARI DI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN FRIULI VENEZIA GIULIA PER
LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE L.R. N. 45 DEL 2017 ART. 7 COMMA 115, L.R. N. 8 DEL 2003 ART. 4, L.R. N. 34 DEL
2015 ART. 4 COMMA 67, L.R. N. 25 DEL 2016 ART. 7 COMMA 85, L.R. N. 22 DEL 2020 ART. 6 COMMA 25
+ 3.000.000,00 euro per l'anno 2025

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2025: - 3.000.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 3.000.000,00 euro per l'anno 2025

Note: per un nuovo bando per l'ordinaria manutenzione degli impianti sportivi dei Comuni.

MENTIL, POZZO, FASIOLO, CELOTTI, COSOLINI, MORETTI, CARLI

Emendamento modificativo (6.55)

"Nella Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

=====

TABELLA F relativa all'articolo 6

Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	
Programma	01	Sport e tempo libero
Titolo	02	Spese in conto capitale

| 2025: + 50.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO 5905 CONTRIBUTO AL CAI PER RECUPERO SENTIERI PORTATRICI CARNICHE

+ 50.000,00 euro per l'anno 2025

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2025: - 50.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 50.000,00 euro per l'anno 2025

POZZO, MARTINES, RUSSO, MENTIL, FASIOLO, CELOTTI, COSOLINI, MORETTI, CARLI

Emendamento modificativo (6.56)

"Nella Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

TABELLA F relativa all'articolo 6

Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	
Programma	01	Sport e tempo libero
Titolo	02	Spese in conto capitale

| 2025: + 3.000.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO 8205 INTERVENTI MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI LR 8/2003 L.R. N. 8 DEL 2003, L.R. N. 22 DEL 2020 ART. 6 COMMA 25

+ 3.000.000,00 euro per l'anno 2025

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2025: - 3.000.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 3.000.000,00 euro per l'anno 2025

Nota: per scorrimento graduatoria <<Bando per il finanziamento di lavori su impianti sportivi desti-nati alle discipline sportive dell'atletica leggera, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 03 aprile 2003, n. 8 (testo unico in materia di sport). Anno 2024>> approvato con DGR n. 1268 del 30/08/2024.

FERRARI

Emendamento modificativo (6.57)

“Nella Tabella F, relativa all’articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.”

TABELLA F relativa all'Art. 6					
Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma: 1 Sport e tempo libero					
Titolo 1 Spese correnti					
2025: + 50.000,00	2026:		2027:		
CAPITOLO 9312 FINANZIAMENTO ANNUALE AL COMUNE DI FORNI AVOLTRI A SOLLIEVO DEGLI ONERI DI GESTIONE DEL CENTRO INTERNAZIONALE BIATHLON DI PIANI DI LUZZA L.R. N. 25 DEL 2016 ART. 7 COMMA 105					
Copertura:					
Missione: 20 Fondi e accantonamenti					
Programma: 3 Altri fondi					
Titolo 1 spese correnti					
2025: - 50.000,00	2026:	---	2027:	---	
CAPITOLO					
Nota tecnica:					
Il presente emendamento stanZIA risorse al Comune di Forni Avoltri per il centro internazionale biathlon di Piani di Luzza, portando lo stanziamento allo stesso ammontare previsto per l'anno 2024.					

CARLI

Emendamento modificativo (6.58)

“Nella Tabella F, relativa all’articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.”

TABELLA F relativa all'articolo 6					
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01 Sport e tempo libero					
Titolo 02 Spese in conto capitale					
2025: + 2.000.000,00 2026: --- 2027: ---					
CAPITOLO 69059 CONTRIBUTO PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO O REALIZZAZIONE DI CAMPI DA BASKET ALL'APERTO L.R. N.7 DEL 2024 ART. 6 COMMA 68					
+ 2.000.000,00 euro per l'anno 2025					
Copertura:					

TABELLA K Relativa all'articolo 11					
Missione 20 Fondi e accantonamenti					
Programma 03 Altri fondi					
Titolo 01 Spese correnti					
2025: - 2.000.000,00 2026: --- 2027: ---					
CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49					
- 2.000.000,00 euro per l'anno 2025					
Nota: per rimpinguare lo stanziamento in vista della graduatoria <<Bando per il finanziamento di la-vori finalizzati alla ristrutturazione, recupero o realizzazione di campi da basket, pallavolo e calcetto all'aperto, ai sensi dell'articolo 6, commi 68-72 della Legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento di bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della					

legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)>> approvato con DGR n. 1482 del 11/10/2024.

BALLOCH, BASSO

Emendamento modificativo (6.58.1)

"1 Alla Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:

TABELLA F

Missione: 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Programma: 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALI
Titolo: 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

| 2025 + 100.000 euro | 2026 --- | 2027 --- |

s/43000 ASSEGNAZIONE ALL'ENTE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (ERPAC) DI RISORSE ORDINARIE PER SPESE DI INVESTIMENTO L.R. N. 2 DEL 2016 ART. 14 COMMA 1 LETT. A

CASSA 2025 + 100.000 euro

TABELLA K

Missione: 5 - FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma: 2 - ALTRI FONDI
Titolo: 2 - SPESE CORRENTI

| 2025 - 100.000 euro | 2026 --- | 2027 --- |

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 2025 - 100.000 euro

CALLIGARIS, BUNA

Emendamento modificativo (6.58.2)

"1. All'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 99 sono inseriti i seguenti:

<<99 bis. Con riferimento alla Tabella F, riferita all'articolo 6, sono apportate le seguenti variazioni tabellari

Tabella F riferita all'Art. 6

Nella Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA F relativa all'Art. 6

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Titolo 1 Spese correnti

| 2025: + 100.000,00 | 2026: | 2027: |

CAPITOLO 68666 CONTRIBUTO AL COMITATO REGIONALE DEL CONI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER L'ABBATTIMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA FUNZIONALI AL REGOLARE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA L.R. N.16 DEL 2023 ART. 6 COMMA 168

Copertura:

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

CAPITOLO 970090

Nota tecnica: si concede al Comitato Regionale del Coni del Friuli Venezia Giulia un contributo finalizzato alla copertura delle spese derivanti dall'organizzazione di corsi di formazione obbligatori rivolti al personale volontario che opera presso le associazioni e società sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia regolarmente iscritte ai campionati di Prima, Seconda e Terza Categoria regionali.

Il PRESIDENTE, su segnalazione degli uffici, comunica che gli emendamenti S 6.26, S 6.27 e S 6.30 sono inammissibili ai sensi dell'art. 52, comma 8, del Regolamento interno.

L'assessore ANZIL illustra gli emendamenti C 5.1, C 5.1.2, S 6.23, S 6.44.3.3 e S 6.44.4.

La consigliera BUNA illustra l'emendamento C 5.1.1.

Il Relatore di minoranza CARLI illustra gli emendamenti S 6.1, S 6.2, S 6.25, S 6.58.

Il consigliere BALLOCH illustra gli emendamenti S 6.3, S 6.48 e S 6.58.1.

La consigliera CELOTTI illustra gli emendamenti S 6.4, S 6.31 e S 6.54.

La consigliera FASIOLO illustra gli emendamenti S 6.5, S 6.32 e S 6.44.2.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti S 6.6 e S 6.11.

La consigliera PELLEGRINO illustra gli emendamenti S 6.7, S 6.12, S 6.46, S 6.47, e S 6.50.

La consigliera MASSOLINO illustra gli emendamenti S 6.8 e s 6.22.

Il consigliere MORANDINI illustra l'emendamento S 6.9.

La consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento S 6.10.

Il PRESIDENTE comunica che il consigliere HONSELL sottoscrive, con il consenso della prima firmataria, l'emendamento S 6.10.

Il consigliere GIACOMELLI illustra gli emendamenti S 6.12.1, S 6.13 e S 6.16.

Il consigliere MAURMAIR illustra gli emendamenti S 6.14 e S 6.15.

Il Relatore CABIBBO illustra l'emendamento S 6.17.

Il consigliere CONFICONI illustra gli emendamenti S 6.17.1, S 6.17.1.1, S 6.28 e S 6.29.

Il Relatore BASSO illustra gli emendamenti S 6.17.2 e S 6.18.

La consigliera PELLEGRINO sottoscrive, con il consenso dei rispettivi primi firmatari, gli emendamenti S 6.4, S 6.8, S 6.10, S 6.14, S 6.15, S 6.19, S 6.20, S 6.21, S 6.24, S 6.29, S 6.31, S 6.32 e S 6.44.3.

Il Relatore MORETUZZO illustra gli emendamenti S 6.19, S 6.20, S 6.20.1, S 6.21 e S 6.44.3.

Il PRESIDENTE comunica che tutti i Consiglieri e le Consigliere appartenenti al Gruppo consiliare Partito Democratico sottoscrivono gli emendamenti S 6.17 e S 6.20 e che il consigliere GRILLI aggiunge la firma all'emendamento S 6.17, con il consenso dei rispettivi primi firmatari.

A questo punto, il PRESIDENTE, vista l'ora, comunica che il Consiglio è convocato per domani, 13 dicembre, alle ore 10.00, e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 20.02.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO